N. 17/10 della Sentenza

N. 16/09 Reg. Gen.

Rep. 73/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA PRIMA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

UDIENZA

del giorno

17-19-22-24 marzo - 14 e 20 APRILE ~~19~~ 2010

Composta da:

1° Dott.ssa	Maria Luisa DAMENO	Presidente
2° Dott.	Massimo RUGGIERO	Consigliere
3° Sig.	Fabio FEDERICO	Giudice pop.
4° "	Sergio Antonio BARELLA	»
5° "	Paolo PASOTTI	»
6° "	Paola Adriana BALDAN	»
7° "	Davide Agostino E. RABALLO	»
8° "	Giampaolo FASANI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

contro

1) ROMANO OLINDO, nato ad Albaredo per San Marco (SO) il 10.2.1962; arr. l'8.1.2007; attualmente detenuto a Opera;

DETENUTO - PRESENTE

2) BAZZI ROSA ANGELA, nata ad Erba (CO) il 12.9.1963; arr. l'8.1.2007; attualmente detenuta a Bollate;

DETENUTA - PRESENTE

Addì .....

trasmesso l'estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Milano.

Addì 9 AGO 2012

redatte le schede per il casellario e le comunicazioni ai sensi della Legge Elettorale.

IL FUNZIONARIO CUR...
Maddalena SANT...

A P P E L L A N T I

avverso la sentenza della Corte di Assise di Como del 26.11.2008.

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per i seguenti reati:

A)
delitto di cui agli articoli 61 n.° 5, 81 cpv., 110, 575, 577 n.° 3 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso e di concerto tra loro nonché con premeditazione, cagionavano la morte di CASTAGNA Raffaella di anni 30, di suo figlio MARZOUK Youssef di anni 2 e di sua madre GALLI Paola di anni 57, dopo avere aggredito i tre al loro rientro nell'abitazione della prima, sita in Erba - Via Diaz n.° 25/A, ed averli colpiti ripetutamente con un coltello e con una spranga.
In particolare:
a) - colpivano ripetutamente CASTAGNA Raffaella con il coltello, attingendola al volto, alla gola, al torace e all'addome, e le infliggevano inoltre sei violenti colpi con la spranga che la attingevano nelle regioni sia posteriori sia frontali del capo, così cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carico dell'encefalo;
b) - colpivano ripetutamente GALLI Paola alla gola e all'ascella sinistra con un coltello, e le infliggevano inoltre cinque violenti colpi con la spranga, che la attingevano nelle regioni cervicale, fronto-temporale ed occipitale sinistra del capo, così cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carico dell'encefalo;
c) - afferravano il piccolo MARZOUK Youssef per il braccio destro, lo costringevano contro un divano, lo immobilizzavano bloccandogli il capo con la mano sinistra e lo colpivano due volte alla gola con un coltello, con ciò squarciandogli la carotide sinistra e provocandogli uno *shock* emorragico letale; azione materialmente commessa da BAZZI Rosa.

Fatto aggravato ai sensi dell'articolo 577, n. 3, c.p., perché commesso con premeditazione consistita:
- nell'aver effettuato almeno due sopralluoghi nelle settimane antecedenti alla commissione degli omicidi, nonché appostamenti al fine di verificare e studiare le abitudini delle vittime;
- nell'aver preparato e predisposto sin da tempo le armi, i capi di abbigliamento poi utilizzati per l'esecuzione degli omicidi, nonché un liquido infiammabile del tipo "acceleratore accendifuoco" (di marca non identificata) al fine di facilitare l'innesco delle fiamme all'interno dell'appartamento e sui cadaveri delle vittime;
- nell'aver pianificato di disattivare la fornitura di energia elettrica all'interno dell'appartamento di CASTAGNA Raffaella poco prima dell'irruzione;
- nell'aver utilizzato dei guanti per la commissione degli omicidi al fine di non lasciare impronte;
- nell'aver pianificato la via di fuga e prescelto, tra i raccoglitori della nettezza urbana in cui abbandonare armi e indumenti utilizzati, quelli il cui contenuto sarebbe stato asportato e distrutto nelle ore successive;

fatto ulteriormente aggravato, - quanto alla vittima MARZOUK Youssef, di anni due - anche dell'articolo **61, n. 5, c.p.**, perché commesso profittando di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa, consistite nell'età della vittima e nel contestuale omicidio della madre e della nonna.
In Erba, l'11 dicembre 2006;

B)
delitto di cui agli articoli **61 n. 2, 110, 423 e 425 n. 2 c.p.**, perché, in concorso e di concerto tra loro, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, dopo aver ucciso CASTAGNA Raffaella, GALLI Paola e MARZOUK Youssef, cagionavano l'incendio dell'appartamento di CASTAGNA Raffaella, sito in Erba al primo piano del condominio di Via Diaz n. 25/A, appiccando il fuoco nella camera da letto matrimoniale, in due diversi punti della camera del piccolo MARZOUK Youssef nonché sui cadaveri di CASTAGNA Raffaella e di GALLI Paola, utilizzando un liquido infiammabile del tipo "acceleratore accendifuoco" di marca non identificata; incendio che distruggeva arredi ed infissi dell'appartamento e minacciava di propagarsi all'intero edificio, e che veniva domato solo grazie all'intervento dei Vigili dei Fuoco di Erba.

Fatto aggravato ai sensi degli articoli **61, n. 2 e 425, n. 2 c.p.**, perché commesso su edificio destinato ad uso di abitazione ed al fine di ostacolare la ricostruzione degli omicidi di CASTAGNA Raffaella, GALLI Paola e di MARZOUK Youssef e così procurarsi per essi l'impunità.
In Erba, l'11 dicembre 2006;

C)
delitto di cui agli articoli **61 n. 2, 81 cpv., 110, 56 e 411 c.p.** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e di concerto tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a distruggere i cadaveri di CASTAGNA Raffaella e di GALLI Paola, cospargendoli di liquido infiammabile e appiccandovi fuoco, senza riuscire nell'intento per via del successivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Fatto aggravato ai sensi dell'articolo **61, n. 2, c.p.**, perché commesso al fine di occultare le tracce dei delitti di cui al Capo A) e così procurarsi per essi l'impunità.
In Erba, l'11.12.2006

D)
delitto di cui agli articoli **110, 56, 575 e 576 n. 1** (in relazione all'articolo **61, n. 2**) **c.p.** perché, in concorso e di concerto tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRIGERIO Mario; atti consistiti nell'afferrare violentemente il FRIGERIO mentre si accostava con la moglie CHERUBINI Valeria alla soglia dell'appartamento di CASTAGNA Raffaella, attirato dal fumo dell'incendio di cui al capo che precede; nel gettarlo a terra; nel colpirlo ripetutamente con pugni e infine nel colpirlo più volte alla gola con un coltello, attingendo il lobo

sinistro della tiroide e sezionando i vasi del collo, con conseguente emorragia potenzialmente letale. Ciò senza riuscire nell'intento per via del tempestivo intervento di personale di soccorso e delle successive cure prestate alla vittima.

Fatto aggravato ai sensi dell'articolo **576, n.1** (in relazione all'articolo **61, n.2 c.p.**), perché commesso al fine di impedire al FRIGERIO, che aveva riconosciuto nel ROMANO il suo aggressore, di denunciare i fatti, e così procurare ad entrambi l'impunità per i delitti di cui ai capi precedenti.
In Erba, l'11 dicembre 2006;

E)
delitto di cui agli articoli **110, 575 e 576 n.° 1** (in relazione all' **art. 61 n.° 2) c.p.** perché, in concorso e di concerto tra loro, cagionavano la morte di CHERUBINI Valeria. In particolare, dopo che questa si era accostata all'ingresso dell'appartamento di CASTAGNA Raffaella attirata dal fumo dell'incendio di cui al capo B) assieme al marito FRIGERIO Mario che la precedeva e che veniva per primo ed immediatamente aggredito, la colpivano ripetutamente con il coltello, attingendola al volto, alla gola, al fianco sinistro, al dorso e alla coscia sinistra, e le infliggevano, dopo averla anche inseguita lungo le scale verso il suo appartamento in cui la donna tentava di rifugiarsi, ulteriori coltellate alla schiena nonché otto violenti colpi con la spranga, che la attingevano nelle regioni temporale sinistra e occipitale sinistra del capo, così cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carico dell'encefalo.

Fatto aggravato ai sensi dell'articolo **576, n.1** (in relazione all'articolo **61, n.2) c.p.**, perché commesso al fine di impedire alla CHERUBINI, che aveva riconosciuto nel ROMANO il suo aggressore e l'aggressore del marito, di denunciare i fatti, e così procurare ad entrambi l'impunità per i delitti di cui ai capi precedenti.
In Erba, l'11 dicembre 2006;

F)
delitto di cui agli **artt. 110, 614 commi 1 e 4, 61, nr. 2 c.p.**, perché, in concorso e di concerto tra loro, si introducevano nell'abitazione di CASTAGNA Raffaella, sita in Erba alla Via Diaz 25/a, contro la volontà della stessa.
Con le aggravanti previste dall'art. **614 comma 4, c.p.** per avere commesso il fatto con violenza sulle cose e sulle persone nonché palesemente armati di coltelli e di una spranga.
Con l'ulteriore aggravante prevista dall'art. **61 nr. 2 c.p.**, per avere commesso il fatto al fine di compiere il delitto indicato nel precedente capo A).
In Erba l'11.12.2006

G)
reato di cui agli artt. **110, 61, nr. 2 c.p., 4, comma 2, Legge 18.04.1975 nr. 110,** perché in concorso tra loro, senza giustificato motivo, portavano fuori dalla loro abitazione armi da punta e da taglio, in particolare due coltelli nonché uno strumento utilizzabile per l'offesa alla persona consistito in una spranga di ferro.

La Corte di Assise di Como con sentenza emessa in data 26.11.2008 ha così deciso:

Visti gli artt. 533, 535 ss c.p.p.

DICHIARA

Romano Olindo e Bazzi Rosa Angela colpevoli dei reati a loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra quelli rubricati ai capi a), b), c), f), g) e la continuazione tra quelli rubricati ai capi d) ed e), li

CONDANNA

Entrambi, per il delitto continuato di cui ai capi a), b), c) f), g) alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due e, per il delitto continuato di cui ai capi d) ed e) alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni uno, e, quindi, ai sensi dell'art.72 c.p. li condanna entrambi, ciascuno, definitivamente alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni tre, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

CONDANNA

Ciascuno degli imputati alle pene accessorie di legge dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale.

Visto l'art. 36 c.p.

DISPONE

La pubblicazione per estratto, a spese dei condannati, della sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Como ed in quello di Erba e per una sola volta sui quotidiani:" Il Corriere della Sera" e "La Provincia" di Como.

Visti gli art. 538 ss c.p.p.

CONDANNA

Entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a favore delle costituite parti civili, assegnando alle medesime le seguenti provvisionali: euro 60.000,00 (sessantamila) alla parte civile costituita Azouz Marzouk, euro 10.000,00 (diecimila) ciascuna alle parti civili Marzouk Sadok e Ferchichi Ep Marzouk Souad, euro 300.000,00 (trecentomila) alla parte civile Mario Frigerio, euro 100.000,00 (centomila) ciascuna alle parti civili Frigerio Elena e Frigerio Andrea.

Condanna altresì entrambi gli imputati al rimborso alle parti civili costituite delle spese di costituzione e patrocinio, liquidate in complessivi euro 11.000,00 (undicimila) per onorari oltre IVA e CPA come per legge per la parte civile Azouz Marzouk, in complessivi euro 9.000,00 (novemila) per onorari oltre IVA e CPA come per legge per la parte civile Marzouk Sadok e Ferchichi Ep Marzouk Souad, in complessivi euro 40.000,00 (quarantamila) per onorari oltre IVA e CPA come per legge per le parti civili Frigerio Mario, Frigerio Elena e Frigerio Andrea, in complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila) per onorari oltre IVA e CPA come per legge per le parti civili Castagna Carlo, Castagna Pietro e Castagna Giuseppe.

Indica per il deposito della motivazione il giorno 24.2.2009.

Visto l'art. 304 c.p.p. sospende i termini di custodia cautelare sino al giorno del deposito della sentenza.

==========

[illegible]

INDICE

Premessa pag. 1

La sentenza di primo grado 1

L'appello 17

Confessioni e ritrattazioni 17
La capacità di intendere e di volere 25
Il riconoscimento di Mario Frigerio 27
La traccia ematica sul battitacco della Seat Arosa 29
Le cause della morte delle quattro vittime 30
Le prove scientifiche 31
Le richieste istruttorie 32
La pista alternativa 35
Motivi aggiunti depositati il 19.4.2010 37

Motivi della decisione 38

Confessioni e ritrattazioni 39
La capacito di intendere e di volere 66
Il riconoscimento di Mario Frigerio 73
La traccia ematica sul battitacco della Seat Arosa 77
Le cause della morte delle vittime 79
Le prove scientifiche 80
Le richieste istruttorie 83
La pista alternativa 85
Motivi aggiunti depositati il 19.4.2010 90

Conclusioni 91

Il termine per il deposito della sentenza 94

Il dispositivo 95

PREMESSA

L'esposizione della presente sentenza si articola come segue:
- si è ripercorso l'iter logico giuridico della sentenza della Corte di Assise di Como;
- al fine di rendere più agevole la rassegna dei motivi di impugnazione, estremamente diffusi e ripresi in successivi atti e memorie, si è proceduto ad indicarli con numeri progressivi e lettere subalterne, raggruppandoli sotto lo stesso titolo, che poi viene ripreso nella trattazione vera e propria.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Alle ore 20.30 circa dell'11.12.2006 in Erba, nella Corte di via Diaz 25, intervenivano i soccorritori Vigili del Fuoco, allertati da altri abitanti della stessa Corte, uno dei quali vigile del fuoco volontario, in quanto nello stabile sito al predetto indirizzo si era verificato un incendio: all'interno dell'appartamento sito al primo piano erano rinvenuti i corpi straziati a colpi di spranga e coltellate di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, di due anni, della madre Paola Galli.

Sul pianerottolo dello stesso piano vi era un uomo, occupante l'appartamento sito al piano di sopra, Mario Frigerio, gravemente ferito, mentre all'interno dell'appartamento dei Frigerio vi era il cadavere di Valeria Frigerio ——, moglie della persona ferita, anch'essa colpita da innumerevole colpi di coltello in tutto il corpo.

I due vicini che avevano chiamato i soccorsi, Bartesaghi Glauco e Ballabio Vittorio, spostavano la macchina di proprietà di Carlo Castagna, padre di Raffaella, che intralciava l'accesso all'entrata dello stabile ed erano entrati: era stato il Bartesaghi a rinvenire sul pianerottolo il Frigerio, ancora vivo, e lo aveva trascinato nel punto del pianerottolo più lontano dalle fiamme. Era quindi entrato nell'appartamento dei coniugi Castagna/Marzouk, trovando nel corridoio il corpo di Raffaella Castagna, attinto in più punti dal fuoco, ed aveva trascinato anche il corpo della donna fuori dalla porta dell'appartamento per cercare di spegnere le fiamme che avevano interessato i vestiti.

Al Ballabio, intervenuto immediatamente dopo, il Frigerio per due volte aveva cercato di indicare di andare al soccorso della moglie al piano superiore: sia il Ballabio che il Bartesaghi avevano potuto udire le flebili invocazioni di aiuto della Cherubini; peraltro il Ballabio, dopo aver tentato di salire al piano di sopra, aveva desistito per il troppo fumo.

Avevano provveduto a staccare il contatore della luce delle scale ed erano poi usciti per aspettare i vigili del Fuoco: alla sede centrale di Como, la telefonata di allerta era intervenuta alle ore 20,29 e pochi minuti dopo gli addetti alla sede

distaccata di Erba erano giunti sul posto, mentre il personale di Como era arrivato alle 20,47.

Quando era stato possibile entrare nei due appartamenti, i Vigili del Fuoco avevano trovato al primo piano i corpi della Castagna, della Galli e del piccolo Youssef, mentre al secondo piano avevano rinvenuto, ormai deceduta, Valeria Cherubini, che era in posizione genuflessa in una pozza di sangue.

Il Frigerio veniva trasferito all'Ospedale di Como, mentre intervenivano i Carabinieri, prima Rochira Vito e Ciancio Alessio e poi il loro Comandante, Luogotenente Gallorini, che diede disposizioni per l'evacuazione delle persone non interessate e per la delimitazione dell'area con nastro, oltre che per il piantonamento del Frigerio all'Ospedale di Como.

Era stato il Maresciallo Cappelletti ad effettuare i rilievi fotografici e gli altri rilievi volti ad accertare la presenza di eventuali impronte digitali o altro di interesse per le indagini.

Invece il dott. Scola, anatomo patologo dell'Ospedale S.Anna di Como, aveva proceduto – verso le ore 23 di quel giorno - ad eseguire l'ispezione preliminare dei cadaveri prima del loro spostamento, constatando che Castagna Raffaella e Galli Paola presentavano gravi lesioni craniche, e Youssef ferite da sgozzamento. La Cherubini aveva lesioni craniche meno importanti rispetto a quelle delle altre due donne, comunque tutte e tre presentavano anche ferite da armi da punta e taglio.

Le indagini si indirizzavano in due direzioni, verso possibili coinvolgimenti di familiari delle vittime e verso soggetti che in passato avevano avuto diverbi con le stesse: per la prima direzione i CC procedevano a sequestrare i mezzi di trasporto usati da Marzouk Azouz, marito di Raffaella ed assente quella sera ed a perquisire l'alloggio dei suoi familiari a Merone (subito il giorno dopo detta pista era stata abbandonata perché risultava che l'uomo si trovava in Tunisia sin dal 2.12.2006).

L'esame degli altri abitanti della Corte non aveva dato spunti interessanti le indagini, mentre l'attenzione veniva diretta nei confronti di Bazzi Rosa e Romano Olindo, i coniugi che abitavano un appartamento dello stesso stabile al piano terra, avente una porzione contigua con l'appartamento occupato al piano di sopra dai Castagna/ Marzouk, anche perché presso la Stazione CC di Erba vi eranò tracce di continui contenziosi tra le due coppie.

Quella sera la coppia Bazzi/Romano non era comparsa, solo dopo le 2,30 il Maresciallo Nesti aveva suonato più volte alla porta della casa degli attuali imputati, fino a che finalmente Rosa Bazzi aveva aperto.

I due asserivano di essersi addormentati (nonostante il grave trambusto che si era prodotto), ai CC avevano omesso di chiedere cosa fosse successo, ed inoltre a quell'ora avevano messo in funzione la lavatrice. Richiesti di chiarire i loro movimenti quella sera, avevano immediatamente esibito uno scontrino della pizzeria Mc.Donald's di Como che era conservato nella borsa della Bazzi.

Queste circostanze avevano indotto sospetti negli inquirenti, che procedevano quindi a sequestrare gli indumenti dei coniugi, compresi quelli nella lavatrice e nei cesti posti all'interno ed all'esterno della lavanderia. Gli operanti provvedevano a chiedere l'intercettazione ambientale sull'auto e nell'abitazione dei predetti.

Si accertava altresì che Rosa presentava una ferita fresca ad un dito, mentre il marito aveva una ecchimosi sul dorso della mano sinistra ed una sull'avambraccio.

Sentiti in caserma, i coniugi Romano riferivano di essere andati verso le ore 20 a Como per vedere alcune vetrine del centro e poi di aver cenato da Mc.Donald's, facendo rientro a casa verso le 22,30 e le 23.

Dal controllo delle conversazioni in casa emergeva che mai i due parlavano dell'accaduto, mentre manifestavano preoccupazione circa il fatto che la loro casa fosse sotto controllo (tanto che volevano svitare il citofono); dalle conversazioni in auto non emergeva nulla di decisivo, se non una totale mancanza di pietà o di compassione per Raffaella, gettando ombre sul marito della stessa, aggiungendo "però quando noi andavamo dai carabinieri che dicevano quello che succedeva … va se alzavano il culo e venivano giù… eh se loro alzavano il culo non succedeva….".

Il giorno 26.12.2006, dopo che i due erano stati sentiti più volte dai Carabinieri, gli operanti chiedevano ai coniugi Romano di rifare in auto ed a piedi il percorso da loro fatto la sera dell'11.12.2006 da Erba a Como e ritorno. Mentre la vettura era parcheggiata a Erba presso il Comando CC, il c.re Fadda procedeva alle ore 23 ad eseguire rilievi tecnici all'interno dell'abitacolo: il *luminol* aveva dato segnali di sangue sulla portiera e sul battitacco lato guida, sulla maniglia per regolare il sedile e sulla parte destra del sedile passeggero, così che i CC procedevano alla repertazione con carta da filtro sterile e poi consegnavano i prelievi al CT dott. Previdere'.

Il 7.1.2007 veniva intercettata una conversazione nell'abitazione dei Romano, in cui Rosa chiede al marito "è andata male, eh?" ed aggiunge "io ho paura… come quella sera che siamo andati a Como".

Uno dei reperti prelevati dall'abitacolo della vettura portava ad evidenziare un profilo genetico complesso, costituito da una componente maggioritaria sovrapponibile al profilo genetico di Valeria Cherubini.

Inoltre, Mario Frigerio, sentito più volte con difficoltà a causa delle sue precarie condizioni fisiche, aveva riconosciuto in Olindo Romano il suo aggressore.

In data 8.1.2007 quindi si procedeva al fermo dei due imputati che inizialmente professavano la loro innocenza, ma in data 10.1.2007 rendevano ampia confessione, poi ritrattata in udienza dibattimentale (Romano all'udienza in data 18.2.2008, Bazzi all'udienza 3.3.2008), rendendo spontanee dichiarazioni, assumendo che essi avevano confessato a seguito di prospettazione di fortissimi sconti di pena, di avere incontri tra di loro durante la detenzione, di impunità per uno dei due .

La prima ad essere interrogata era stata Rosa Bazzi che si era assunta la responsabilità degli omicidi di Raffaella, della Galli e di Youssef, nonché della morte di Valeria Cherubini, tentando di scagionare il marito che l'avrebbe solo aiutata ad appiccare l'incendio ed ad aggredire il Frigerio.

Romano, dopo avere appreso che la moglie aveva confessato scagionandolo, rendeva al PM una versione diversa a sua volta assumendosi la responsabilità di tutto quanto successo, producendo una ricostruzione dei fatti giudicata dalla Corte di Assise inverosimile perché una persona sola non avrebbe potuto portare a termine tutti gli omicidi, tanto più che egli non sapeva riferire quanto poi risultava essere stato compiuto dalla moglie.

Alla fine, aveva descritto con termini rigorosi e che troveranno conferma quello che egli e la moglie avevano fatto la sera del fatto. Riferiva:
che egli era fuori nella corte a fumare quando era arrivata Raffaella con la madre ed il bambino a bordo della macchina del padre Castagna; le avevano lasciate salire in casa ed anche sua moglie era uscita, mettendosi, come lui, i guanti di tela bianca;
erano entrati nella casa dei Castagna, prima lui e poi Rosa, ed egli aveva colpito subito Raffaella, poi la madre, mentre Rosa era corsa dal bambino;
Rosa era tornata e lo aveva aiutato a finire Paola Galli, poi insieme avevano finito Raffaella;
nell'uscire aveva visto i coniugi Frigerio che stavano scendendo dal piano di sopra, e aveva chiuso la porta (evidentemente quella dell'alloggio Castagna), ma poi l'aveva riaperta perché c'era troppo fumo;
a quel punto aveva "preso" il Frigerio, colpendolo con la stanghetta di ferro, tenendogli una mano sul volto, poi aveva estratto il coltellino dalla tasca e lo aveva ferito alla gola;
mentre Rosa era "sulla signora Valeria" ,egli aveva raggiunto quest'ultima e con il coltellino le aveva dato una o due coltellate sulla testa;
avevano poi preso le armi usate, mettendole in un sacchetto di plastica che egli aveva con sé e poi in una borsa ed erano andati in lavanderia a lavarsi, fermandosi su un tappeto e cambiando tutti gli indumenti, comprese le scarpe;

indi avevano messo tutto, compreso il tappeto, in un sacco della spazzatura, salendo in macchina e dirigendosi presso il cimitero di Longone;
nei pressi vi è un lavatoio ove si erano lavati , poi avevano diviso in tre sacchi tutto quanto era stato messo nel sacco a casa, buttando uno dei sacchi nel cassonetto presso il cimitero e gli altri due in diversi cassonetti che indicava.

Rosa Bazzi, dopo aver sentito che il marito aveva narrato quanto successo, procedeva a rettificare la primitiva versione secondo la quale si era assunta la maggiore responsabilità dell'accaduto, narrando:
che aveva aspettato con il marito fuori della porta dell'alloggio che Raffaella salisse e Romano le aveva dato una sprangata in testa, la donna era caduta e sempre Romano aveva dato un'altra sprangata in testa alla Galli che seguiva la figlia:
Raffaella si era difesa morsicandole un dito e lottando con lei, Rosa, Olindo le aveva dato una sprangata e lei era caduta, dopo di che lei l'aveva accoltellata con un coltello da cucina;
la Galli si era messa a gridare ed allora lei l'aveva accoltellata, "gliene ho dato tantissimi, e idem la Raffaella";
aveva anche accoltellato il bambino, mentre il marito non aveva avuto alcuna parte nell'uccisione di Youssef, non l'aveva neanche toccato;
erano poi usciti , chiudendo la porta a chiave e mettendo le chiavi nel passeggino, ma a quel punto Olindo aveva detto che la Cherubini stava scendendo con il cane; era salita, aveva aperto la porta dei Castagna, era andata in cucina aprendo la finestra che dà sul balcone per il troppo fumo;
stavano uscendo i due coniugi Frigerio, e Olindo l'aveva picchiato mentre lei l'aveva colpito con il coltello; anche la Cherubini era stata picchiata dal marito con una sprangata e lei le aveva inferto una coltellata dietro la coscia, cosa che l'aveva fatta cadere a terra;
dopo tutto questo, erano andati in lavanderia, si erano spogliati ed avevano messo tutto in un sacco, indumenti, coltello e spranga, buttando via poi l'involucro in un cassonetto conosciuto da Olindo, anzi dopo che si erano lavati e cambiati avevano diviso gli indumenti in due sacchi e Olindo li aveva buttati in un cassonetto vicino al cimitero, a Longone, per andare a Canzo, in due posti diversi.

Dopo la duplice confessione, i due imputati avevano colloquiato, non accennando mai a pressioni ricevute da alcuno, ed anzi programmavano la loro vita in carcere, ove avranno la possibilità di incontrarsi, esprimendo fiducia nelle occupazioni che potranno svolgere in carcere; in data 12.1.2007, avanti al GIP confermavano le loro ammissioni di responsabilità; ancora il 6.6.2007 Rosa Bazzi chiedeva di essere interrogata ribadendo quanto era successo, anche se aggiungeva che il tutto era avvenuto per colpa di Marzouk che aveva abusato sessualmente di lei.

Riteneva il giudice che le confessioni sono attendibili per le seguenti ragioni:
le due dichiarazioni hanno divergenze minime;
non hanno potuto essere concordate tra i due ;

particolari narrati dai due imputati potevano essere noti solo a chi aveva commesso il crimine, perché all'epoca della confessione gli stessi non erano ancora noti.

Detti particolari sono:

uso della macchina del marito Castagna Carlo da parte di Galli Paola la sera del fatto: contrariamente a quanto accadeva di solito, la Galli, che normalmente usava la Panda per riaccompagnare a casa la figlia, quella sera usò la Lancia vecchio tipo del marito: sia Rosa che Olindo riferiscono che Raffaella arrivò con la madre ed il figlio sulla vettura del padre;

esatta posizione dei corpi delle vittime: i due imputati hanno sempre detto che la aggressione alle tre vittime Castagna/Galli/Youssef avvenne nell'appartamento, ove poi trovarono la morte, mentre le notizie diffuse dopo i fatti indicavano che il corpo di Raffaella era stato trovato sul pianerottolo; solo più tardi si apprenderà che era stato il soccorritore Bartesaghi a spostare il cadavere sul pianerottolo;

presenza di due cuscini vicino ai corpi di Raffaella e Galli Paola: Olindo racconta che Raffaella non è morta subito e che, per soffocarla, egli aveva preso un cuscino e glielo aveva messo sulla testa e che dopo, quando Raffaella e la madre sembravano morte, aveva dato fuoco; Rosa dice che poiché le due donne si lamentavano, aveva preso dei cuscini dal divano e li aveva appoggiati sopra il viso, premendo un poco quello sopra il viso di Raffaella; il M.llo Cappelletti ha fotografato i due cuscini quando ha proceduto ai rilievi e Gallorini ha riferito che, in sede di sopralluogo con Marzouk, questi aveva detto che non vi era nulla di spostato, eccetto due cuscini di forma quadrata che di solito si trovavano sul divano; il particolare dei cuscini non era stato divulgato in alcun modo;

dinamica dell'incendio appiccato all'interno dell'appartamento Castagna: i due imputati avevano descritto i punti di innesco all'interno dell'appartamento facendo riferimento a particolari che all'epoca delle dichiarazioni erano "inediti", dato che il risultato degli accertamenti tecnici era stato depositato in Procura il giorno prima e non era stato ancora divulgato;

ricostruzione dell'aggressione a Mario Frigerio: Olindo dice di aver visto la coppia Frigerio scendere dal piano superiore quando ha aperto la porta dell'alloggio Castagna, dopo che lui e Rosa avevano ucciso i tre membri della famiglia, richiudendola subito alla loro vista e poi riaprendola perché c'era troppo fumo; aveva steso il Frigerio faccia a terra, aveva perso l'arma che impugnava, il coltello, ed allora aveva estratto un coltellino che teneva in tasca e aveva colpito l'uomo all'altezza del collo con la mano destra; poi con la stanghetta l'aveva percosso due o tre volte alla testa, o forse alla spalla; la scena è la stessa come l'ha descritta Mario Frigerio, subito dopo essere uscito dal coma;

esatta descrizione dell'aggressione a Valeria Cherubini, quando non era stata ancora ricostruita dagli inquirenti: entrambi i dichiaranti hanno detto che i colpi alla donna erano stati inferti solo sul pianerottolo del primo piano o, al più, sui primi gradini che portavano al piano superiore; Olindo dice che, dopo avere ferito il Frigerio, aveva visto Rosa che tappava la bocca alla Cherubini, per non farla gridare; lui si era avvicinato e aveva dato due o tre coltellate; i corpi dei Frigerio erano rimasti lui sulla porta di casa della Raffaella, e la moglie che strisciava ed era riuscita a salire di qualche gradino; Olindo pensava che fosse morta, mentre la moglie dice che la donna si lamentava e tentava di salire; le risultanze hanno accertato, contrariamente a quanto era emerso dalle prime indagini, che la donna non era stata inseguita nel suo appartamento e ivi colpita;
sul punto la difesa a mezzo del proprio CT prof.Torre ha cercato di dimostrare che la donna era stata inseguita fino all'interno del suo alloggio e là ferita perché gli abiti non erano imbrattati nella parte alta del corpo, cosa che avrebbe dovuto avvenire se le maggiori ferite al capo fossero state inferte quando si trovava ancora sul pianerottolo; il giubbotto, trovato a pochi passi dal cadavere, aveva pochi tagli rispetto alle ferite riportate e ciò dimostrerebbe che l'aggressore si era premurato di togliere l'indumento per colpirla con più efficacia; vi era un evidente segno di coltellata sulla tenda che si trova vicino al corpo, segno che è stata colpita all'interno del locale; le tracce di sangue sulla tenda sono da schizzo, a seguito dell'aggressione avvenuta nei pressi della tenda stessa:
a queste considerazioni la sentenza replica che il sangue può essere stato lavato sulle scale dall'acqua gettata dai Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio; la donna aveva cercato di tamponare le ferite con un fazzoletto ed una sciarpa che sono stati rinvenuti accanto al cadavere intrisi di sangue; è ragionevole che la Cherubini stessa si sia tolta il giubbotto, che portava probabilmente già aperto, perché si sentiva soffocare; sulla tenda non vi è segno di coltellata, ma caso mai di uno strappo provocato dalla Cherubini che aveva tentato di aggrapparsi ad essa; il sangue trovato sul tessuto è da imbrattamento, mentre nell'appartamento Castagna vi sono molte macchie di sangue da schizzo, nell'appartamento dei Frigerio vi sono essenzialmente macchie da imbrattamento, tutte localizzate nelle vicinanze del corpo; sul pianerottolo è stata rinvenuta parte della protesi dentaria della Cherubini; inoltre tracce del sangue della donna si trovano sul giubbotto di Raffaella Castagna, certamente rimasto al primo piano, sotto forma di tracce sul muro ed attorno alla porta di ingresso dei Castagna, ed anche su un triciclo per bambini sito all'ingresso della stessa porta; ancora, tracce di sangue poi partono dal pianerottolo del primo piano ed arrivano sino al punto ove si trova il corpo, sotto forma di gocce e di sfregamenti e spalmature sull'interruttore della luce, sul citofono dei Ramon, vicini di casa dei Castagna, sul pilastro posto verso l'appartamento Ramon; tracce di mani che si appoggiano si trovano poi lungo la rampa di scale che porta al piano superiore, mentre non ci sono tracce di altro tipo che manifestino che la signora era stata inseguita dall'aggressore fino alla sua casa (sulla scala non era stata gettata l'acqua per spegnere l'incendio e vi erano solo macchie di fuliggine, così che un passaggio di perone diverse dalla predetta avrebbero dovuto rivelarsi); l'appartamento Frigerio poi non era stato toccato

dall'incendio e non presentava alcun segno di colluttazione; l'unica impronta estranea, trovata sul cuscino del divano riverso a terra si spiega con l'orma di un Vigile del fuoco entrato per soccorrere;
anche la posizione del corpo, di difesa, contrasta con un'aggressione in quel locale, mentre è compatibile con l'ultimo sforzo che ha fatto per aggrapparsi alla tenda e cercare di aprire la finestra;
la perizia del dott. Scola conclude che la Cherubini è sopravvissuta alle lesioni subite e la morte è imputabile al trauma cranico i cui effetti furono esaltati dall'ossido di carbonio, avendo la predetta avuto il tempo di inalare fumo nei bronchi; il fatto che la donna fosse viva all'arrivo dei primi soccorritori è provata dai lamenti uditi dal Ballabio e dal Bartesaghi; in quel momento gli aggressori non avrebbero avuto alcuna via di fuga dall'appartamento mansardato,
Olindo ha detto di aver ferito al capo la Cherubini con un coltello la cui lama era danneggiata e dondolava: all'inizio il CT Scola aveva detto che era stata attinta da un corpo contundente, mentre successivamente, a seguito dei rilievi del CT della difesa Torre aveva detto che effettivamente si riscontravano ferite da arma da taglio, di forma triangolare, come quella di lama da coltello;
infine, è stata riscontrata la ferita alla coscia di cui parla Rosa, descritta dal CT "una ferita da punta e taglio di 3.2 cm. in regione sottoglutea sx".

Riscontri alle confessioni degli imputati venivano elencati nella sentenza:
Romano, che lavorava quale operatore ecologico, conosceva l'ubicazione di tutti i cassonetti della zona e quando gli stessi venivano svuotati;
i focolai dell'incendio localizzati dai periti nella camera da letto e nella camera del bambino con innesco nel lettino e nel cesto dei giochi, sul corpo della Raffaella e della Galli, sulla pelle delle quali vi erano tracce di un accelerante, probabilmente un accendi fuoco, non rinvenuto invece sugli indumenti delle vittime; il CT aveva invece rinvenuto residui di alcool etilico profumato sui resti carbonizzati dei libri sparsi sul letto matrimoniale e nella camera del bambino : i due imputati hanno ammesso che l'incendio era stato appiccato in due punti dell'appartamento Castagna, nella camera matrimoniale ed in quella del bambino, e che avevano preso i libri che si trovavano nello scaffale in corridoio buttandoli sul letto (sul punto la sentenza annotava che questi particolari non potevano essere conosciuti se non da chi aveva partecipato ai fatti).

La sentenza sottolinea la inconsistenza della ritrattazione per la inverosimiglianza del racconto e delle ragioni addotte per giustificare la precedente confessione, anche perché gli ufficiali di P.G. M.lli Cappelletti e Finocchiaro che, secondo gli imputati, avrebbero prospettato loro quei vantaggi in caso di confessione, li hanno totalmente smentiti.

Del resto, i due imputati, che avevano manifestato l'intenzione di arrivare ad una confessione, erano stati lasciati un momento soli per un breve colloquio, peraltro intercettato, prima dell'arrivo del PM che doveva procedere al loro interrogatorio:

essi non hanno manifestato nella loro conversazione di aver ricevuto alcuna pressione. Anzi Rosa Bazzi si dichiara contenta di aver fatto quel passo.

Come, nessun accenno alle presunte pressioni subite dai marescialli Cappelletti e Finocchiaro fece al difensore ed al PM il Romano, che era stato il primo a chiedere di voler confessare il crimine.

La cosa più rilevante, secondo la sentenza, è che le due confessioni sono perfettamente sovrapponibili senza che i due imputati abbiano potuto parlarsi e concordare le versioni; si rileva poi la tardività delle ritrattazioni, fatte la prima volta all'udienza preliminare (ove peraltro non si accenna alle pressioni subite) e poi al dibattimento, senza volersi sottoporre ad un interrogatorio.

Romano afferma che i particolari del fatto li aveva appresi dai media e dalle ricostruzioni dei giornali, ma il giudice invece si sofferma su alcuni particolari mai divulgati ed invece riferiti dall'imputato nella confessione, e che hanno trovato conferma negli accertamenti eseguiti.

Spiegava la sentenza che l'idea della ritrattazione aveva preso corpo a partire dall'aprile 2007, con una progressiva insofferenza degli imputati verso il loro difensore, mentre in precedenza nelle lettere spedite dal carcere (ad un religioso di loro conoscenza), negli appunti fatti dal Romano sui libri letti in carcere (una Bibbia), nei colloqui con gli psicologi e psichiatri e con gli altri detenuti (si cita il teste Tavaroli) sempre essi avevano confermato a se stessi ed ai loro interlocutori il loro coinvolgimento nella strage, a cui erano stati indotti per far cessare i continui soprusi che avrebbero subito dalle vittime.

Dal maggio 2007 negli appunti di Romano si scorgono i mezzi che intende usare per scagionare sé e la moglie, attraverso campagne di stampa, il seminare dubbi ed incertezze.

Le indagini medico legali furono svolte dal CT del PM dott. Scola che intervenne subito sul luogo, alle ore 23 dell'11.12.2006, depositando poi un primo elaborato peritale prima delle confessioni degli indagati (8.1.2007) completando poi l'elaborato il 7.2.2007.

Da esso si ricava:

che <u>Youssef</u> fu attinto da due ferite da punta e taglio di cui una superficiale in zona sottoclaveare destra ed un'altra mortale in sede sottomandibolare sinistra, la prima inferta dal basso verso l'alto , la seconda da sinistra verso destra, così che si deduce che l'arma è stata azionata con direzione obliqua rispetto alla cute, con incisione della carotide: il bambino quindi doveva essere stato colpito mentre era in piedi; dalle ferite riportate agli arti, al volto, alle dita, risulta che il piccolo si era opposto prima di essere colpito a morte sul divano del soggiorno ove il suo

corpo era stato rinvenuto; vi erano anche segni di afferramenti o comunque di compressione sia al braccio destro che al volto;
Rosa aveva spiegato che era stata lei ad aggredire il bambino e che, mentre costui era in piedi sul divano, era riuscito a bloccarlo comprimendogli la mano destra sul volto in modo tale da spingere indietro la testa, così che il collo era scoperto ed ella con la mano sinistra gli aveva inferto la coltellata mortale con un gesto che andava da sinistra a destra; Olindo non aveva neppure toccato il bambino, mentre lei si era accanita contro lo stesso perché piangeva;

che Raffaella era stata la prima ad essere aggredita e Paola Galli la seconda, entrambe con un corpo contundente al capo che provocò la perdita di coscienza a seguito di lesioni cerebrali con lacerazione dell'encefalo, lesioni provocate con notevole forza dato che era stato frantumato il tavolato osseo; entrambe poi presentavano al collo una ferita da taglio da "scannamento" e molte ferite da punta e taglio soprattutto al capo ed al collo, oltre che altre tra il torace e l'addome (Raffaella 14 ferite tra capo e collo e 4 tra torace ed addome; Paola 12 ferite tra capo e collo ed 1 tra torace ed addome); dette ferite non erano inferte con forza perché molto superficiali e senza interessamento di organi profondi, tanto che si poteva dedurre che l'aggressore fosse mancino e che fronteggiasse le vittime:
era stata usata molta maggior forza nel colpire con l'arma contundente, così che risultava che gli aggressori dovevano essere due, che le vittime fossero state stordite con i primi colpi in testa, poi fossero state attinte dalle coltellate e indi finite con altri colpi di corpo contundente quando non avevano più possibilità di difendersi;
sia Rosa che Olindo avevano detto che ad aggredire le donne era stato il marito con la spranga, prima Raffaella e poi Paola, mentre Rosa si accaniva su Youssef, e poi entrambi si erano di nuovo rivolti contro le due donne, Rosa usando il coltello da cucina e Olindo usando la spranga;

che Valeria Cherubini aveva subito lesioni traumatiche con lo stesso tipo di corpo contundente usato per colpire le altre due donne, oltre a numerose ferite da punta e taglio, nessuna delle quali mortale (n.8 ferite lacero contuse, e 6 ferite da taglio; n.16 ferite al torace ed all'addome, n.12 ferite alla mano destra ed 1 ferita in regione sottoglutea sinistra); presentava una ferita da scannamento prodotta dalla stessa arma utilizzata per le altre vittime, ma – diversamente dalle altre due donne - riportava molte più ferite da difesa, alla mano sinistra, alla schiena, piccole ferite al volto, il che prova che l'aggressione era durata di più e che ella aveva tentato di difendersi; dalla ferita al fianco sinistro si poteva ricavare che il feritore fosse mancino;
anche queste risultanze concordavano perfettamente con quanto riferito dai due imputati e cioè che, mentre Olindo era a cavalcioni su Mario Frigerio, Rosa si era lanciata contro la moglie, iniziando a colpirla alla gola, fino a che Olindo non era intervenuto a colpirla con il corpo contundente e con un coltellino che si era danneggiato;

mentre la Cherubini stava cercando di salire la scala, Rosa l'aveva accoltellata alla gamba sinistra, mentre la donna cercava di difendersi con le mani.

Il numero dei colpi inferti, il tempo breve in cui si erano consumati i fatti induceva a ritenere che gli aggressori fossero più di uno: in proposito Frigerio diceva che, mentre subiva la aggressione, aveva la percezione che un'altra persona si accanisse contro la moglie.

Dal tipo di colpi il CT deduceva poi:
che gli aggressori fossero di altezza diversa, più alto quello che aveva colpito le donne con il corpo contundente, più basso quello che aveva dato le coltellate;
inoltre che uno dei due fosse mancino;
che gli autori non avessero agito a mani nude, a seguito delle impronte delle dita della mano sul volto di Youssef e perché sotto le unghie delle vittime non era stata rinvenuta alcuna sostanza;
che le armi da punta e taglio fossero due, di cui una più grande dell'altra;
che uno dei coltelli fosse un coltello da cucina;
che il corpo contundente, robusto e pesante, fosse dotato di uno spigolo smusso che ha non avuto un effetto di taglio.

Anche questi dati confermavano che Olindo e Rosa potevano essere gli autori perché Olindo è più alto di Rosa, entrambi hanno dichiarato di avere indossato dei guanti di tela, di avere utilizzato lei un coltello da cucina e lui un coltellino più piccolo ed una spranga di ferro ricoperta con un tubo di gomma; inoltre la Bazzi è risultata essere mancina, tanto che in udienza ha messo una firma scrivendo con la mano sinistra.

Accanto a questi elementi sopra indicati, la corte di assise elencava altre prove a carico di Romano e Bazzi, e cioè la macchia di sangue attribuibile a Cherubini Valeria sulla vettura di Romano ed il riconoscimento di Olindo da parte del Frigerio.

Circa il primo elemento, si rilevava che il *luminol* aveva dato esito positivo su quattro punti dell'autovettura, sulla portiera sinistra tra la maniglia e la griglia del diffusore sonoro; sulla maniglia che consente la regolazione dell'altezza del sedile del conducente, sul battitacco lato conducente, sulla parte sinistra del cuscino di seduta del lato passeggero.

Il CT dott. Previdere' ha concluso che a uno solo di detti punti corrispondeva una natura ematica, quella sul battitacco lato guida: veniva estratto il profilo genetico con caratteristiche perfettamente sovrapponibili a quelle della Cherubini (mentre risultato più incerto dava la comparazione con il DNA di Frigerio): si contestava da parte della difesa che la traccia poteva essere stata portata sull'auto da uno degli operanti che aveva proceduto ai rilievi e che aveva calpestato il sangue della vittima, ma l'osservazione era ritenuta infondata perché i CC che

avevano ispezionato la vettura la notte della strage non erano passati prima sulla scena del delitto e la vettura del Romano era parcheggiata fuori della Corte e perché l'ispezione era stata solo dall'esterno. Lo stesso era avvenuto per la ispezione fatta dai CC mentre i due imputati erano in caserma a rendere spontanee dichiarazioni.

Lo stesso Romano in sede di confessione indicava che da Mc Donald's entrambi erano andati in bagno per vedere di cancellare eventuali macchie di sangue e che lui aveva lavato due o tre macchie sotto il piede, forse cadute dalla testa.

Veniva esclusa la possibilità che la macchia fosse stata portata involontariamente dagli stessi imputati nei giorni successivi al fatto, dato che vi era sangue nella stessa corte, perché il getto dell'acqua da parte dei pompieri avrebbe dovuto causare la diluizione della traccia, con impossibilità di estrazione del DNA.

Quanto al riconoscimento di Olindo da parte del Frigerio, in motivazione si sottolinea la lucidità e precisione del racconto del teste: quella sera pochi minuti prima delle 20 la moglie era uscita per portare a spasso il cane, ma era subito rientrata perché aveva sentito delle urla al piano sottostante, dopo circa 10,15 minuti era subentrato il silenzio e la donna aveva deciso di uscire, rientrando perché aveva visto del fumo uscire dall'alloggio sottostante. Quindi con il marito, lasciando aperta la porta del loro appartamento, erano scesi, il marito davanti e lei dietro, vedendo che si era aperta la porta di casa Castagna e dietro ad essa aveva riconosciuto Olindo; la porta era stata subito richiusa ed egli, pensando che ci potesse essere bisogno di aiuto, aveva proseguito, ma la porta era stata riaperta ed egli era stato brutalmente aggredito, preso per il collo, buttato faccia a terra e colpito da quell'uomo che si era messo cavalcioni su di lui, mentre la luce temporizzata sulle scale si stava spegnendo.

Intanto sentiva le urla di invocazione di aiuto della moglie: girando il capo, aveva visto che il suo aggressore estraeva dalla tasca un coltello con il quale l'aveva colpito all'altezza del collo .

Non aveva più sentito i lamenti della moglie ed era incapace di muoversi, fino a che erano arrivati i soccorritori, ai quali a gesti aveva fatto presente che la moglie doveva essere al piano superiore. Indi aveva perso conoscenza.

In dibattimento aveva detto di aver riconosciuto, all'apertura della porta dei Castagna, il Romano, ma pensava che fosse lì per aiuto; spiegava perché all'ospedale non aveva fatto subito il nome del suo aggressore, perché non riusciva ad esprimersi e voleva capire perché il vicino gli aveva fatto una cosa del genere. La difesa ha sostenuto che le risposte date in ospedale dal teste il 20.12.2006 erano fortemente suggestionate da domande suggestive, condizionando il suo ricordo e convincendolo della bontà del ricordo.

Osserva la Corte che, ascoltando direttamente la registrazione del colloquio intervenuto il 15.12.2006 tra il Frigerio ed il PM dott. Pizzotti, è emerso il nome di Olindo nel contesto di una frase che rende il significato della citazione indiscutibile (fg. 196).

L'indicazione del nome di Olindo quale suo aggressore era poi stato ribadito dal teste il 26.12.2006 ed anche nel colloquio con i figli, interamente registrato, nella stessa data e poi ribadito nell'esame del 2.1.2007, in cui aveva spiegato il perché delle sue esitazioni nel fare il nome ("volevo essere proprio sicurissimo ").

Quindi, concludeva il giudice di primo grado, era del tutto attendibile quanto dichiarato dal Frigerio in ordine alla attribuzione del fatto al Riomano.

Venivano poi elencati ulteriori elementi di conferma della colpevolezza dei due imputati, definiti di contorno:
il portoncino della porta di ingresso della palazzina dove abitavano i Castagna ed i Frigerio poteva essere aperto dall'esterno solo da chi aveva la chiave, ma secondo quanto riferito dal Frigerio il portoncino restava quasi sempre aperto; risultava comunque che i Romano erano in possesso delle chiavi;
tutto porta a ritenere che gli autori del fatto siano scesi dalle scale, dovendosi escludere che fossero state utilizzate le possibili altre vie di fuga: invero, tutte le finestre di casa Frigerio erano chiuse dall'interno; gli abbaini erano ad una altezza tale da non essere raggiungibili se non attraverso l'utilizzo di una pedana o di un rialzo, ma nulla di questo genere è stato rinvenuto; gli abbaini stessi erano stretti ed inoltre davano su un tetto spiovente ed impraticabile perché privo di punti di appiglio; peraltro non erano state rinvenute tracce di passaggio di persone fuori degli abbaini, che risultavano tutti chiusi;
il terrazzo di casa Castagna non rivelava alcun segno di presenza umana ed era in perfetto ordine, ed era stata la Bazzi a dire di avere aperto la porta della cucina che dà sul balcone perché c'era troppo fumo;
ove gli aggressori fossero soggetti diversi dagli attuali imputati, non vi era ragione per non uscire dal terrazzo di casa Castagna che dà su via Diaz, onde evitare il pericolo di essere visti;
l' aggressione dei coniugi Frigerio si spiega con la necessità per i coniugi Romano di evitare che persone che li conoscevano potessero testimoniare ;
manca ogni traccia della fuga degli assassini fuori della corte di via Diaz, dato che l'ultima traccia del sangue della Cherubini è stata trovata sulla maniglia interna del portoncino di uscita dalla palazzina, segno che gli aggressori sono scesi per la scala ed usciti da quel portoncino;
quindi, solo chi aveva la possibilità di lavarsi, cambiarsi, disfarsi delle armi e dei vestiti, poteva evitare tracce compromettenti, e la distanza tra il portoncino di ingresso della palazzina e la lavanderia dei Romano è di soli circa trenta passi;
altro elemento è il fatto che Frigerio descrive per sommi capi l'abbigliamento del suo feritore, non ricordando che indossasse un piumino o un giaccone: essendosi

ai primi di dicembre, alle 20, appare singolare che persone che vengono dall'esterno non indossino indumenti pesanti.

Sul movente, la Corte ripercorre il succedersi dei contrasti, dei dispetti reciproci sfociati in querele intercorsi tra i Romano ed i Castagna, soprattutto Raffaella, vista come colei che prendeva in giro Rosa, che si sentiva più forte, che le metteva le mani addosso. Due giorni dopo i fatti ci sarebbe stata l'udienza per il processo di percosse, diffamazione, ingiurie e minacce a carico della coppia Romano in danno di Raffaella Castagna.

Anche dagli appunti di Romano sulla Bibbia emerge un senso di progressiva frustrazione ed insoddisfazione che aveva invaso la coppia, chiusa nella solitudine per mancanza di relazioni amicali e parentali, che, secondo la Corte di assise, si è tradotto in un progetto di annientamento.

In relazione all' alibi costituito dall'andata a Como e dalla cena da Mc Donald's, gli stessi imputati hanno detto di essersi messi d'accordo su quello che dovevano dire, mettendo via lo scontrino che "era importante quella sera lì"..., tanto è vero che subito Rosa lo consegnò ai CC che li stavano esaminando la sera stessa della strage.

Ripercorrendo i tempi dei fatti, la sentenza data i fatti come realizzati dalle ore 20 circa alle ore 20,25 dell'11.12.2006, così che gli imputati hanno avuto un'ora e dieci minuti per raggiungere la lavanderia, cambiarsi gli indumenti, mettere tutto in tre sacchi, raggiungere la vettura parcheggiata appena fuori della Corte, dirigersi verso Como fermandosi a gettare i sacchi in tre cassonetti diversi, parcheggiare a piedi in via Lecco di Como, raggiungere il Mc Donald's, consumare una cena veloce e rientrare in casa verso le 22, quando parcheggiarono la vettura in Piazza del Mercato.

La difesa ha prospettato un'ipotesi alternativa che attribuirebbe la responsabilità dell'accaduto a persone estranee alla corte, da ricercarsi tra i nemici di Azouz Marzouk. Pochi giorni prima del fatto Rosa avrebbe detto ai signori Arcaini/Messina che nei giorni precedenti la Cherubini aveva visto due sconosciuti fuori della porta della sua abitazione e si era spaventata, tanto da voler convocare un'assemblea del condominio per far eseguire la riparazione del portone d'ingresso. Detta circostanza è stata però esclusa sia dai figli della coppia Frigerio e dallo stesso Mario Frigerio, così che la cosa appare un tentativo maldestro di depistaggio.

Altro elemento a favore degli imputati sarebbe la mancanza di tracce di sangue nel percorso che parte dal portoncino all'abitazione dei Romano, ma si deve tener conto dell'elevato grado di compromissione della scena del crimine a causa dell'intervento delle pompe dei Vigili del Fuoco. E della possibilità che i Romano

abbiano adottato cautele per non lasciare tracce nel tratto di cortile che portava a casa loro (ipotizza il giudice che potevano essersi tolte le scarpe)

Terzo elemento che potrebbe scagionare i Romano è dato dai tempi come ricostruiti in sentenza, perché in poco più di 20' era impossibile portare a termine gli atti efferati di quella sera, tanto più che l'inquilino del piano terra aveva riferito di aver sentito rumori provenienti dal piano di sopra alle ore 18,30: ne discende, secondo la difesa, che gli aggressori fin da quell'ora si erano introdotti nella casa Castagna per attendere Raffaella ed i familiari. Ma rileva la Corte di assise che né la porta né le finestre presentano alcun segno di forzatura, e che i rumori sentiti da Abdulkarim, l'inquilino del piano terra, potevano provenire dall'appartamento confinante con i Castagna, quello dei Ramon che proprio a quell'ora avevano ricevuto la visita del figlio.

E' stata ritenuta l'aggravante della premeditazione perché nella confessione gli imputati hanno detto di aver pensato già da tempo alla eliminazione dei vicini, sin da quando avevano ricevuto l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace di Erba per i reati di ingiurie e percosse per l'udienza del 13.12.2006: la convinzione degli imputati era che essi avessero ragione e quindi il fatto di essere citati per rispondere di reati era stata la scintilla che aveva scatenato l'idea di dare una lezione alla Raffaella ; per un mese avevano tenuto d'occhio i vicini per controllarne i movimenti per "andare su, legnarli e poi andarcene…"

Già due volte avevano tentato di passare all'azione, appostandosi vicino alla porta dei Frigerio, ma la prima volta la Castagna era entrata molto velocemente in casa e non vi era stata la possibilità di intervenire, e la seconda volta lei era arrivata con il padre, ma si erano chiusi dentro e quindi la cosa era stata rinviata.

La sera del fatto le armi, i guanti, l'accelerante per l'incendio erano già pronti da tempo, inoltre l'erogazione di energia elettrica nell'appartamento dei Castagna era stata interrotta alle ore 17,45, mediante distacco manuale del contatore: Rosa sul punto è contraddittoria, ma Olindo afferma che era stato lui a staccare il contatore quando era già buio.

Ora, non potevano essere stati che i Romano a staccare la luce sia perché il fatto era funzionale al loro progetto, favorendo l'effetto sorpresa dei Castagna e rendendo più facile l'aggressione; a quell'ora i coniugi erano in casa, solo i condomini della Corte avevano la chiave dell'armadietto in metallo dove sono custodi i contatori, già in precedenza i Romano avevano staccato la luce dei vicini durante un litigio.

Inoltre, anche il fatto che la macchina fosse parcheggiata fuori del cortile, come riferito dal teste Lazzarini e dallo stesso Romano – diversamente da quanto facevano di solito, posteggiando in cortile – era un elemento della programmazione dell'allontanamento dopo il fatto, tanto più che la loro palazzina

era defilata rispetto alla "palazzina del ghiaccio" ove è l'appartamento dei Castagna, consentendo loro di allontanarsi anche se subito fossero arrivati i soccorritori.

Pertanto, sono emersi tutti gli elementi di prova dell'aggravante della premeditazione, sia quello materiale che psicologico.

In ordine alla imputabilità di entrambi gli imputati, durante il dibattimento era stata richiesta una perizia psichiatrica, ma la Corte aveva respinto la richiesta, non essendo emerso uno stato morboso o nevrosi o psicopatie talmente rilevanti da determinare un assetto psichico incontrollabile ed ingestibile. Non vi sono manifestazioni di malattie mentali o disturbi che abbiano comportato una degenerazione della sfera volitiva o intellettiva della coppia, anche nel loro passato non si è evidenziata alcuna patologia psichiatrica. Durante il processo essi hanno manifestato capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, senza che mai si evidenziassero comportamenti incongrui con le guardie o i compagni di detenzione.

Anche dai diari clinici del carcere, che riportano l'esito di innumerevoli visite psichiatriche effettuate sia a Rosa che a Olindo, non si deducono condotte o altro che facciano dubitare della piena capacità di intendere e di volere degli imputati, mai sottoposti ad alcuna terapia farmacologica.

Le differenti conclusioni a cui è pervenuta la CT della difesa dott. Chieppa non sono condivisibili, sia perché la predetta non ha mai visto gli imputati sia perchè ha basato le sue valutazioni sugli atti e sui verbali.

Sussiste poi l'aggravante della minorata difesa in ordine alla uccisione di Youssef, piccolo di due anni, rimasto privo della protezione della madre e della nonna.

In ordine al trattamento sanzionatorio, si è ritenuta la continuazione fra tutti i reati compiuti nella prima fase dell'aggressione ed aventi quali oggetto Raffaella, Paola Galli e Youssef, sia dal punto di vista della materialità del fatto sia dal punto di vista dell'intensità del dolo, ed altresì il vincolo della continuazione fra l'omicidio di Valeria Cherubini e il tentato omicidio di Mario Frigerio, fatti non programmati nella ideazione,

La pena è stata quindi inflitta per i due reati continuati: quella dell'ergastolo, considerato più grave l'omicidio di Youssef, per il capo a), aumentata per effetto dei capi b), c),f) e g) con l'isolamento diurno per anni due; altro ergastolo per il delitto di cui al capo d) ed e) con isolamento diurno per anni uno. Ex art. 72 c.p. ciascuno dei due imputati è quindi condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

Seguono le pene accessorie e la condanna al risarcimento dei danni alle parti civili: euro 60.000 a Azouz Marzouk, 10.000 alle parti civili Marzouk Sadok e Ferchichi Ep Marzouk Souad, euro 300.000 a Mario Frigerio, euro 100.000 a Frigerio Elena ed Andrea.

L'APPELLO

La difesa di entrambi gli imputati interponeva appello con atto tempestivamente depositato: nella esposizione si tratta dei singoli argomenti trattati, i cui titoli vengono qui di seguito elencati., partendo dall'appello principale e seguendo per argomenti le successive memorie e motivi nuovi.

Con il principale atto di appello si chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, gli imputati venissero assolti ex art. 530 c.p.p. da tutti i reati ascritti.

In subordine, si chiedeva di disporre perizia psichiatrica sui predetti al fine di accertare la loro capacità di intendere e di volere e quindi assolverli da tutti i reati.

I motivi nuovi elencati e sviluppati nelle successive memorie sono poi descritti nei capitoli che seguono.

1. **Confessioni e ritrattazioni**
2. **La capacità di intendere e di volere degli imputati**
3. **Il riconoscimento e la deposizione di Mario Frigerio**
4. **La traccia ematica sul battitacco della Fiat Arosa**
5. **Le cause della morte delle quattro vittime**
6. **Le prove scientifiche**
7. **Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**
8. **La pista alternativa**
9. **I motivi aggiunti depositati il 19.4.2010**

CONFESSIONI E RITRATTAZIONI

1.a Dopo aver ripercorso quanto si era presentato ai soccorritori la sera del fatto, all'atto dell'intervento prima dei Vigili del Fuoco e poi dell'ambulanza e dei Carabinieri, osserva l'appellante che fin dall'inizio negli inquirenti si era formata la convinzione che autori del fatto fossero i coniugi Romano, convinzione che poi avrebbe percorso tutto il prosieguo degli accertamenti, portando a risultati errati.

Si rileva che il primo elemento che mette in dubbio la responsabilità dei predetti è il fatto che Abdulkarim, che abita al piano sottostante a quello dei Castagna, alle 18,30 ha sentito dei passi nell'alloggio sito al piano di sopra: ciò escluderebbe che

le persone introdottesi nella casa di Raffaella Castagna fossero Rosa e Olindo che non avevano le chiavi dell'appartamento.

Lo stesso Ballabio indica le ore 20,20, da lui viste sul display della TV, come il momento in cui esce sul ballatoio per sbattere la tovaglia e si accorge del fumo che promana da casa Castagna, chiedendo l'aiuto del vicino Bartesaghi. La moglie di quest'ultimo telefona al 118 e la chiamata risulta essere stata effettuata alle ore 20,29.

Nell'attesa dei Vigili del Fuoco i due spostano la Lancia K del padre Castagna, posteggiata davanti all'ingresso dello stabile, con le chiavi inserite. I testi riferiscono che a quell'ora non c'è nessuno nell'appartamento dei Romano, le luci erano spente e non si sentivano rumori. I coniugi fanno rientro verso le 22,30, parcheggiando la vettura in piazza Mercato, non essendo possibile percorrere la via Diaz ed entrano nella corte a piedi, incontrando i vicini ed apprendendo ciò che è successo.

Il trambusto dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e vicini dura fino circa alle tre di notte.

Rileva la difesa che subito i sospetti si erano appuntati da parte del Lgt. Gallorini sui due coniugi perché non avevano subito aperto la porta quando i CC avevano suonato e perché la lavatrice era in funzione, mentre loro dicevano che stavano dormendo; inoltre, Rosa aveva subito mostrato lo scontrino della consumazione da Mc Donald's.

I due Romano vengono accompagnati in caserma ed ivi trattenuti per tutta la notte ed il pomeriggio seguente e, nella loro assenza, vengono perquisiti l'alloggio e l'autovettura con esiti negativi; Rosa presenta una leggera ecchimosi su un dito e Olindo una altrettanto leggera ecchimosi al braccio, lesioni incompatibili con la commissione del fatto.

1.b Non è vero che Rosa e Olindo non parlano fra di loro della strage (pag.36/37 atto app.) in quanto dalle intercettazioni risulta che ne parlano con i Ramon, inquilini vicini di casa dei Castagna, con una amica che aveva fatto loro visita, con Daniela Messina con la quale commentano i fatti e gli articoli di giornale; menzionano Frigerio ed esprimono il desiderio di andarlo a trovare in ospedale.

Inoltre nelle prime dichiarazioni non si contraddicono circa la loro andata a Como e quanto hanno fatto durante la serata. Infine, non sono preoccupati per lo sviluppo delle indagini tanto che non ritengono di dover andare da un avvocato.

Le espressioni poco cortesi che essi usano parlando di Raffaella si spiegano con i pregressi rapporti non buoni e con le voci correnti a Erba, secondo cui – se la

donna non si fosse unita ad uomo che talvolta finiva in galera – non sarebbe successo nulla.

1.c Quanto alla ritrattazione delle confessioni rese il 10.1.2007, ritrattazioni fatte alla udienza preliminare, dal Romano quando ancora non si aveva notizia dell'esito degli accertamenti del RIS, si sottolinea che egli non aveva conoscenza dell'esito positivo di essi (secondo il RIS i profili genetici relativi alle vittime erano stati ottenuti solo da tracce e reperti acquisiti sulla scena del crimine, mentre quelli degli indagati sono stati ottenuti da oggetti e tracce acquisiti nel loro appartamento o in autovetture nella loro disponibilità).

L'accertamento tecnico del RIS era irripetibile, ma il PM aveva dichiarato che non intendeva utilizzarlo: si trattava però di elemento a favore degli imputati e quindi doveva essere tenuto in conto.

1.d La ritrattazione delle confessioni del 10.1.2007 fatta da Olindo e Rosa all'udienza preliminare e la loro protesta di innocenza è stata fatta "al buio", cioè quando i risultati delle prove scientifiche del RIS sui reperti, che avevano dato esito negativo circa tracce degli indagati sulla scena del crimine, non erano ancora noti (sono stati depositati il 9.10.07 e messi a disposizione dei difensori solo il giorno dopo).

1.e In ordine alle <u>dichiarazioni confessorie del 10.1.2007</u>, ripercorre l'appellante il succedersi degli interrogatori:

l'8.1, dopo il fermo, i coniugi Romano vengono interrogati dal magistrato e negano il loro coinvolgimento, senza avere contatti con il difensore;
il 10.1.2007, entrano in carcere i m.lli CC Finocchiaro e Cappelletti per prendere ai detenuti delle impronte digitali richieste dal RIS (il Tenente ha chiesto l'autorizzazione per Cappelletti, mentre Finocchiaro non aveva alcuna autorizzazione);
al dibattimento, il teste Cappelletti ha detto di avere incontrato Olindo, avendo un colloquio di qualche minuto, nel corso del quale il detenuto voleva "liberarsi la coscienza" confessando, mentre poi risulterà che era stato Finocchiaro ad invitare l'imputato a "liberarsi la coscienza";
in sede di controesame, il teste ammette che il colloquio è durato qualche ora (dalla documentazione risulta che i due marescialli stettero nella casa Circondariale dalle 10 alle 12, quando avvertirono il magistrato);
Finocchiaro riferisce di aver accompagnato Cappelletti in carcere e di aver parlato del più e del meno con Olindo;
nel corso del colloquio Olindo aveva detto che la moglie era innocente, ed allora era stato l'ufficiale di p.g. a consigliargli di parlare con il magistrato per poter liberare la moglie;
dopo le 14, data in cui arrivarono i PM, i due ufficiali si trattennero in carcere fino alle 24;

Finocchiaro aveva ammesso di avere detto al detenuto che confessando avrebbe avuto uno sconto di pena.

Quindi i due marescialli dei carabinieri hanno avuto illegittimamente un colloquio con i due imputati per ben 4 ore, senza difensore e senza magistrato, facendo ad un uomo disperato una promessa di una condanna limitata nel tempo.

Olindo inizia il suo interrogatorio alle ore 14,45, chiede di rendere l'interrogatorio al GIP e gli viene detto che il processo si chiude, mentre il suo difensore gli fa presente che ci sono degli indizi a suo carico.

Ai PM che gli riferiscono che è a loro che deve dire quanto accaduto, Olindo spiega che li ha mandati a chiamare per poter vedere sua moglie, che è alcuni giorni che non vede.

Si informa delle possibilità che gli si presentano e afferma che la verità può essere quella che ha detto fino ad allora, cioè la sua innocenza.

Viene invitato a dire se la moglie ha avuto una parte nella vicenda e la prima fase del verbale si conclude con la frase secondo cui Rosa sarebbe stata trasferita in un altro carcere e lui non l'avrebbe vista più.

Viene concesso un colloquio con la moglie, registrato: nel corso di esso Olindo dice che confesserà per far finire tutta la storia, "prendere dei benefici e andarcene a casa".
Olindo quindi sconfessa la confessione ancora prima di iniziare a raccontare la sua versione.

La prima a rendere l'interrogatorio è Rosa, che rende una confessione "delirante" perché accusa se stessa, dicendo di aver fatto tutto da sola; il secondo è Olindo che però enumera una serie rilevante di "non so" "non ricordo" "forse", "mi pare" e simili , indicando anche circostanze non conformi a quanto si è verificato (vedasi elenco a pagg.210-204 dell'atto di appello che ne enumera 243 .

Molti particolari poi della sua confessione non coincidono con quelli di Rosa; sono stati fatti conoscere a ciascuno dei due interrogati quello che diceva l'altro, inoltre prima dell'interrogatorio erano stati a colloquio con il M.llo Finocchiaro che, essendo della scientifica, aveva fatto i rilievi fotografici subito dopo la strage; ancora, i due dichiaranti hanno preso visione delle foto della scena del crimine.

1.f. I dettagli che la sentenza indica come quelli che potevano essere conosciuti solo da coloro che avevano commesso il fatto sono 6 ed attengono:

<u>il fatto che Raffaella quella sera fosse arrivata con la macchina del padre:</u> i media avevano parlato della circostanza ed era divenuto un fatto notorio perché sui

giornali si era visto il carro attrezzi che portava via la Lancia; la stessa notte del fatto i due Romano erano stati interrogati proprio sul tipo di vettura;

il fatto che gli estranei non potevano sapere la posizione dei corpi delle vittime; ai due indagati era stato consegnato il verbale di fermo ove era scritto che l'aggressione era avvenuta al loro rientro nell'abitazione; inoltre nello stesso verbale era scritto che i due Frigerio avevano sentito provenire delle urla dalla casa Castagna;

la presenza di cuscini presso i corpi e non sul divano; nel colloquio tra gli ufficiali di p.g. e nelle foto mostrate agli indagati i cuscini figuravano non sul divano; del resto i cuscini non presentano tracce ematiche e quindi essi non sono stati usati come descritto da Rosa nella confessione;

i punti di innesco dell'incendio; anche questo elemento era ricavabile dal verbale di fermo e si tratta di circostanze divulgate; i due indagati avevano riferito di avere appiccato l'incendio con l'accendino, ma la perizia chimica dell'ing.Bardazza ha concluso che era stato usato un liquido indicato come "accendifuoco liquido", identificato poi dal RIS con alcool etilico profumato; la perizia Bardazza indica un secondo punto di incendio nella camera del bambino in un porta giocattoli sito sotto la libreria; di questo punto di innesco i due coniugi non hanno mai parlato;

le fasi dell'aggressione a Frigerio e la dinamica dell'aggressione alla Cherubini: anche questa fase è precisamente descritta nel verbale di fermo, con la descrizione della porta che si chiude e poi si riapre, come narrato dal Frigerio; per l'aggressione alla Cherubini di nuovo Rosa, per la descrizione della ferita alla coscia, si avvale di quanto contenuto nel verbale di fermo che parla espressamente di ferite alla coscia; la donna poi ha riportato otto violenti colpi al capo che ne hanno fratturato la teca cranica e Olindo non ha mai detto di aver colpito la donna con spranghe, ma di averla solo ferita con il coltellino.

Rosa, subito dopo l'arresto, aveva protestato con forza la propria innocenza, ribadendo la sua estraneità anche nel colloquio con il marito: è inesatto quanto dice la Corte che non ha avuto contatti con i Carabinieri perché un ufficiale di p.g. si è recato anche da lei per prendere le impronte digitali; infine, essa è rimasta nella sala colloqui.

Secondo l'appellante, quindi, la confessione di Rosa è viziata da quanto l'ha preceduta, in particolare dai colloqui con gli ufficiali di p.g., dalle "promesse" che le sarebbero state fatte dagli inquirenti, dal fatto che unico è il difensore, anche se gli interrogatori dei due avvengono contemporaneamente.

Inoltre la donna racconta particolari inverosimili o contraddetti dai riscontri obiettivi, come la luce presente nell'appartamento (invece era stata staccata la corrente), parla di un coltello da cucina (il coltello usato aveva invece dimensioni

contenute); non sa riferire come i coniugi Frigerio si siano avvicinati alla porta e chi dei due precedeva nello scendere, dice che la Cherubini non urlava (mentre sono stati uditi i lamenti della predetta), non sa indicare in che punti è stato appiccato l'incendio. Segue poi l'elenco delle cose riferite nella confessione, definite deliranti ed incredibili.

Si sottolinea che la confessione deve essere un atto volontario, non oggetto di pressioni o sollecitazioni illecite, ma frutto di una libera determinazione, con la conseguenza che la confessione ha valore di prova solo se è stata rilasciata in piena libertà e consapevolezza.

1.g Le dichiarazioni degli imputati rese il 10.1.2007 sono nulle:

1) perché rese in violazione dell'art. 106 c.p.p., in quanto entrambi gli imputati erano assistiti da uno stesso difensore che era in una situazione di incompatibilità in quanto ciascuno degli interrogati indicava tesi difensive inconciliabili fra di loro; si è quindi verificata una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e 179 stesso codice;

2) il fermo era dell' 8.1.2007, gli indagati, interrogati dal PM, si dichiaravano innocenti; tra l'8 ed il 10.1.non avevano colloqui con il difensore; alle ore 13,40 i due fermati erano messi a disposizione del GIP per la convalida del fermo; a quel punto spettava solo al GIP (e non più al PM) disporre la dilazione del colloquio con il difensore, dato che i due fermati erano stati messi a disposizione del GIP, mentre in questo caso la dilazione è stata disposta dal PM; in mancanza di provvedimento di proroga da parte del GIP l'interrogatorio del fermato senza che sia stato consentito il colloquio tra indagato e difensore è nullo ex art. 178 lett. c);
la relativa eccezione era stata sollevata una prima volta davanti al GUP che l'aveva rigettata ed una seconda volta avanti alla Corte che l'aveva di nuovo respinta;
conseguentemente anche tutti gli atti conseguenti sono nulli.

Altro motivo di nullità del verbale di interrogatorio di Rosa del 10.1.2007 è costituito dal fatto che la prima parte si conclude alle 16,31, mentre la seconda parte è indicata come iniziante dalle ore 16, con una sovrapposizione che non è irrilevante, perché vi è stata violazione del diritto di difesa.

Non è poi stata data agli interrogati l'avviso ex art. 199 c.p.p., avendo essi la facoltà di astensione perché al prossimo congiunto, anche se imputato, spetta sempre il diritto di astenersi.

1.h La sentenza ha escluso la possibilità di una via di fuga diversa dall'uscita sulla Corte: ma va considerato:
che il portoncino di ingresso allo stabile era rotto, funzionando solo con un colpo forte, e restava sempre aperto ;

che quanto riferito da Olindo, e cioè che egli abbia aperto perché aveva le chiavi non è corrispondente alla realtà;
quando Raffaella era arrivata non aveva chiuso il portone, perché il vicino Abdulkarim non aveva sentito il colpo;
Gallorini aveva detto che sul terrazzo di casa Castagna non vi era traccia di passaggio umano, mentre tracce erano state repertate dal RIS e poi dal CT della difesa che aveva rinvenuto tracce umane da calpestio; lo stesso ufficiale di p.g. aveva riferito che in casa Frigerio non vi era alcuna traccia di colluttazione, mentre i CT della difesa hanno rilevato tracce ematiche mai repertate.

1.i Infine, anche i tempi della strage rispetto all'alibi dei Romano confermano quest'ultimo, dato che:
si può asserire con certezza che Raffaella con la madre ed il bambino raggiungono la casa alle ore 20, quando Frigerio sente delle urla, che durano circa 5-6 minuti;
alle ore 20,05 Valeria Cherubini, non sentendo più nulla, esce con il cane, restando fuori circa 20';
le aggressioni ai coniugi Frigerio avvengono intorno alle ore 20, 21;
alle ore 20,23 entrano nella palazzina Bartesaghi e Ballabio che sentono le invocazioni di aiuto di Valeria;
intorno alle ore 20,24 – 20,25 nella corte e sui ballatoi si affacciano numerose persone, nessuna delle quali vede Olindo e Rosa che si allontanano: non avrebbero potuto raggiungere la loro lavanderia, cambiarsi, rivestirsi, mettere armi ed indumenti in un sacco ed uscire dalla Corte senza essere visti .

Ballabio dice che aveva citofonato ai Romano e che nessuno aveva risposto, e Lazzarini aveva aggiunto che la vettura della coppia non era parcheggiata in cortile, mentre Abdulkarim aveva detto che, rientrando dal lavoro alle ore 18,30, aveva visto la Seat dei Romano posteggiata nella corte.

Quindi, alle ore 19,30 i Romano già si erano allontanati per recarsi a Como, ed il loro alibi è confermato proprio dai testi dell'accusa.

1.l Con atto depositato il 15.4.2010 la difesa dei Romano depositava memoria ex art. 121 c.p.p., illustrando – ancora una volta - la inconsistenza degli elementi di prova a carico di Rosa Bazzi,, in quanto il giudice aveva trasposto a carico della imputata gli elementi che aveva ritenuto probanti a carico del marito.

Fin dalla contestazione del PM nel corso del'interrogatorio dell'8.1.2007 erano stati fatti presenti alla Bazzi elementi di accusa riferentesi unicamente al Romano, e cioè il riconoscimento di Frigerio e la macchia ematica con il DNA della Cherubini a bordo della SEAT. Si rimarcava che il Frigerio aveva riconosciuto il solo Frigerio e non la moglie e che la traccia ematica era sul battitacco sinistro dell'autovettura, quindi presso il lato guida, su cui certamente l'imputata non era mai salita perché non in possesso di patente.

Quindi, a prescindere dai motivi indicati a sostegno della inattendibilità e inutilizzabilità delle due prove suindicate anche per Olindo, secondo l'appellante i suindicati elementi probatori non potevano certo ritenersi idonei a fondare un giudizio di colpevolezza a carico della Bazzi.

Invero, Frigerio ha parlato nei primi esami al PM e alla PG di una persona, e non di due, non ha riconosciuto nelle voci udite quella della Bazzi, certamente a lui nota.

Il primo riconoscimento della Bazzi avviene solo in dibattimento, ma con incertezza ed è lo stesso teste che riferisce di non aver parlato della presenza di una seconda persona nelle sue prime dichiarazioni; indica poi che era stata una sua deduzione quella della presenza di un altro aggressore perché, mentre egli veniva colpito, sentiva sua moglie chiedere aiuto.

Poiché la sentenza ha indicato questi due elementi probatori, riconoscimento di Frigerio e macchia ematica sul battitacco, quali decisivi rispetto alla affermazione di colpevolezza, si deve concludere che essi, non potendo valere per la Bazzi, non sono idonei a far pervenire all'affermazione della sua responsabilità.

L'altro elemento di prova, definito accessorio nella sentenza, cioè la ferita alla mano, che si presentava recente, era peraltro spiegata dalla Bazzi in maniera convincente con il fatto di essersela procurata qualche giorno prima svolgendo lavori domestici presso la casa dell'avv. Mariani, e di non averla lasciata cicatrizzare perché si bagnava spesso con l'acqua e cambiava cerotto .

1.m. In data 15.4.2010 le difese depositavano "memoria defensionale"in tema di intercettazioni ambientali effettuate a carico dei coniugi, onde dimostrare che in esse i Romano parlano a più riprese di quanto accaduto commentando lo sviluppo delle indagini e le notizie diffuse dalla stampa (mentre il giudice aveva ritenuto che essi non parlassero del fatto) e riferendo delle visite e dei contatti con i carabinieri.

Viene citata la conversazione n.161/2006 in cui i due si riferiscono alla Cherubini dicendo che era una persona carina e, assistendo in TV ad un'intervista a Carlo Castagna, lo definiscono "pover'uomo". Sulle visite dei CC si esprimono dicendo che fanno il loro lavoro, valutano l'opportunità di cambiare casa, commentano gli articoli di giornale su di loro e su possibili autori; commentano il fatto che Raffaella era arrivata a casa con un amico del marito e poi era giunta la madre con il bambino.

Parlano di Frigerio e Olindo si interroga su cosa può aver visto il ferito; in vari altri punti della intercettazione i due coniugi commentano quanto è via via emerso, dei loro colloqui con i CC, con amici riferiscono che sono del tutto tranquilli anche dopo che è comparsa la notizia che essi sono indagati.

Nella intercettazione 167/2006 i coniugi si interrogano sui possibili autori della strage e si dimostrano fiduciosi e tranquilli.

2.LA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE DEGLI IMPUTATI

2.a.Con atto fatto pervenire alla Corte in data 1 marzo 2010 i difensori dei due imputati hanno depositato nuovi motivi di appello, ex art. 585 c.4 c.p.p. con i quali si chiede la rinnovazione della istruzione dibattimentale volta ad ottenere l'espletamento di perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere di Rosa Bazzi e Romano Olindo, lamentando che la sentenza di primo grado abbia motivato sul punto in maniera breve e scarna (da pag. 261 a pag.272).

Le ragioni della mancata effettuazione della perizia si sostanziano nell'assenza di uno stato morboso che denunci una vera e propria infermità mentale o nevrosi o psicopatie che siano talmente gravi da determinare un assetto psichico incontrollabile ed ingestibile. Ora l'appellante insiste nella richiesta ritenendo che l'accertamento richiesto sia "attagliato alla commissione del fatto" e compiuto da un ausilio di tipo tecnico.

Non si poteva, secondo l'appellante, basarsi sulle valutazioni dei tecnici diretti ad accertare eventuali problemi di tipo suicidiario collegati alla detenzione.

La valutazione sulla capacità di intendere e di volere ha un oggetto diverso e deve basarsi su metodologia diversa, come evidenziato da una relazione tecnica allegata alla memoria, tesa a dimostrare non già la incapacità di intendere e di volere degli imputati, ma come il complesso degli accertamenti espletati nel corso del primo grado non possono essere elevati al rango di perizia. Ed infatti non erano stati autorizzati i colloqui tra consulente della difesa ed imputati, al fine di non pregiudicare i contatti eventuali tra gli stessi imputati ed il perito d'ufficio.

In realtà la perizia non era stata mai disposta, sotto il profilo che non erano mai emersi segni di alterazione mentale; invece era stata proprio la sentenza a rimarcare il carattere "quasi patologico" dell'amore esistente tra i due coniugi.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 2005 assegna un ruolo fondamentale alla esistenza di un nesso di collegamento tra il disturbo diagnosticato ed il fatto criminale commesso, specificando il percorso che abbia condotto al delitto. Nella documentazione processuale non vi sono atti che si caratterizzino per i connotati propri della scientificità di una perizia.

Nella sentenza manca una motivazione che supporti, con dati scientifici, la decisione di non sottoporre a perizia i due imputati, non essendo la scelta fatta

basata sulla valutazione di eventuali diverse opzioni: infatti, la perizia è superflua solo quando il giudice pensi di poter giungere alle stesse conclusioni di certezza.

Si contestava che la sentenza si fosse basata anche sul parere tecnico del dott. Vanini, nominato dal PM, al di fuori di qualsiasi contraddittorio, e senza che fosse stato indicato come mezzo di prova nella lista ex art. 468 c.p.p.: mai il dott. Vanini era stato indicato quale CT del Pubblico Ministero e non può trovare ingresso, quale allegato ad una memoria del PM, detto atto e tanto meno ne può trarre argomentazioni la Corte.
Si chiede quindi che venga dichiarata la inutilizzabilità della predetta relazione del dott. Vanini .

Si sottolinea che è stato trascurato il dato che Rosa Bazzi ebbe a subire delle violenze intrafamiliari quando era adolescente; che non è stato tenuto in conto che gli imputati hanno manifestato sintomi ansioso-depressivi e stati di irritabilità; che la sentenza confonde capacità di orientarsi in senso spazio-temporale con la capacità di intendere e di volere .

2.b Quanto al movente, si osserva che la stessa sentenza aveva rilevato l'abnormità delle ragioni che starebbero alla base di un fatto tanto grave, quale una serie di dissidi condominiali, spiegando però l'apparente abnormità con la relazione strettissima tra i due imputati, di modo che tutto quanto poteva disturbare il loro equilibrio "affettivo ed autoblindato" doveva essere eliminato.

Da queste considerazioni non era stata tratta la necessaria conclusione di disporre perizia psichiatrica, dato che il rapporto tra le due persone alterava i processi della volontà del singolo. Del resto dalla deposizione della psicologa psicoterapeuta del carcere, dott. Mercanti, erano emersi problemi psicologici per Rosa, tanto che la predetta riteneva necessario un approfondimento di natura psichiatrica, tenuto conto anche dei tentativi di atti autolesionistici, come lesioni ai polsi nel mese di ottobre e novembre 2007.

La CT della difesa dott. Chieppa ha concluso che la coppia ha vissuto in simbiosi, con una ideazione delirante e persecutoria, costruita secondo la povertà intellettiva da cui sono affetti, vivendo costantemente in uno stato di dissociazione dalla realtà, formulando la diagnosi che i due imputati sono affetti da una psicosi reattiva, con trasmissione di idee deliranti da una persona affetta da psicosi (Rosa) ad altra più debole (Olindo), molto legata alla prima.

Spiegava che entrambi si erano sentiti vittime di persecuzioni e violati nella loro intimità familiare, venendo a mancare la capacità di critica, scorgendo solo il loro persecutore e le angherie a cui questi li aveva sottoposti.

Lamentava l'appellante che la Corte non avesse tenuto conto di questi elementi omettendo di disporre la richiesta perizia.

3. IL RICONOSCIMENTO DI MARIO FRIGERIO

3. Elemento d'accusa è stata ritenuta la deposizione di Mario Frigerio, soggetto che era sempre stato lucido anche nel momento dell'aggressione, tanto che aveva cercato di indirizzare i soccorritori verso la moglie ferita. Il 15.12.2006 egli viene sentito dal PM alla presenza del difensore, dei figli e di un medico e dichiara di non conoscere l'aggressore, di cui fornisce caratteristiche fisiche del tutto diverse da quelle di Romano; il 16.12.06, parlando con il suo difensore, ribadisce di non conoscere l'autore del ferimento; tra il 15 ed il 20.12.2006 più volte ai suoi figli conferma le stesse caratteristiche fisiche di colui che lo ha ferito e di non sapere chi è, il 20.12.06 viene sentito dal Lgt.Gallorini in un colloquio registrato, in cui le risposte di Frigerio non sono nettamente percepibili; mai emerge il nome di Olindo, anche se l'ufficiale di p.g. riferisce che il ferito, tra le lacrime, dice di non poter escludere che si tratti di Romano.

Segue l'interrogatorio avanti al PM Pizzotti nel quale il Frigerio accusa chiaramente Olindo, accusa che ribadisce al dibattimento, sostenendo che non aveva voluto accusare il vicino non per paura o altro, ma solo perché non voleva credere ad una cosa del genere, e cioè che un vicino potesse commettere quelle azioni.

Ora, dalla trascrizione del colloquio con Gallorini, effettuata dal CT della difesa, risulta che mai Frigerio ebbe ad accusare Olindo; si contesta il risultato fatto proprio dalla Corte con un'audizione eseguita direttamente al dibattimento con un' apparecchiatura non specifica, in cui veniva "pulita" dal colloquio solo l'espressione poi evidenziata nella sentenza "per me è stato Olindo". Si può pensare ad una suggestione uditiva che spesso si crea con le assonanze.

Il CT della difesa prof.Pisani, con apparecchiatura sofisticata ha ricostruito la frase predetta con "uscendo" e non Olindo, nome che comunque è stato suggestivamente fatto da Gallorini al teste, che poi il 26.12.2006 fa chiaramente il nome del Romano: secondo l'appellante non è esatto quanto detto nella sentenza e cioè che fin dal 15.12.2006 sia stato indicato nominativamente l'aggressore, di cui invece il teste continua a dare caratteristiche fisiche diverse.

Tra l'altro, Frigerio non fa mai nella fase delle indagini il nome di Rosa Bazzi come presente al fatto, mentre al dibattimento dichiara di aver visto un'ombra che gli sembrava quella della donna: la cosa non appare convincente, dato che ha sempre detto che l'aggressore era uno, e di non essere in grado di dire se vi fosse un altro aggressore. L'aggiunta in udienza potrebbe essere frutto di suggestione.

Ricorda l'atto di impugnazione che di fronte a suggerimenti, a domande suggestive, può prodursi una vera e propria modifica del ricordo, oltre ad una forma di "compiacenza" dell'interrogato nei confronti dell'interrogante.

mf

E' pacifico che Gallorini nel colloquio con Frigerio ha cercato di instillargli il dubbio che si sia trattato di Olindo, addirittura chiedendogli se, nel caso l'aggressore fosse il predetto, egli l'avrebbe riconosciuto, ottenendo in risposta "penso di sì". Solo giorni dopo, il 26.12.2006, avendo avuto il tempo di rielaborare un falso ricordo che annulla il precedente, il teste indicherà chiaramente che l'aggressore è l'attuale imputato.

Si contesta che il modo di ascoltare il colloquio PM/Frigerio del 15.12.2006 da parte della Corte, avvenuto in camera di consiglio, sia stato processualmente corretto, dato che nulla era stato detto in udienza di una camera di consiglio; che l'apparecchio utilizzato per l'ascolto è soggetto a possibili modifiche del suono da ascoltare.

Per contro, la relazione tecnica del prof. Pisani, conclude che in base alle indagini elettroacustiche effettuate, la parola in oggetto è "uscendo", sottolineando che un ascolto diretto, in un'aula disturbata da più rumori, possa creare delle vere e proprie suggestioni uditive.

Quindi la Corte ha espletato una perizia senza possedere alcun tipo di requisito tecnico; il giudice non può sostituirsi al perito e poi valutare i risultati a cui è giunto; ha quindi eseguito una sorta di perizia arbitraria ed illegittima, utilizzando tra l'altro mezzi tecnici inattendibili.

La prova sulla base della quale la sentenza fonda l'attendibilità del teste Frigerio in ordine al riconoscimento di Romano è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p.: infatti, l'ascolto del "file" da parte della Corte è avvenuto fuori udienza, con mezzi tecnici inadeguati e senza consentire che i consulenti delle parti partecipassero all'ascolto stesso.

Come conseguenza di quanto esposto, l'appellante conclude che Frigerio non è quindi un teste a carico degli imputati, ma un teste a discarico.

3.b.Si rimarca ancora che Frigerio erra quando riferisce di essere stato colpito al collo con la testa all'interno della abitazione, dato che una macchia del suo sangue " da schizzo" è stata rinvenuta a m.1,50 di altezza sul muro che costeggia i primi gradini della terza rampa di scale. Romano si appiattisce sulla versione Frigerio anche su questo punto, dopo aver letto quanto dichiarato dal teste e riassunto nel provvedimento di fermo).

Il teste M.llo Cappelletti poi ha riferito che all'interno dell'anta dell'armadio di Raffaella Castagna vi erano macchie di sangue da schizzo, il che fa ipotizzare una scena del crimine ben diversa da quella narrata dai due imputati. Anche dette macchie rivelano la presenza di un aggressore o di più aggressori all'interno di casa

Castagna, che prima colpiscono Raffaella in camera da letto, indi la inseguono e colpiscono nel corridoio, finendola nell'antibagno, ove la trovò Bartesaghi.

4.LA TRACCIA EMATICA SUL BATTITACCO DELLA SEAT AROSA

4. Quanto alla traccia ematica rinvenuta sul battitacco dell'auto dei Romano, osserva l'appellante che essa è stata repertata il 26.12.2006, quindi 15 giorni dopo la strage: in sentenza si dice inizialmente che essa era degradata tanto da poter essere individuata solo tramite il *luminol*, mentre successivamente la si definisce come "pura", cioè esente da contaminazione, sostenendo la illogica tesi che Olindo avrebbe potuto trasportare sul battitacco la traccia tramite i capelli, ipotesi del tutto incredibile.

Del resto, è probabile che sul battitacco della portiera la traccia sia stata portata dalla scarpa non di chi entra per guidare, ma di chi si avvicina ed entra nella vettura per ispezionarla. Se il sangue fosse caduto dai capelli, se ne sarebbe trovata traccia sul poggiatesta, o sul volante, atteso che i capelli avrebbero potuto essere toccati dalle mani.

E' pacifico che Romano entrò nella Corte Diaz la sera dell'11.12.2006, ove molti sanitari, carabinieri, vigili del Fuoco si erano avvicinati; che la notte stessa i CC avevano avuto accesso all'auto dell'imputato, che poi era salito sul veicolo quando i CC lo avevano accompagnato in caserma.

Al dibattimento, i vari operanti interpellati avevano smentito di aver partecipato alle perquisizioni e sequestri, anche se dai relativi verbali risultava che essi avevano partecipato alle operazioni di p.g., sostenendo ad esempio che solo il C.re Moschella, che non figurava tra i firmatari degli atti di p.g., aveva eseguito le perquisizioni, adducendo scuse inverosimili in ordine alle sottoscrizioni dei verbali stessi.

Dal che si evince che molti soggetti potevano aver portato la traccia del sangue della Cherubini sul battitacco della vettura. Inoltre, si rileva che la traccia è stata evidenziata in data 26.12.2006, quando i coniugi avevano avuto in uso la vettura per il periodo di tempo trascorso dalla strage.

Non è stata fatta la fotografia di detta traccia, rilevata dal c.re Fadda, mentre dalla fotografia dell'auto con l'area in cui vi sarebbe detta traccia, area che figura cerchiata, sembra si possa ricavare che si tratta di spalmatura. Lo stesso operante spiegava in udienza che la mancata rilevazione di essa con il "*crime scope*" e invece l'evidenziazione con il "*luminol*" poteva derivare dal fatto che era stata lavata.

Il consulente della difesa Prof. Torre indicava che nel cortile c'era certamente sangue, portato dagli autori della strage, dai pompieri, veicolato anche dall' acqua usata sulle scale dai Vigili del Fuoco e poi defluita: chiunque aveva calpestato il

Mh

suolo della corte doveva essersi inquinato le scarpe e poteva aver trasferito quel DNA della Cherubini sul battitacco della Seat Arosa, e quindi sia i coniugi Romano sia i CC che procedettero alla ispezione.

Di conseguenza, non ha fondamento l'osservazione della sentenza che la traccia era di sangue puro come riferito dal CT del PM dott. Previdere' e che doveva quindi essere stata lasciata dagli autori del fatto: dalla deposizione del predetto CT non emerge invece quanto sostenuto dalla Corte.

5.LE CAUSE DELLA MORTE DELLE QUATTRO VITTIME

5..Quanto alle cause della morte delle quattro vittime, si sofferma l'appello sulle varie perizie autoptiche in relazione alle confessioni:

per Youssef, Rosa ha detto di aver colpito il piccolo al collo con un coltello, impugnato con la mano sinistra: la sentenza ricostruisce l'aggressione al piccolo come avvenuta nella posizione in cui è stato ritrovato il piccolo; ma il CT che ha eseguito l'autopsia ha concluso che il bambino era stato colpito da aggressore che impugnava il coltello con la mano destra, immobilizzando il capo con la sinistra sul volto del bambino; i CT della difesa hanno escluso che le escoriazioni sul volto di Youssef siano state provocate da una mano che afferra il volto del bambino, affermando che il piccolo era stato colpito in altra posizione, perché il volto è sporco di sangue solo a destra, e ciò dimostra che il viso era compresso sulla seduta del divano quando venne colpito;

per Raffaella Castagna, il dott. Scola afferma che la prima ad essere colpita è stata lei, e per seconda la madre Paola Galli, ma la CT della difesa conclude che non è possibile stabilire quale delle due sia stata aggredita per prima, essendo emersi elementi che fanno pensare ad una colluttazione o tentativo di fuga; sempre i CT della difesa hanno riscontrato tracce sulla superficie interna della porta di ingresso, che appaiono come goccioline di sangue proiettate contro una superficie verticale, colate per gravità e poi essiccate: questo prova che l'aggressore fosse già all'interno dell'alloggio e che abbia colpito la donna quando questa si era già chiusa la porta alle spalle.

In ordine alle armi utilizzate, il dott. Scola aveva ipotizzato che fossero stati usati due coltelli piccoli, di cui uno leggermente più grande, mentre i CT della difesa Torre e Vasino hanno concluso che l'arma da punta e taglio usata era unica, probabilmente un coltello a serramanico, arma impugnata da soggetto che era alle spalle delle vittime, con la tecnica di colpire al collo.
Appaiono quindi erronee anche su questo punto le conclusioni della sentenza.

Il corpo contundente è stato descritto da Romano come un tubo rotondo ricoperto di gomma, ma all'inizio il CT del PM aveva concluso che il mezzo contundente aveva uno spigolo acuto ed infatti i CT della difesa hanno escluso

che i colpi potessero essere inferti con un tubo, apparendo più probabile che fosse stato usato, ad esempio, uno scalpello o il bordo di un batticarne a paletta.

6. LE PROVE SCIENTIFICHE

6. Le prove scientifiche, in particolare concernenti l'aggressione a Cherubini Valeria, confermano la estraneità ai fatti degli imputati.

Infatti, le conclusioni a cui era pervenuto il dott. Scola, anatomo patologo CT del PM, prima della confessione di Rosa e Olindo, si sono poi appiattite sulla narrazione dei fatti contenuta nelle dichiarazioni dei due sui seguenti punti:

Valeria Cherubini era stata colpita sul pianerottolo e poi all'interno della sua casa con colpi al capo con un corpo contundente a spigolo acuto e coltellate in varie parti del corpo con 8 coltellate; dopo la confessione ha concluso che l'aggressione era avvenuta sul pianerottolo e sulle scale, con l'uso di un corpo contundente con spigolo smusso e due coltelli;

i CT della difesa avevano concluso sempre che la Cherubini era stata inseguita e "finita" a casa sua, sulla base delle pozze di sangue vicine al cadavere e sul fatto che non sia stato trovato sangue nello stomaco e nei polmoni; del poco sangue trovato sulle scale; del poco sangue trovato sugli indumenti rispetto alle ferite inferte;

sempre i CT della difesa avevano poi rilevato che il giaccone della donna presentava segni di ferite da coltello in sedi topograficamente diverse da quelle del corpo raggiunte dalle coltellate, così che si doveva concludere che il giaccone era indossato nella prima fase della aggressione e non quando vennero inferte la maggior parte delle ferite da taglio; ciò prova che la donna fu ferita nel suo appartamento, quando non indossava più il giaccone stesso;

sulla tenda della stanza ove giaceva la Cherubini vi era una ciocca di capelli ed altra ciocca era vicino al corpo: la ciocca sulla tenda si spiega solo con il fatto che la donna ha subito il trauma cranico vicino alla tenda stessa, perché le ciocche si staccano all'atto della provocazione del trauma cranico;

la tenda situata vicino al cadavere porta il segno inequivocabile di una coltellata inferta con grande energia: si ipotizza quindi che Valeria si fosse riparata dietro la tenda e l'aggressore abbia dato il colpo contro la persona sita oltre il telo;

anche sulla tenda, sul perlinato, sulla porta finestra vi sono macchioline di sangue a schizzo, indicative di un trauma inferto a vittima in piedi:

il cuscino riportava l'impronta di una scarpa non attribuibile ad alcuno degli intervenuti, altra impronta di scarpa si trova sulla scala che porta al piano dell'alloggio Frigerio: la sentenza non si sa su quale base attribuisce l'impronta sul cuscino ad un Vigile del Fuoco, mentre nulla dice sulla impronta trovata sulla scala;

anche il Col.Garofano del RIS confermava che le macchie sulla tenda erano da schizzo.

I testi Bartesaghi e Ballabio, nonché il Frigerio, riferiscono di aver sentito le grida di aiuto della Cherubini provenire da casa sua, senza che i primi due potessero portare soccorso per il fumo che invadeva i locali: si deve dedurre che la donna ha gridato "aiuto,aiuto" prima di ricevere il colpo in testa e prima di ricevere la coltellata che le ha sezionato la lingua, ed ha gridato quando si trovava nel suo alloggio e non sul pianerottolo o sulle scale, e dunque l'aggressore era ancora all'interno di casa Frigerio.

Ipotizza l'appellante che l'aggressore, approfittando della confusione che si è creata, scenda le scale, entri in casa Castagna e si porti sul terrazzino guadagnando quella via di fuga.

Sono state trovate tracce di sangue della Cherubini in casa Castagna (su un muro in basso all'altezza di cm. 20 dal suolo) ed allora l'unica ipotesi possibile è che l'autore del fatto sia entrato dai Castagna dopo essere sceso dalle scale dal secondo al primo piano; sono state trovate macchie di sangue sul terrazzino Castagna, non potute attribuire ad alcun soggetto.

7.LE RICHIESTE ISTRUTTORIE

7.a Dopo la estesa esposizione dei vari motivi l'appellante chiede quindi che, in via istruttoria, ex art.603 c.p.p., la Corte:

1) disponga perizia fonica per accertare l'esatto contenuto del colloquio tra Mario Frigerio ed il PM dott. Pizzotti il 15.12.2006, affidando l'incarico ai RIS di Roma;

2) disponga perizia tecnica volta ad accertare che nella tenda prossima al luogo ove è stata rinvenuta Valeria Cherubini vi sia un taglio da coltello;

3) disponga perizia psicologica sulle dichiarazioni di Mario Frigerio rese sia nella fase delle indagini preliminari sia al dibattimento, al fine di valutarne l'attendibilità;

4) disponga un confronto fra i CT della difesa Torre e Vasino con quelli dell'accusa Previdere' e Scola;

5) disponga esperimento giudiziale volto ad accertare la provenienza dei rumori di passi sentiti giungere a casa dei vicini di origine siriana;

6) disponga audizione dei testi revocati con ordinanza 10.3.2008: Direttore reggente ed altri funzionari ed agenti del Carcere ove era ristretto Azouz Marzouk circa l'estraneità dei coniugi Romano alla strage e circa i suoi dubbi sulla dinamica degli eventi;

7) disponga audizione dei comandanti della Guardia di Finanza di Como e di Erba sulle indagini effettuate nei confronti di conoscenti di Azouz Marzouk e sull'ipotesi della vendetta trasversale;

8) disponga audizione dei genitori di Azouz Marzouk;

9) disponga audizione dell'avv.Manuel Gabrielli in ordine a quanto appreso dal suo cliente Frigerio in occasione del colloquio tra lo stesso Frigerio ed il PM Pizzotti;

10)disponga audizione di Ayari Mohamed Ben Mongi in ordine a quanto da questo narrato il 21.12.2006 agli inquirenti circa il movente della strage;

11) disponga audizione di Fabrizio Manzeni sulle persone viste in prossimità della Corte Diaz la sera dell'11.12.2006;

12) disponga audizione del consulente genetista indicata nella lista testi, ammessa e poi revocata con ordinanza 10.3.2008;

13) disponga l'audizione dell'avv. Elena Gagliani di Erba circa il fatto (appreso dall'appellante solo poco prima della discussione) di avere incontrato Valeria Cherubini alle ore 20,16.

7.b Si chiede inoltre che la Corte disponga l'acquisizione di tutti gli atti presenti nel fascicolo della Procura, con particolare riguardo a quelli irripetibili.

7.c Con altro atto, in data 1.3.2010, i difensori di entrambi gli imputati depositavano altri motivi aggiunti che ripercorrevano quelli già trattati nel principale atto di impugnazione.

Si ribadiva che erano inutilizzabili le dichiarazioni rese da Bazzi e Romano il 10.1.2007 :
ex art. 191 c.p.p. perché preceduti da indebiti contati con i CC;
ex art. 104 c.p.p. perché agli indagati non era stato concesso di conferire con il proprio difensore;

ex art. 178 c.p.p. e sgg. perché il difensore, comune ad entrambi gli imputati, non poteva essere presente ai due interrogatori perché dal verbale risulta che tra le ore 16 e le 16,30 i due interrogatori si sono sovrapposti;
ex art. 106 c.p.p. in relazione all'art. 178 per incompatibilità del difensore che assisteva entrambi gli indagati, uno dei quali, Romano, si protestava innocente, mentre l'altro, Bazzi, chiamava il primo in correità;
ex art. 384 e 199 c.p.p. perché le dichiarazioni di ciascuno degli indagati coinvolgevano un prossimo congiunto, senza che fosse stato dato avviso della facoltà di astenersi da deporre.

7.d.Si chiedeva di dichiarare nulli e/o inutilizzabili:

l'accertamento di tracce ematiche su autovettura dei Romano, eseguito con il *luminol*, non essendo stato dato avviso all'imputato che poteva farsi assistere da un difensore; inoltre sulle foto sono state cerchiate le aree repertate, ma non si scorge la traccia della luminosità; la difesa non ha potuto comprovare che la traccia è derivata da contaminazione;

ex art. 228 c.3 c.p.p. il video di Rosa Bazzi nel colloquio con il dott. Picozzi, video diffuso alla stampa prima dell'udienza preliminare (dal libro di Corrias si ricava la diffusione del video).

7.e Si avanzava doglianza che erano stati vietati gli incontri tra il CT della difesa dott. Chieppa con gli imputati, con violazione del diritto di difesa e quindi nullità assolute degli atti assunti, senza che fosse stato concesso agli imputati di difendersi.

7.f Si chiedeva poi che venissero ammessi i testi della difesa, che erano stati ammessi e poi revocati senza motivazione:

A) il consulente genetista dott.Sarah Gino sulla traccia repertata sull'auto di Olindo;
B) i vertici dei Comandi Cc di Como sulle piste alternative relative ai traffici di droga di Marzouk Azouz a Erba in piazza Mercato ed a Merone, nonché i testi Souad, Manzeni, ed i genitori di Marzouk,
C) avv.Gabrielli su quanto da lui udito nel colloquio con il suo cliente Frigerio e sul non riconoscimento di Olindo;
D) avv.Elena Gagliani sull'incontro con Valeria Cherubini alle ore 20,16;

7.g Si lamentava poi:

che non fosse stato disposto esperimento giudiziale sui passi sentiti nell'appartamento di Abdulkarim il giorno del fatto e provenienti dal piano superiore;

che ex art. 507 c.p.p. fossero stati richiamati i CT di PM e difesa dott. Previdere' e Scola, dopo che erano stati sentiti i i CT della difesa Torre e Vasino, senza un confronto fra i predetti;
che non fosse stata disposta una perizia sulla tenda di casa Cherubini;
che fosse stata utilizzata la memoria dott. Vanini, allegata ad una memoria del P.M. ed avente ad oggetto la capacità di intendere e di volere degli imputati;
che fosse stata effettuata fuori udienza l'audizione del file "Frigerio" del 15.12.2006;
che non fossero stati ammessi i testi sulla c.d. pista alternativa, tanto più che Chemcoun aveva riconosciuto in una delle persone da lui viste la sera del fatto in piazza Mercato Pietro Castagna; che non fossero state acquisite le bobine telefoniche delle intercettazioni;
che non fosse stato approfondito il fatto del guanto di lattice verde rinvenuto in casa Castagna, poi che le dichiarazioni di Carlo Castagna non sono sempre uguali su questo punto.

8. LA PISTA ALTERNATIVA

8.a Alcune persone, ad esempio tale Fabrizio Manzeni, che abita in via Diaz 28, riferiva che alle ore 20,20 circa davanti all'ingresso di casa sua aveva notato tre uomini, extracomunitari, che discutevano animatamente: dopo una decina di minuti, un vicino di casa lo aveva avvertito del fumo proveniente dall'appartamento dei Castagna.

8.b. La difesa degli appellanti indica poi la rilevanza delle dichiarazioni rese da tale Chemcoum ai CC in data 16.12.2006, ove era stato accompagnato da Azouz Marzouk, riferendo che aveva visto tre individui in piazza del Mercato, sentendo che essi parlavano di "benzina", aggiungendo poi in data 26.12.2006 che uno degli individui visti quella sera era da lui conosciuto (anche se detto riconoscimento può essere frutto di errore) all'ora della strage. Le sue dichiarazioni, acquisite al dibattimento perché lo stesso era divenuto irreperibile, sono confermate da Fabrizio Manzeni, teste non ammesso dalla Corte, che avrebbe visto poco dopo l'ora della strage tre extracomunitari in piazza del Mercato.

8.c Altro elemento a favore degli imputati sono le dichiarazioni di Abdulkarim e Baddouka , inquilini che abitano l'appartamento sottostante a quello dei Castagna: i predetti hanno riferito che il giorno del fatto dalle ore 18,30 alle ore 20 circa avevano sentito nell'alloggio sovrastante dei passi leggeri, distinti da quelli di Raffaella, molto pesanti.

Una specie di esperimento fatto dal Lgt.Gallorini porta alla conclusione che la coppia Abdulkarim/Baddouka sente passi più pesanti quando l'ufficiale di p.g. passeggia nell'appartamento Castagna e passi più leggeri quando passeggia

nell'alloggio attiguo. Peraltro, detto esperimento non ha valore indicativo perché Abdulkarim capisce poco la lingua italiana ed è stato sentito da Gallorini senza interprete.

Al dibattimento il teste Abdulkarim, con l'ausilio di un traduttore, ha chiarito di aver operato la distinzione dei rumori, ma senza aver potuto distinguere la provenienza dei rumori stessi.

In sentenza si afferma che i passi potevano essere quelli di Ramon figlio che arrivò a casa del padre alle 18,55, andando via alle 19,15, quindi i tempi non sono sovrapponibili.

Si deve concludere quindi che in casa Castagna qualcuno era entrato tra le 18,30 e le 20 per aspettare le vittime.

8.d In relazione al movente facente capo ad altri soggetti, diversi dai Romano, osserva l'appellante che Azouz, detenuto nel 2005 presso il carcere Bassone di Como, aveva subito più aggressioni, tanto che aveva chiesto di cambiare sezione, in particolare il 30.11.2005, ma anche nella nuova sezione era stato aggredito perché tacciato di "infame".

Risulta agli atti che egli aveva litigato con due personaggi di elevata statura criminale e che la moglie aveva cominciato a ricevere telefonate di minaccia. Raffaella aveva confidato la sua preoccupazione alla direttrice del carcere, nonché ad un'amica che aveva anche riferito che una BMW si era accostata a Raffaella Castagna e che le aveva detto "stai attenta".

Poiché dopo la strage Azouz Marzouk era stato nuovamente arrestato nell'ambito di un'indagine su traffico di sostanza stupefacenti, che vedeva coinvolti anche i suoi fratelli, la Guardia di Finanza di Como era stata incaricata di svolgere accertamenti in ordine ad una possibile vendetta trasversale attuata nei confronti dei familiari del tunisino.

Dall'indagine della Finanza emergeva che l'appartamento di Merone via Cavour, interessato dalle indagini in corso, era stato affittato nel 2003 a nome di Raffaella Castagna e che due tunisini, coindagati di Marzouk, figuravano residenti in Erba Corte Diaz 25, quindi nella casa di Raffaella.

Risultava altresì che vari soggetti avevano le chiavi di questa casa e che varie persone entravano ed uscivano quando i padroni di casa erano fuori.

Si veniva quindi a conoscenza che Marzouk aveva avuto una lite furibonda con un cugino, che era stato allontanato dal gruppo di Merone e si era poi trasferito ad Erba,ove era poi stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell'ottobre 2005.

M

La situazione complessa di Marzouk, le liti che egli aveva avuto in carcere con personaggi della criminalità organizzata, le minacce subite da Raffaella e poi anche il fatto che dopo la strage Marzouk era stato seguito da un uomo di alta statura portano quindi verso altre possibili piste: tale Ayari Ben Mongi ha deposto ai CC circa dissidi fra Azouz ed altri soggetti per cessioni di stupefacenti, indicando che la strage poteva essere frutto di questa attività illecita del predetto.

8.e.Va aggiunto che poco prima della camera di consiglio finale del giudizio di primo grado, Marzouk dal carcere ove era detenuto aveva fatto pervenire un fax in cui esprimeva dubbi sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità dei coniugi Romano, precisando che ai suoi genitori in Tunisia era pervenuta una telefonata in cui l'interlocutore forniva notizie sulla strage.

Si riservava di fornire maggiori chiarimenti in un successivo grado del processo, dopo aver potuto conferire con il suo legale. Peraltro, dopo che la Corte ex art. 507 c.p.p. aveva disposto l'audizione del predetto, Marzouk diceva che era preoccupato per i suoi genitori senza aggiungere nulla di utile .

Per questo ora si ritiene utile sentire i genitori di Azouz e le persone che dal Marzouk hanno avuto le informazioni circa questa telefonata pervenuta ai genitori.

8.f In data 30.3.2010 il Procuratore Generale depositava al fascicolo una lettera data 22.3.2010 a firma di Cemil Yasa, detenuto nel Carcere di Opera, in cui il predetto dichiarava di essere a conoscenza di notizie atte a comprovare l'innocenza dei coniugi Romano e che il motivo della strage andava ricercato nel periodo di detenzione di Azouz Marzouk nella casa circondariale di Como nel 2005. (vedere testo lettera).

Con atto 9.4.2010 la difesa rilevava che la decisione del predetto di rendere noto all'A.G. quanto a sua conoscenza era meditata e sofferta, in quanto egli temeva per possibili ritorsioni e chiedeva che ne venisse disposto l'esame ai sensi dell'art. 603 c.p.p. trattandosi di prova nuova meritevole di approfondimento.

Era vero infatti che Marzouk era detenuto a Como nel 2005 e che durante la detenzione aveva avuto scontri con detenuti di grosso calibro a seguito dei quali era stato trasferito ad altro carcere, e che Raffaella Castagna aveva subito minacce che ella aveva reso noto alla direttrice del carcere stesso.

9.MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 19.4.2010

11.Con un ultimo atto depositato il 19.4.2010, il giorno prima della udienza fissata per la decisione, la difesa, asserendo di voler "agevolare l'esame dei motivi di appello e delle richieste di rinnovazione del dibattimento avanzate in atti ed in sede di discussione", in realtà proponeva nuovi motivi di appello.

M

Deducevano che la sentenza aveva ritenuto che i coniugi Romano avessero un atteggiamento sospetto dopo il fatto perché nei giorni successivi alla strage non parlarono del delitto e non si chiedevano chi potesse essere il responsabile. Invece, a dire dell'appellante, le intercettazioni ambientali che registravano le conversazioni tra i due, pur essendo state acquisite dalla Corte di Como, non erano a disposizione della Corte di Assise di appello.

Così come non erano a disposizione le intercettazioni disposte presso l'Ospedale S.Anna di Como e che riportano i colloqui tra Frigerio ed il Lgt. Gallorini, certamente rilevanti.

Parimenti, non erano a disposizione le captazioni effettuate a carico della famiglia Castagna e quelle effettuate a carico dei famigliari di Marzouk.

Le bobine dovevano dunque trovarsi agli atti del dibattimento, tanto più che la difesa già ne aveva richiesto l'acquisizione in sede di udienza preliminare: la mancata acquisizione di essi ha privato la difesa di importanti elementi "atti a comprovare l'innocenza" degli imputati e tale violazione del diritto di difesa doveva essere rimediata attraverso la acquisizione delle bobine.

Rilevava l'appellante che alcune importanti conversazioni tra presenti, in particolare quelle dell'Ospedale S.Anna, erano state individuate dalla difesa solo in epoca recente e che, poiché l'ascolto risulta difficoltoso, si chiedeva la trascrizione delle registrazioni con perizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado, correttamente motivata sulla base dell'istruttoria dibattimentale e puntualmente argomentata, vada integralmente confermata.

Il giudizio è stato ampio e dibattuto e le rimostranze degli appellanti, secondo le quali sarebbe stato impedito alla difesa di svolgere i propri argomenti, di sentire i testi necessari alla esatta ricostruzione del fatto, in particolare quelli che potevano portare ad una diversa pista, di disporre nuove perizie per accertare alcuni punti controversi delle prove scientifiche, sono da ritenersi pienamente infondate per le ragioni che si esporranno nei singoli punti.

Sono stati sentiti esaurientemente tanto i testi dedotti dal PM quanto quelli, ritenuti pertinenti all'oggetto della decisione, così come sono stati oggetto di approfondito contraddittorio gli accertamenti tecnici dei periti e dei consulenti delle parti.

Al termine della disamina dei singoli punti, si perverrà quindi alla conclusione che la sentenza di primo grado, che si condivide nella sue conclusioni, regge di fronte alle innumerevoli contestazioni mosse dalle difese.

1. CONFESSIONI E RITRATTAZIONI

1.g In merito agli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari, la difesa ha sollevato varie eccezioni di carattere processuale.

E' stata dedotta violazione dell'art. 104 c.p.p., relativo ai mancati colloqui dell'imputato con il proprio difensore prima dell'interrogatorio: il PM aveva disposto il differimento dei colloqui stessi, con pronuncia valevole fino alla messa a disposizione del fermato per la convalida, così che gli interrogatori dell' 8.1.2007 successivi alle ore 13,40 e quelli del 10.1.2007 erano nulli, non avendo il GIP disposto il differimento stesso.

Rilevava già il GIP nella ordinanza 10.10.2007 che in effetti si era verificata una violazione dell'art. 104 c.p.p. solo per gli interrogatori 8.1.2007 successivi alle ore 13,40 e in data 10.1.2007 prima fase, perché prima della seconda fase, quella in cui gli imputati rendevano le dichiarazioni confessorie, ai prevenuti era stato concesso di conferire con il proprio difensore.

Nella stessa ordinanza il GIP, con argomentazione che si condivide, aveva rilevato che trattavasi di una nullità di carattere intermedio (cfr.Cass. 12.7.2007 n.39287 in proc. Recchia), che doveva essere eccepita a pena di decadenza prima di procedere all'interrogatorio stesso, ed era inoltre necessario che vi fosse un interesse alla formulazione della eccezione.

Ora, nessuna eccezione era stata sollevata in quella sede, né risulta che gli imputati avessero chiesto di poter conferire con il proprio legale. Del resto, dal verbale di interrogatorio di Bazzi risulta che la stessa ha potuto parlare brevemente con l'avvocato e che gli esami erano stati sospesi per ben due volte onde consentire i colloqui con il legale.

Conseguentemente, l'eccezione va respinta.

Altro motivo di nullità degli interrogatori sarebbe costituito dal fatto che Bazzi e Romano avevano lo stesso difensore, pur avendo i due imputati posizioni contrastanti.

In realtà, nel corso dei primi esami gli imputati negavano qualsiasi coinvolgimento; nei successivi esami del 10.1.2007, prima stesura, ciascuno dei coniugi si assumeva tutta la responsabilità del fatto, e quindi non si era verificato un conflitto di interessi (che sussisterebbe ove ciascuno avesse accusato l'altro): nel nostro caso, nessun pregiudizio si è evidenziato per ognuno dei due imputati

a seguito delle dichiarazioni dell'altro (Cass. 19.1.2006 n. 5918 in proc. Bagnasco ed altro, secondo la quale la incompatibilità della difesa di più imputati è integrata solo ove la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente incompatibili da parte di un comune difensore).

Così correttamente aveva già ritenuto nella ordinanza 10.10.2007 il GIP di Como. Successivamente, poiché le dichiarazioni confessorie erano sostanzialmente coincidenti, nessuna altra incompatibilità si è manifestata.

L'eccezione quindi va rigettata.

Del tutto priva di fondatezza appare poi la asserita violazione dell'art.199 c.p.p., perché ai due imputati non era stato dato l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre, trattandosi di prossimi congiunti: è appena il caso di rilevare che la norma, che stabilisce che l'avviso deve essere dato a pena di nullità, è prevista solo per i testimoni o non per gli imputati. E' evidente la *ratio* della norma, in quanto il testimone è obbligato a dire la verità, mentre l'imputato ha la facoltà anche di mentire, senza che nessun pregiudizio possa derivargli.

Ulteriore motivo di nullità **(1.g)** sarebbe costituito dal fatto che vi sarebbe sovrapposizione temporale nei due verbali di interrogatorio di Rosa Bazzi, per circa 30', con violazione del diritto di difesa: si osserva che evidentemente si tratta di errore materiale nella verbalizzazione. Non si vede poi in qual modo sarebbero stati violati, a seguito di questo errore, i diritti della difesa.
Anche questo rilievo va disatteso.

Come detto sopra (sub **7.d**) nel riportare i vari motivi di appello, si instava affinché venisse dichiarata l'inutilizzabilità ex art. 228 c.3 c.p.p. del video di Rosa Bazzi a colloquio con il criminologo dott. Picozzi, video diffuso alla stampa prima dell'udienza preliminare (la cosa risulterebbe dal libro di Pino Corrias, acquisito agli atti).

Sul punto si osserva:

che appare singolare che motivi di validità o meno degli atti si desumano dal testo di un libro, acquisito agli atti per altro scopo;
che, altro punto singolare, il video è stato prodotto su istanza della difesa che aveva richiesto al giudice l'autorizzazione affinchè il CT potesse entrare in carcere ed ora è la stessa difesa a chiederne l'inutilizzabilità;
che la sentenza non trae da questo video, che era teso a dimostrare la eventuale incapacità di intendere e di volere dell'imputata, argomenti di prova;

mk

comunque, eventuali elementi di colpevolezza emergenti da esso – quali ammissioni del fatto commesso - non possono essere utilizzati se non ai fini dell'accertamento peritale.

Pertanto, poiché il giudice di primo grado non ne ha tratto elementi di prova, non vi è interesse dell'appellante a proporre il motivo per le ragioni suindicate.

1.c Passando al merito delle confessioni, osserva la Corte che Romano, che era apparso al M.llo Finocchiaro, " un fiume in piena" per la volontà di liberarsi di un peso, ha reso – dopo la prima versione in cui scagionava Rosa – una descrizione sufficientemente precisa e circostanziata di quanto commesso in Corte Diaz la sera dell'11.12: nella relazione di servizio 10.1.2006, allegata agli atti (fg. 4517), i M.lli CC Finocchiaro e Cappelletti scrivono che alle ore 10 del detto giorno sono entrati nel carcere di Como per effettuare, su richiesta del RIS di Parma, nuovamente i rilievi dattiloscopici di Romano e Bazzi, aggiungendo "nel corso delle operazioni dattiloscopiche Romano Olindo esternava agli scriventi la volontà di voler riferire circostanze rilevanti in relazione alla strage di Erba ", dopo di che veniva informato il Sost. Proc. di Como che assicurava la sua presenza immediata sul posto.

Nel verbale redatto in quella data, avente inizio alle ore 14,45, Romano inizia con il dichiarare "Intendo rispondere. Sono però indeciso su cosa fare e cosa dire. In realtà ho chiesto di parlare perché speravo in tal modo che mi venisse concesso di parlare con mia moglie".

Dopo poco afferma: "Sono confuso, e preferirei forse rendere tali dichiarazioni davanti al GIP o comunque più avanti" chiedendo di consultarsi con il difensore, cosa che viene accordata "in temporanea delega al divieto stabilito ai sensi dell'art. 104 c.p.p.".

Alla ripresa Olindo afferma: "Ci ho pensato. Forse è davvero meglio che io renda le mie dichiarazioni fra qualche giorno" decidendo poi di parlare subito, e ciò dopo che gli sono state fatti ascoltare i primi due minuti delle dichiarazioni della moglie, perché evidentemente sente il dovere verso Rosa, che si era assunta l'intera responsabilità del fatto, di rettificare come si era svolta veramente l'intera vicenda.

Si è ritenuto di ripercorrere qui sulla base del verbale 10.1.2007 come Romano è giunto alla decisione di confessare perché nei motivi di appello si è molto insistito sul sorgere di questa confessione, che sarebbe stata indotta nel corso della lunga presenza degli ufficiali di p.g. in carcere, che – non limitandosi a prelevare le impronte digitali come da autorizzazione del P.M. – avrebbero cercato di suggerire all'allora indagato di rendere una versione confessoria, sottoponendogli le fotografie dei luoghi della strage. Ne sarebbero prova le molte imprecisioni elencate dai difensori ed i ripetuti "non ricordo" pronunciati dall'interrogato.

Ritiene questa Corte che proprio le progressive fasi della volontà di Olindo di rendere l'interrogatorio, fedelmente verbalizzate, indicano la genuinità della confessione: arrestato l'8 gennaio, egli si trovava, come è naturale, in una fase di grande confusione, per il cumulo di responsabilità che era stato rovesciato addosso a lui ed a Rosa, quando forse i due coniugi, a venti giorni dal fatto senza che fosse intervenuto un arresto a loro carico, speravano di essersela cavata.

Privato della compagnia della moglie, la cosa a cui egli tiene di più, aveva iniziato a ritenere che forse la ammissione della propria responsabilità era la via per poter almeno mitigare la lontananza da Rosa, pur essendo ancora incerto sul da farsi. Solo quando ha sentito che la moglie si autoaccusava di tutto, aveva preso la decisione finale di narrare a sua volta quanto successo, gareggiando con Rosa in generosità nel senso di attribuirsi tutta la responsabilità, così salvando la moglie.

Nella trascrizione dei preliminari della confessione, certamente i PM hanno insistito con l'indagato, facendogli presente, come peraltro è doveroso per chi interroga, gli elementi di prova a suo carico, affinché egli prendesse una decisione ponderata circa la versione da fornire, segnalandogli la gravità di quanto emerso nei confronti suoi e di Rosa.

A fg. 7 del verbale, all'invito del PM di fornire, ove esistente, una prova schiacciante della sua estraneità, Romano risponde: "anche quello stavo pensando" e poi però specifica "E' che adesso non mi vengono in mente altri particolari oltre a quelli" , cioè di quelli che aveva reso nel primo esame subito dopo l' arresto, ripetendo poi più volte che aveva fatto chiamare i magistrati perché voleva vedere Rosa, che era giorni che non incontrava (erano poi due giorni, dall'8 al 10.1).

D'altra parte, i due indagati avevano fatto di tutto per studiare il piano di attuazione e di sottrazione e/o di occultamento degli elementi a loro carico, sentendosi finalmente "vendicati" nei confronti dei Castagna: trovandosi d'improvviso a dover guardare in faccia la realtà, con la perdita di tutto, la loro unione, la loro casa, la loro libertà, è logico che l'uomo si sentisse smarrito, incapace di prendere una decisione grave quale quella di ammettere la responsabilità di fatti tanto efferati.

Nel verbale, non vi è alcun accenno alle presunte pressioni del M.llo Finocchiaro o del M.llo Cappelletti affinché egli confessasse, né – tanto meno – vi sono accenni a particolari raccontati dal sottufficiale nel colloquio avuto con lo stesso nella mattinata. Anzi, Romano ha sentito il dovere di ringraziare Antonino, cioè Finocchiaro, per l'aiuto evidentemente morale che gli aveva dato nello stesso colloquio e non certo in una dichiarazione agli inquirenti, che può essere funzionale a tenersi buoni gli stessi, ma negli appunti scritti sulla Bibbia, destinati

solo ad una sfogo con se stesso o con Dio, come poi si dirà, e quindi al di fuori di qualsiasi fine "processuale".

Olindo neppure fa riferimento a quanto letto sul provvedimento di fermo, che egli ha indubbiamente letto e compreso, a differenza della moglie, che ha evidenti difficoltà ad acquisire conoscenze da documenti scritti: egli è certamente in grado di valutare quanto contenuto nella motivazione, ma proprio per la sua capacità di argomentare, avrebbe fatto riferimento nel suo verbale (o ancor di più negli appunti scritti sulla Bibbia) a particolari appresi dall'atto di fermo e non a ricordi di quanto eseguito da lui stesso.

La sua preoccupazione, conformemente a quanto ripeterà più e più volte nei famosi appunti, è sempre Rosa; così come sempre in essi si darà quella specie di giustificazione che emerge dalla confessione del 10.1.2007 e cioè che i vicini disturbavano, che vari tentativi di far intervenire i CC, i Vigili e poi anche il padre Castagna non erano serviti a nulla, in un certo senso "costringendo" loro due a farsi giustizia da sé. E non è pensabile che questo reiterato motivo del loro agire sia stato suggerito dal Maresciallo, né che la narrazione dei fatti precedenti l'omicidio sia stata fatta dall'indagato solo per dare credibilità alla sua assunzione di responsabilità.

La difesa si è spesa molto per dimostrare, particolare per particolare, che Romano poteva aver saputo le singole fasi dell'arrivo delle vittime, i tempi della loro entrata in casa, il succedersi degli omicidi e poi l'aggressione in danno dei Frigerio da notizie di stampa, dalla visione delle fotografie effettuate dai CC e mostrategli in carcere, dalla motivazione del fermo: dimentica però che per "organizzare" la confessione il Romano, che all'inizio non voleva ammettere alcunché e poi voleva assumersi tutta la colpa del fatto, non aveva avuto né il tempo né la tranquillità per poter mettere in fila in maniera plausibile i particolari stessi.

Ed allora, quando l'interrogatorio riprende alle ore 16, dopo le esortazioni dei PM a dire tutta la verità, Romano comincia con l'attribuire a se stesso ogni singolo omicidio, compreso quello di Youssef, di cui però non ricorda alcunché: riferisce invece dei colpi al capo e poi delle coltellate inferte alle due donne, perché dopo le sprangate si muovevano ancora, indica di aver messo i cuscini sul capo di Raffaella come per soffocarla, dando poi fuoco con un accendino, avendo avuto cura di gettare sul letto libri, cassette o DVD e appiccando l'incendio prima in camera da letto e poi nella cameretta del bambino; uscendo, aveva visto la luce delle scale che si accendeva, aveva aperto la porta per vedere chi c'era, scorgendo i Frigerio che scendevano dal piano di sopra.

Aveva richiuso non sapendo cosa fare, ma poi il fumo stava soffocandolo ed era uscito, aggredendo il Frigerio che si era parato davanti, buttandolo per terra, e dandogli una o due coltellate. Quindi, aveva aggredito anche la moglie di Frigerio, fino a che gli era parso che anch'essi fossero morti.

Riposte tutte le armi (due coltelli, la spranga) in un sacchetto di plastica, era sceso, cambiandosi interamente, comprese le scarpe, in lavanderia, mentre la moglie stava lavorando in cucina e guardando la TV e non si era accorta di niente, aderendo poi alla sua proposta di recarsi a Como a mangiare da Mc Donald's.

Di fronte alle contestazioni circa l'inverosimiglianza del racconto di una strage compiuta – con quelle modalità – da una persona sola, finalmente Olindo si induce (fg.60) a coinvolgere Rosa sia nella fase ideativa che in quella esecutiva, di nuovo ripercorrendo la successione delle aggressioni alle due donne ed al piccolo, e poi ai due Frigerio.

Nel definitivo racconto molte tessere del mosaico hanno trovato collocazione, tra l'altro il fatto che era stata esclusivamente Rosa ad "occuparsi" del bambino (ed infatti Olindo non sa riferire nulla di come è stato ucciso), che le coltellate erano state inferte con un coltello da cucina da Rosa, mentre egli aveva usato un coltello di minori dimensioni nei confronti dei Frigerio; che l'incendio era stato appiccato tanto da lui che da Rosa.

In tutta la narrazione, analitica su alcuni particolari, succinta in altri, vi è sempre la preoccupazione dapprima di negare la premeditazione, poi di ammetterla imputandone la causa all'atto di citazione per il giudizio avanti al giudice di pace; di nascondere la programmazione assai precisa che era stata formulata da lui stesso o da entrambi. Certo è che emerge il quadro di una persona intelligente, attenta a non dire alcune cose compromettenti sulla preparazione e sulla fase successiva, tendendo a dare l'idea di una casualità nella loro condotta, casualità smentita da concreti particolari.

Infatti, è emerso che la vicenda, già studiata e programmata da giorni, aveva potuto finalmente avere attuazione la sera del fatto per l'arrivo delle due donne e del bambino, in un periodo di assenza di Marzouk.

Si spiega anche perché era stata tolta la luce: non solo per spaventare i Castagna, ma per ovviare all'inconveniente che si era verificato la volta precedente rendendo impossibile l'azione in quanto le due donne erano entrate velocemente chiudendo la porta dietro di sé. Questa volta, non potendo accendere la luce, esse dovevano riaprire la porta per scendere e riattivare il contatore nell'armadietto sito al piano terreno, così venendo colte di sorpresa dai Romano appostati sul pianerottolo.

Olindo dà della riapertura della porta di accesso all'alloggio Castagna una spiegazione non plausibile, il dover gettare la spazzatura, ma la cosa non regge, perché non è stato trovato né in casa né sul pianerottolo il sacchetto con i rifiuti da gettare.

Nega l'uso dell'accelerante, per evitare di ammettere la preordinazione dell'incendio, cercando di accreditare l'ipotesi di una decisione improvvisa, quando invece essi sono saliti con l'accendino onde cancellare il più possibile eventuali tracce di impronte o altro.

Ancora, afferma di non avere programmato il deposito di quanto usato per il delitto nei cassonetti, quando invece appare evidente che spranga, coltelli, vestiti dovevano essere eliminati il più in fretta possibile, ed infatti il lasciarli nei cassonetti lontani da Erba si è rivelata una scelta opportuna, ben sapendo – essendo lui netturbino - che in giornata il contenuto dei cassonetti sarebbe stato rimosso e bruciato nell'inceneritore.

Le osservazioni degli appellanti, suggestive, sono però basate su considerazioni non confortate da logica e da validi elementi di riscontro, perché delle inesattezze, volute in parte e dovute per altra parte alla concitazione dell' azione, si è detto; inoltre, i "non ricordo" si spiegano anche per la difficoltà di chi ha commesso un fatto tanto atroce di riviverlo nel raccontarlo a terzi.

Ravvisa la Corte opportuno, a questo punto, integrare le osservazioni che precedono in ordine alla attendibilità e genuinità della confessione resa da Romano il 10.1.2007, riportando puntualmente gli appunti da lui scritti in margine alla Bibbia che aveva avuto a conforto in carcere: su di essa aveva redatto numerose note di tipo religioso, di omaggi affettuosi alla moglie Rosa, talvolta di invettive: spesso, accanto agli appunti, aveva messo le date, così che è possibile datare i singoli appunti, mentre altre volte non è possibile ricostruire le note temporalmente.

E' certo tuttavia che gli scritti sono tutti di pugno di Olindo; che essi erano destinati ad un uso personale e che quindi non erano predisposti per un fine processuale. Da qui la loro genuinità, sia come origine, sia come contenuto.

Ed allora:

sulla pagina interna della copertina, forse in data 4.9.2007, ricavabile dalla pagina incollata subito dopo: "Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi" RAFFAELLA . seguita da "la vendetta ha la memoria lunga";

18.4.2007: "bisogna chiedere al giudice l'autorizzazione a farsi assistere dal punto di vista economico-finanziario… indicando quale persona di fiducia il cappellano padre Giovanni Milani seguito da "cambiare avvocato",

7.07.07 "oggi su studio Aperto ha dato la notizia che i CC di Erba e compari prendevano i soldi dal Castagna per coprire le cavolate della figlia. Tele espansione non ne ha neanche parlato, li hanno pagati. Notizia uscita dal tribunale

di Como citata da mia moglie nella seconda deposizione. Ciao amore." Seguita da insulti agli "sbirri",

senza data (fg.19): "la vendetta è come un veleno che ti invade tutto il corpo";

18.06.07: "ringrazio il Maresciallo Antonino ha detto le cose come sono successe e l'aiuto che mi ha dato con lui parlavo del camper dei canarini col suo collega verità al 30%" – seguito da "tutti sapevano nessuno fece nulla x impedire la tragedia",;

senza data (fg.127): "Rabbi perdonaci non sapevamo cosa facevamo due solitudini si incontrano sempre – le nostre e non si dividono più.... In alcuni casi il carcere è il posto più accogliente per gente come noi...;

28.07.07: (fg.151). dopo varie scritte e croci "libbro dei morti" seguita da svastica e freccia " la vendetta ha la memoria lunga" seguita da molti segni e considerazioni sul dubbio, la paura e la vergogna;

28.9.07 (fg,227): "pomeriggio avvocati i carabinieri di erba non hanno fatto la relazione finale delle indagini non hanno trovato niente. E neanche i ROS hanno fatto la relazione finale adesso gli avvocati gliela chiedono. Mi hanno chiesto di ripensare alle emozioni alle sensazioni che ho provato in quei giorni. 28.9.07. Praticamente nessuno ha finito il lavoro cominciato",

31.7.2007 (fg. 269): dopo una dedica affettuosa alla moglie: "Dio perdona anche quelli come noi che su questa terra hanno vissuto l'inferno, sei sempre la mia anatroccola",

10.10.2007 (fg339): "1° udienza 10.10.2007: Comincia con una mia deposizione spontanea in cui dico brevemente 1 cosa sono innocente, poi chiedo al giudice di potere fare ultimare dai nostri legali ulteriori accertamenti del caso, mia moglie non è presente in quanto non era in grado di partecipare. Dal carcere ha fatto pervenire alla corte tramite gli avvocati la sua dichiarazione di innocenza. Poi i nostri legali hanno presentato le loro istanze di annullamento per le nostre confessioni precedenti. Il giudice ha preso nota e si è ritirato per deliberare. Dopo tre ore è rientrato d ha accolto ha accolto l'annullamento delle nostre confessioni per vizio di forma. I RIS non hanno rilevato prove che portino a noi. Abbiamo preso tutti in contropiede non si aspettavano una strategia così semplice. Nemmeno i CC di Erba non hanno trovato nulla che porti a noi. Il giorno dopo a colloquio con la Rosa le ho raccontato tutto e ho notato che si sentiva risollevata più fiduciosa sono contento dei nostri legali. Ciao Rosa...." "2a udienza 12.10.2007. la Rosa non viene meglio lasciarla tranquilla .Poco dopo che sono entrato il giudice mi ha chiesto se volevo fare qualche deposizione. Ho detto di no. Hanno iniziato il dibattito tra i nostri legali e il PM con tutti quelli della parte

civile associati a lui…." Segue poi la descrizione di quanto avvenuto in udienza ed il rinvio alla successiva udienza;

12.6.2007 (fg. 405). In alto sulla pagina ove è applicata una fotografia di Raffaella Castagna: "Olindo e Rosa ti capiscono se non li avessimo uccisi tutti avremmo fatto la tua fine" e sotto la foto " tutti sapevano nessuno fece nulla noi ti capiamo" ed in calce alla pagina "riposate in pace 12.06.07" ,

senza data (fg.473): "Rosa pagheremo insieme nel nostro amore";

8.06.07 (fg. 530): " Parabola è vita e messaggio. Verità nascoste come vendute al soldo del padrone: Pensiero: io mi chiedo un uomo come il M.Gallorini rappresentante delle forze dell'ordine possa accettare una onorificenza sporca di sangue che egli e altri hanno contribuito volontariamente a spargere col silenzio, l'indifferenza dietro compenso di vile denaro:
Che razza di uomini sono costoro? Sono forse meglio di noi? Quel sangue che non avrà giustizia nemmeno nelle aule di un tribunale. 08.06.07 ciao Rosa amore".

5.5.07 (fg.532). "Il contadino che semina raccoglie /noi non abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato. Bensì abbiamo partecipato portati dall'odio e dall'esasperazione al raccolto che altri hanno seminato nel tempo volontariamente./la cosa è diversa . 05.05.07 Olindo e Rosa Angela",

16.11.2007 (fg.667): … oggi i nostri avvocati con il prof. Torre sul luogo della strage. Chissà cosa hanno trovato"

17.11.2007 /fg.667): " gli avvocati hanno fatto un articolo di due pagine sulla Provincia di Como " Mi hanno chiesto di dare una logica alle due coltellate che nella confessione ho detto che avevo dato alla Valeria in testa";

23.10.2007 (fg.667) : "oggi è arrivata l'avvocatessa e mi ha detto che hanno scritto un libro su di noi Vicini da morire la prossima volta me lo porta da leggere. Gli avvocati vogliono rispondere anche loro con la carta stampata troveranno penso un giornale che abbracci la nostra causa ma hanno chiesto se voglio scrivere qualche pezzo anch'io che poi verrà pubblicato seminare dubbi, incertezze, caos nella stampa che ci è contro e agli imbecilli colpevolisti"

26.08.07 (fg.7559: "Coi piedi per terra. Se quello che dicono i nostri due avvocati che conoscono i fascicoli, le dichiarazioni gli orari detti da testimoni etc. etc. Quella sera né io nè mia moglie stando alla loro ricostruzione non avevamo il tempo materiale per uccidere i coniugi Frigerio, altrimenti non avremmo avuto il tempo necessario per salire in auto e uscire dal cortile senza essere visti. Come di fatto quella sera non abbiamo visto nessuno e nessuno a visto noi la nostra auto era posteggiata fuori casa. A questo punto facciamo un passo indietro se quello che ho citato sopra corrisponde al vero. Rivediamo le deposizioni che abbiamo

rilasciato ai carabinieri di Erba e di Como. Tenendo presente che il M.Gallorini e alcuni altri carabinieri sono sul libbro paga del Castagna, come lo erano e forse lo sono ancora con il frigerio il fratello del ferito Mario quest'ultimi in affari poco puliti con M.Azus, droga e macchinette mangiasoldi e chissà cos'altro. Questo è tutto da dimostrare, Quella sera io e mia moglie siamo usciti di casa verso le 20.00 forse anche prima per andare a Como. Io e mia moglie in quel contesto eravamo e lo siamo ancora due imputati perfetti con tanto di movente, le liti con la famiglia Castagna e il M.Azus. Teniamo presente che non eravamo e non siamo i soli ad avercela con loro. Poi si è sparsa la voce che ha uccidere erano stati dei vicini di casa e che era imminente l'arresto. Ai carabinieri stava sfuggendo di mano la situazione senza dirci niente ci hanno portato alla c.c. di Como risolvendo il loro problema. Qui siamo passati dalla disperazione alla confusione, dopo le pressioni dei giornalisti ma soprattutto dei carabinieri che venivano a casa nostra quando volevano come se fosse casa loro. F.d.P. poi qui in carcere divisi in isolamento non vedendoci non avendo notizie, abbiamo rilasciato le confessioni che ci hanno danneggiato ci siamo sfogati mischiando la realtà con la fantasia e le notizie apprese dai giornali dalla TV e non so cos'altro. Ci siamo trovati in qualcosa più grande di noi non sapendo cosa fare nella nostra ignoranza. L'avvocato Trojani ha fatto poco o nulla. Quando abbiamo reso le confessioni io pensavo che mi avrebbero messo in cella con mia moglie, anche lei aveva questa speranza. In quei momenti eravamo smarriti confusi non ci rendavamo conto quasi di cosa facessimo e dicessimo ci volevamo proteggere a vicenda. Dopo la mia prima e la sua deposizione ci hanno richiamato dentro sempre uno alla volta per rettificare le due deposizioni dargli una logica. Sembravano degli avvoltoi che volessero le nostre teste. Della verità non gli è ne fregava niente volevano solo finire in fretta. Poi il nostro silenzio, la nostra rassegnazione le nostre sofferenze. Poi la deposizione di mia moglie che non so neanche cosa abbia detto – piccola ti amo – 26.8.07",

2.09.0.7 (sempre a fg. 755): "che prove hanno contro di noi? Frigerio chi ha visto realmente se ha visto qualcosa. La paura, l'anno pagato per fare il mio nome o che altro. La prove biologica non ripetibile trovata dai carabinieri di como dopo vari giorni chi c'è l'ha messa. La mia auto è sempre aperta. Che altre prove hanno a nostro carico. Abbiamo fatto il loro gioco nella nostra ingenuità ma non è finita: A queste poche parole e domande ci crediamo solo io e la Rosa. 2.09.07".

31.10.2007 (fg765): "Dopo un lungo silenzio una voce si leva, tra le tante, la nostra. Non vi è uomo che possieda tutta la verità, ciascuno ne conosce una parte. Di quella sera che mai alcuni di noi dimenticheranno. ....A voi non importa la verità, altri sono i vostri scopi, neppure un cagnolino scodinzola per nulla. Noi con la nostra parte di verità e bugie, e i nostri errori, abbiamo dato loro corda, tanta corda. Noi perfetti capri espiatori stiamo già pagando, portati e indotti dalle circostanze e dagli eventi, non per quello che una parte di voi pensa: Ma non pagheremo per ciò che non abbiamo mai commesso.... 29.10.2007";

senza data (fg.925): "quando si entra in carcere non basta sapere il delitto di cui ci si è macchiati ma la storia la vicenda umana che sta dietro e che ha radici molto lontane profonde di dolore"

senza data (fg.928: "Qualunque cosa abbiamo fatto sia giorno anche per noi signore";

14.09.07 (fg.1166): "stassera su TV Espansione hanno detto che la famosa lettera del perdono /odio finita su tutti i giornali quella che ho scritto al sacerdote Bassano non l'avrei scritta non io ma Tavaroli che era nella cella n.2: Lui non ha confermato né smentito. Lo scritta io prendendo spunto dal libro che mi aveva dato T.G. Gesù di Nazaret alla fine parlava del perdono e ho preso spunto da lì. Pensano che un netturbino non sia capace di scrivere. poveri scemi... Vedranno di cosa sarò capace di fare. 14.9.07";

senza data (fg.1278): "oggi a colloquio con la mia vita mi ha raccontato che sono alcune notti che vede Raffaella davanti alla sua branda come quella sera col sangue che le scende sul volto e i colpi che io gli ho inferto quando la uccidemmo gli ha detto che abbiamo fatto bene a ucciderti, poi chiede alla Rosa di aiutare tuo padre che è in pericolo. Piccolo Youssef è stato battezzato e come sua nonna ha ricevuto l'estrema unzione loro sono già nel regno dei cieli: Raffaella vaga tra i due mondi nel vento finchè anche lei non troverà la sua pace -noi ti sentiamo - . ti abbiamo perdonata siamo pentiti anche se non completamente , un giorno ti perdoneremo con tutto l'amore dei nostri cuori. Ci hai rovinato la vita e il resto della nostra esistenza. Dicci cosa vuoi noi te lo daremo affinché tu possa trovare la pace, avevi tutto e ci hai rovinato che cosa vuoi ancora da noi che stiamo scontando la nostra pena per causa tua e della tua famiglia. Anche per noi verrà la morte e avrà i tuoi occhi Raffaella . 31.5.2007. Olindo e Rosa Angela nostra signora illuminaci madre di noi tutti,

fogli in fondo al libro, 23.8.07: tra l'altro, con considerazioni varie è scritto " Castagna la sua posizione superiore inattaccabile impenetrabile è caduta come un castello di sabbia. Dio lo ha punito. Dobbiamo perdonarci a vicenda per noi è dura da accettare abbiamo perso tutti i nostri beni, ci hanno divisi ci resta solo il nostro amore. Per volere di altri sapete chi.
..... Forse accetteremo il suo perdono e lo perdoneremo quando io e mia moglie saremo ancora uniti, forse?. Tutto il reato e relativo per colpa sua un uomo un ladro che si rifugia in chiesa, cattolico per interesse credente come un cane. Sapeva tutto e non ha mai fatto niente per evitare una strage già annunciata. Per quanto riguarda i coniugi Frigerio dovevano farsi i cazzi suoi chiunque li ha uccisi ha fatto bene sono lui il fratello e i figli spacciatori di droga etc. etc."

Sempre fogli in fondo al libro 6.10.2007: "Noi eravamo bersagli più facili, parlavamo al vento. Dopo la vendetta c'è solo la redenzione" e ancora il male ha mille facce occupa i vertici del potere (Carlo Castagna e compagni) sale dall'abisso.

L'amore ha un'unica forma Dio e tuo figlio. Quale sarà il nostro prezzo che dovremo pagare per il nostro debito, il nostro perdono…..";

e infine 24.4.2007: "accogli nel tuo regno il piccolo M.Youssef sua mamma Castagna Raffaella sua nonna G.Paola a C.Valeria a cui noi abbiamo tolto il tuo Dono, la Vita".

Ora dall'esposizione che precede che non è in ordine temporale ma nell'ordine di progressione delle pagine della Bibbia, si devono trarre le seguenti conclusioni:

vi sono indubbie confessioni di quanto commesso (24.4.2007, 5.5.07, 12.6.07, 18.6.07, 23.8.2007, 4.9.07, 6.10.2007, senza data a fg.19, 127 , 278 e 473) e si tratta di ammissioni non indotte in alcun modo, ma fatte da Olindo a se stesso o in un immaginario contatto con Dio, a cui Romano si rivolge spesso direttamente;

parla spesso di "perdono" da parte di Carlo Castagna (che in effetti anche in trasmissioni televisive si era espresso in tal senso), perdono difficile da accettare, perché lo stesso è ritenuto persona intrisa di una religione ipocrita di convenienza, che sapeva quanto maturava di odio in quella corte e non ha fatto nulla per evitare la tragedia annunciata;

la presunta amicizia tra Castagna ed i Carabinieri, rei di non essere intervenuti efficacemente in relazione ai diverbi che si erano verificati nella corte di via Diaz tra i Castagna/Marzouk ed i coniugi Romano, è un altro elemento di profonda amarezza per Romano che, nell'evidente tentativo di trovare una giustificazione a quanto commesso da lui e da Rosa, non si sente pronto a perdonare colui che ritiene la radice lontana degli accadimenti;

il fatto che lui stesso e la moglie abbiano perso tutto, la loro vita in comune, la loro intimità, i momenti di serenità, i loro beni, viene sostanzialmente attribuito a coloro che sapevano e non sono intervenuti;

mai si parla di una confessione fatta a seguito delle pressioni degli inquirenti o inventata per ottenere benefici di pena e carcerari, fino al momento in cui – con lucidità, con termini appropriati, quasi il riassunto di una lezione impartita da altri – si verifica la laconica ritrattazione che aveva lasciato tutti stupiti;

il riassunto degli elementi a loro favore, i dubbi ivi espressi sono una completa rassegna di quelli che saranno prima le ragioni addotte dalla nuova difesa nel dibattimento di primo grado e poi i motivi di appello;

ritorna, peraltro, anche dopo la ritrattazione che non viene mai indicata quale manifestazione di verità, quel senso del peccato da espiare, mai nominato espressamente, ma che doveva pesare nell'animo religioso del Romano come un macigno e che doveva identificarsi proprio nella strage dell' 11.12.2006, non

avendo mai fatto cenno ad altri gravi fatti commessi in comune da lui e dalla moglie.

Il non sottoporsi ad esame, con una scelta del tutto legittima, non esime però il giudicante dal dover valutare il fatto in sé, giacché il contraddittorio tra accusa e difesa proprio in relazione a questi importantissimi elementi che Romano avrebbe potuto chiarire, è — mancato ed allora si deve concludere che sarebbe stato ben difficile spiegare perché egli scriveva di aver ucciso, di aver tolto il dono di Dio, la Vita, a Youssef, a sua madre ed alla sua nonna, a Valeria Cherubini.

La verità su quanto contenuto negli appunti di Olindo sulla Bibbia e quindi di quanto confessato il 10.1.2007, è confermata dalla lettera dell'aprile 2007 al sacerdote Padre Bassano, sequestrata ed in atti, di cui parla anche la sentenza di primo grado (pag.66): in essa Olindo scrive " non ci siamo ancora resi conto di ciò che abbiamo fatto. Il perdono, il pentimento, si contrappongono all'odio ed alla rabbia, alle umiliazioni subite in questi anni, la nostra colpa, la responsabilità di chi poteva evitare tutto questo e non lo ha fatto": in poche parole, scritte con rara capacità di sintesi, ma anche con sicuro sapore di verità, l'imputato ammette la responsabilità sua e di Rosa, dà ragione del movente, di cui in termini simili avevano parlato lui e la moglie negli interrogatori, attribuisce ad altri la responsabilità lontana di quanto successo.

Il contenuto di questo scritto non avrebbe alcun senso ove i due imputati si fossero inventati il racconto fatto al PM; si aggiunga che il teste Tavaroli, vicino di cella di Olindo nel periodo febbraio- giugno 2007, ha riferito che in un colloquio con il predetto questi gli aveva parlato della difficoltà di accettare il perdono proclamato pubblicamente da Carlo Castagna, avendo – lui e Rosa – subìto continue angherie, a cui nessuno aveva posto rimedio, nonostante le sue richieste di intervento, precisando che, se qualcuno fosse intervenuto, egli non avrebbe fatto quello che aveva fatto.

Negli atti di appello non vi è alcun accenno a questi scritti, alle ragioni che avrebbero indotto Olindo a scrivere al sacerdote cose false, accusandosi.

Anche nei colloqui dell'8.1.2007 tra Rosa e Olindo intercettati in carcere emerge una situazione di attesa, rimandando una scelta difensiva al giorno dopo:

Olindo (fg.1627) dice "io ho letto il coso… C'è scritto che quello mi ha visto",
Rosa "ma non è vero, non sei salitò…"
Olindo "Shhh aspetta… c'è scritto che quello mi ha visto e che ci sono tracce di sua moglie sulla macchina. Quelle cose lì ci sono…."
Rosa "sulla macchina?"
Olindo "Sì, sulla macchina. Delle tracce.
Rosa "Sulla nostra macchina???"

Olindo "Sì quando verrà l'avvocato, sentiremo bene come stanno le cose. Finchè non arriva l'avvocato gli diciamo quello che abbiamo sempre detto"
Rosa "Non siamo stati noi…"
Olindo "Eh ciccia … comunque fatti coraggio".

Questo colloquio avviene prima dell'incontro con i Carabinieri, Olindo già si prospetta l'idea di dare una versione diversa da quella resa fino ad allora, incontrando una certa resistenza nella moglie, molto più sospettosa circa possibili controlli di quanto si dicono.

E' naturale quindi che Olindo, potendo parlare liberamente con un ufficiale di p.g., fuori dell'ufficialità di un interrogatorio, abbia desiderato confrontarsi con l'interlocutore per sapere quali erano le possibilità che si aprivano a seguito di un'eventuale confessione: ben diverso sarebbe stato l'atteggiamento di persone del tutto estranee. Del resto, Olindo non è certo un soggetto culturalmente sprovveduto, come emerge dalla capacità prima di raccontare i fatti da lui commessi, di rendere conto nei suoi appunti sulla Bibbia dello stato delle indagini e dell'andamento delle udienze, di sostenere invece – nelle dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale – la estraneità sua e della moglie alla strage.

Rosa - come già osservato - è meno capace di esprimere le sensazioni e di raccontare i fatti, ma ha una forte personalità, sempre determinata – anche quando decide di confessare – a narrare versioni non credibili, per poter confondere comunque quanto realmente accaduto.

Ciò lo si deduce dalle stesse affermazioni nei successivi colloqui intercettati il 10.1.2007, in cui Rosa, sembra quasi ad uso di chi la può ascoltare, afferma "ho fatto un incontro con loro, ho detto tutta la verità, son stata io ad ucciderli tutti", ricevendo in risposta da Olindo "No aspetta, hai detto proprio il vero vero????", Rosa "vero vero".

Si afferma dalla difesa che solo persone semplici, ingenue, sprovvedute possono avere creduto che sarebbe stato loro concessa la possibilità di incontri frequenti, addirittura una cella matrimoniale, uno sconto di pena eccezionale (cinque anni al posto dell'ergastolo) in caso di confessione: questa presunta ingenuità è totalmente smentita da quanto si è detto sopra, dalle dichiarazioni tutt'altro che ingenue e sprovvedute rese al dibattimento, oltre che dalle relazioni delle udienze appuntate da Olindo nella Bibbia.

Si argomenta che quei vari particolari - che la sentenza di primo grado elenca sotto il titolo "ciò che gli imputati non potevano sapere se non per essere stati sulla scena del crimine" (da pag. 86 a pag.122) - in realtà o sono elementi noti da articoli di stampa o appresi dai coniugi Romano dal provvedimento di fermo che era stato loro notificato in data 8.1.2007.

Gli imputati, all'atto delle loro ritrattazioni, non hanno dato alcuna spiegazione del cambiamento radicale della loro linea difensiva; solo in seguito, rendendo dichiarazioni spontanee, Olindo Romano ha indicato che era stato indotto ad ammettere i fatti in vista di benefici premiali, carcerari e di sconto di pena, ma non chiarisce in base a quali elementi aveva potuto ricostruire una scena, a cui sarebbe stato estraneo, con tanta precisione e particolari che poi sono stati riscontrati.

Già appare sorprendente che due persone si assumano responsabilità così pesanti senza essere minimamente coinvolte nei fatti raccontati, destinati a seguirli negativamente in ambito carcerario ed in ambito sociale (una volta terminata la custodia cautelare), e ciò senza che fossero, al momento delle prime confessioni, raggiunti da prove schiaccianti (anche se il riconoscimento di Frigerio era prova certamente decisiva).

Ma quello che esclude che si sia trattato di una costruzione improvvisata da parte di soggetti che la difesa e le consulenze tecniche di parte descrivono invece come persone ingenue, facili ad essere condizionate, è il tipo di descrizione dei fatti da loro compiute.

Rosa, nella prima fase della confessione, quando decide di assumersi tutta la responsabilità dell' accaduto, tenendo fuori il marito, narra però particolari che corrispondono al vero (accanto ad altri fantasiosi perché non è in grado di ricostruire nei dettagli quanto ha fatto il marito o vuole sempre creare confusione):

- riferisce di avere staccato il contatore, che infatti era stato manomesso da Olindo;
- indica che ha appiccato l'incendio ammucchiando sul letto dei libri che aveva trovato in camera da letto e sulla mensola posta in corridoio a sinistra di chi entra;
- in merito all'aggressione a Frigerio, specifica che lei ed il marito erano usciti dall'appartamento, avanti Olindo e lei dietro;
- nega che la Cherubini sia stata colpita nel suo appartamento, rivendicando a sé il ruolo di averla colpita dopo una colluttazione con la stessa.

Successivamente, dopo che le erano state contestate delle inverosimiglianze nella versione, ha coinvolto il marito nell'intera successione dei fatti, aggiungendo che la ferita al dito (che si presentava la sera dell'11.12 molto recente) le era stata procurata dalla Galli dopo che questa era stata aggredita da Olindo; che da qualche tempo ella aveva preparato, depositandoli in lavanderia, la spranga ed il coltello poi usati.

Nell'interrogatorio 10.1.2007, precisa fin dall'inizio che non le è possibile ripercorrere quanto è successo (fg.6 trascr.): "No, lei intanto che vado avanti, io posso dire "Sì, è vero, perché io ho fatto tanto casino" e poco dopo "Niente, ho fatto tanto così, e invece così lui... Cioè non mi sono spiegata bene forse. Io ho fatto troppo casino e io posso dire sì o no, posso fare così?".

Ed è normale che, nella concatenazione veloce e confusa dei singoli atti, le sia difficile riuscire a descrivere minutamente cosa è avvenuto, la parte avuta da ciascuno di loro due: essa si sofferma nell'attribuire a sé le coltellate alle varie vittime e le ferite a Youssef, mentre sostiene che il marito ha usato la spranga nei confronti delle varie vittime e forse ha inferto la coltellata a Frigerio.

Nega dapprima di aver tentato altre volte di salire per aggredire i Castagna, ma poi ammette di essere salita con Olindo altre due volte, rinunciando perché una volta Raffaella era entrata velocemente in casa ed un'altra volta le donne erano in compagnia di una persona estranea (circostanze puntualmente coincidenti con quelle riferite dal marito e non presenti nella motivazione del fermo, comunque sconosciute agli inquirenti fino a che non ne avevano parlato gli indagati).

Anche circa l'intenzione di uccidere, all'inizio parla di volere spaventare Raffaella ed i suoi, e poi (fg.21) di aver maturato l'idea di sopprimerli: del resto il tentativo di intimorire Raffaella, attuato con il seguirla nel suo tragitto in treno, facendosi vistosamente vedere alla stazione di arrivo, non aveva avuto esito, dato che la donna si era sì spaventata, ma aveva chiamato i Carabinieri che avevano identificato la Seat Arosa con i suoi occupanti Romano Olindo e Rosa.

Anche questo precedente si colloca in una progressione di aggressività che stava montando nei due coniugi; da una forse iniziale programmazione di volerli picchiare erano poi passati, secondo Rosa, alla idea dell'aggressione dopo un litigio avvenuto tra Rosa e Raffaella la domenica mattina precedente il fatto, e quindi il giorno prima: è evidente peraltro che il munirsi di guanti, spranga, coltello, e poi il preparare il cambio dei vestiti in lavanderia per attuare l'allontanamento dal luogo della strage implica l'idea della "soluzione finale" delle controversie.

Non era attuabile un pestaggio, con ovvio riconoscimento dei vicini da parte di Raffaella, mentre l'uccisione di tutti presenti impediva qualsiasi possibile identificazione degli autori.

Lo prova anche il fatto dell'aggressione mortale ai coniugi Frigerio, incolpevoli rispetto alle passate controversie e feriti solo perché testimoni certamente decisivi per la individuazione di chi aveva agito.

In sostanza, pur non dilungandosi in particolari, Rosa Bazzi rende una versione credibile e coerente con i riscontri obiettivi, come argomentato correttamente dalla decisione impugnata, anche se appare sempre preoccupata di non contraddire quanto dichiarato dal marito.

La difesa ne arguisce che essa non conosceva i fatti e quindi si è allineata a quanto riferito da Olindo che invece aveva appreso i particolari dell'accaduto dal M.llo Finocchiaro e dalla lettura del provvedimento di fermo.

In merito a quanto potevano aver appreso Olindo e Rosa dalla lettura dell'atto di cui sopra, si osserva che Rosa sa appena leggere e che, anche per il linguaggio chiaro ma tecnico del provvedimento, era ben difficile che fosse riuscita a memorizzare i particolari di quanto accaduto, e ciò senza aver prima maturato l'idea di rendere una falsa confessione. Per Olindo, persona più dotata della capacità di leggere consapevolmente anche un atto processuale, vale comunque l'osservazione che precede, nel senso che egli aveva a disposizione il testo del provvedimento, ma non aveva deciso di rendere una confessione, fino a quando non aveva parlato con Finocchiaro, così che gli era mancato il tempo di "studiare" il copione da recitare.

Anche la indicazione del movente è non solo plausibile, alla luce di quanto emerso dall'intera vicenda, ma trova precisi riscontri in quanto dichiarato da Olindo in sede processuale, negli appunti della Bibbia, nella lettera dell'aprile 2007 al padre Bassani;

la rabbia contro la famiglia Castagna, al punto di non volerne lasciare traccia, in particolare il rancore di Romano contro Carlo Castagna, a suo giudizio colpevole di averlo offeso ed umiliato, e l' odio, comune ai due coniugi, nei confronti della coppia Marzouk e Raffaella;

l'avvicinarsi dell'udienza del processo avanti al giudice di pace contro i Romano per lesioni e ingiurie, con la possibilità di dover rifondere danni a Raffaella;

il senso di impotenza e frustrazione nei confronti di tutti i Castagna, soprattutto di Raffaella (Rosa: "lei mi prendeva in giro, cioè che ero debole, che con i miei mal di testa non risolvevo niente, lei era più forte di me, è vero, era più forte di me anche quando lei mi picchiava" : verb. interr. Bazzi 12.1.2007 al GIP in sede di convalida del fermo, fg.21).

Ed allora, accanto a tentativi di autogiustificazione in ordine alla volontà di dare una lezione, di spaventare, invece che uccidere, di voler por termine alla continue diatribe con i vicini che molestavano per i rumori e le offese, emerge con tutta evidenza quale è stata per Rosa (che accomuna anche il marito nella decisione, pur cercando di attribuire a sé la parte maggiore nella decisione e nell'attuazione del piano) la spinta che l'ha determinata ad agire in quel modo.

Durante l' interrogatorio avanti al GIP, che segue di due giorni quello al PM, Rosa non ha manifestato alcun ripensamento circa la decisione di confessare, non si contraddice se non sulla parte avuta dal marito, che ella vuol cercare di sollevare dalle maggiori responsabilità.

E' significativo che nel successivo verbale del 6.6.2007 al PM, Rosa, pur non ritrattando, si attesta su una versione del tutto inverosimile, riferendo di una provocazione verbale ed anche di aggressione (calci e due sberle che Raffaella le avrebbe inferto al suo arrivo), del fatto che lei stessa ha riferito a Olindo di questa aggressione della vicina, e della successiva decisione comune di non sopportare più le

angherie; della successiva salita a casa di Raffaella e di una disputa verbale con la stessa, a seguito della quale sarebbe scattata l'aggressione con spranga e coltello; indi di un susseguirsi di accadimenti assolutamente fantasiosi, quale l'impressione di aver ferito Marzouk, apprendendo solo a Como da Mac Donald's dal marito che l'uomo ferito non era il tunisino.

Appare quindi evidente il tentativo, seguito di lì a poco dalla ritrattazione, di inquinare quanto prima dichiarato con passaggi inverosimili, onde rendere poco credibile anche la prima versione confessoria. In questa fase, Rosa ha concentrato il risentimento (e quindi anche il movente) su Marzouk, soggetto che invece appare non oggetto principale della avversione dei Romano per i Castagna, insistendo su presunte molestie, addirittura violenze sessuali, e irrisioni che il marito di Raffaella avrebbe posto in essere nei suoi confronti.

La stessa difesa negli atti di appello non ha mai insistito su queste asserzioni, ritenendole ovviamente poco attendibili, anche se potevano costituire, una volta provate, delle giustificazioni di quanto poi successo. La CTU della difesa, in modo poco persuasivo, ne deduce una immaturità psicologica di Rosa; invece, queste tardive accuse a Marzouk si spiegano con la volontà di modificare la precedente "verità" con particolari che la rendono sempre meno vera. Né Olindo accenna mai, pur avendo preso conoscenza di queste presunte gravi offese a sua moglie, ad esse come movente della reazione, né nei suoi interrogatori né negli appunti sulla Bibbia.

Quindi, le dichiarazioni ammissorie di Rosa Bazzi rese il 10.1.2007 appaiono parziali, ma credibili, soprattutto per il dato fondamentale di una partecipazione sua e del marito alla strage.

Al dibattimento gli imputati non si sono sottoposti all'esame, così che non è stato possibile sentire dalla loro bocca perché avevano prima confessato e poi ritrattato.: solo Olindo, nelle dichiarazioni spontanee del 28.2.2008 (trascr. fg. 46) spiega che, attraverso il cappellano, la psicologa e l'educatrice, le uniche persone che li trattavano con umanità, erano riusciti " a cambiare prima di tutto l'avvocato, che l'avvocato non capiva niente neanche lui." e poi li avevano aiutati "questa non è la strada che dovete seguire, se volete seguirla seguitela, altrimenti dichiaratevi innocenti ": dopo il mese di maggio era quindi maturata la decisione di cambiare avvocato, e con la psicologa e con gli altri avevano proseguito fino al 10 ottobre, data dell'udienza preliminare, quando lui e la moglie avevano protestato la loro innocenza, cessando di "fare i pentiti" e decidendo invece di "lottare per la verità"

Non si tratta quindi di una decisione dovuta ad un ripensamento complessivo, ma ad un completo cambio di strategia, sembra –questo sì – indotto da altri.

L'appellante ripercorre il succedersi degli interrogatori:

l'8.1.2007, dopo il fermo, i coniugi Romano vengono interrogati dal magistrato e negano il loro coinvolgimento, senza avere contatti con il difensore;

il 10.1.2007, entrano in carcere i m.lli CC Finocchiaro e Cappelletti per prendere ai detenuti delle impronte digitali richieste dal RIS (il Tenente ha chiesto l'autorizzazione per Cappelletti, mentre Finocchiaro non aveva alcuna autorizzazione);

al dibattimento, il teste Cappelletti ha detto di avere incontrato Olindo, avendo un colloquio di qualche minuto, nel corso del quale il detenuto voleva "liberarsi la coscienza" confessando, mentre poi risulterà che era stato Finocchiaro ad invitare l'imputato a "liberarsi la coscienza";

in sede di controesame, il teste ammette che il colloquio è durato qualche ora (dalla documentazione risulta che i due marescialli stettero nella casa Circondariale dalle 10 alle 12, quando avvertirono il magistrato);

Finocchiaro riferisce di aver accompagnato Cappelletti in carcere e di aver parlato del più e del meno con Olindo;

nel corso del colloquio Olindo aveva detto che la moglie era innocente, ed allora era stato l'ufficiale di p.g. a consigliargli di parlare con il magistrato per poter liberare la moglie;

dopo le 14, data in cui arrivarono i PM, i due ufficiali si trattennero in carcere fino alle 24;

Finocchiaro aveva ammesso di avere detto al detenuto che confessando avrebbe avuto uno sconto di pena.

Quindi – assume la difesa - i due marescialli dei carabinieri hanno avuto illegittimamente un colloquio con i due imputati per ben quattro ore, senza difensore e senza magistrato, facendo ad un uomo disperato una promessa di una condanna limitata nel tempo.

Olindo inizia il suo interrogatorio alle ore 14,45, chiede di rendere l'interrogatorio al GIP e gli viene detto che il processo si chiude, mentre il suo difensore gli fa presente che ci sono degli indizi a suo carico.

Ai PM che gli riferiscono che è a loro che deve dire quanto accaduto, Olindo spiega che li ha mandati a chiamare per poter vedere sua moglie, che è alcuni giorni che non vede.
Si informa delle possibilità che gli si presentano e afferma che la verità può essere quella che ha detto fino ad allora, cioè la sua innocenza.

Viene invitato a dire se la moglie ha avuto una parte nella vicenda e la prima fase del verbale si conclude con la frase secondo cui Rosa sarebbe stata trasferita in un altro carcere e lui non l'avrebbe vista più.

Viene concesso un colloquio con la moglie, registrato: nel corso di esso Olindo dice che confesserà per far finire tutta la storia, "prendere dei benefici e andarcene a casa". Olindo quindi, secondo la difesa, sconfessa la confessione ancora prima di iniziare a raccontare la sua versione.

La prima a rendere l'interrogatorio è Rosa, che rende una confessione "delirante" perché accusa se stessa, dicendo di aver fatto tutto da sola; il secondo è Olindo che però enumera una serie rilevante di "non so" "non ricordo" "forse", "mi pare" e simili, indicando anche circostanze non conformi a quanto si è verificato (vedasi elenco a pagg.200-204 dell'atto di appello che ne enumera 243).

Molti particolari poi della sua confessione non coincidono con quelli di Rosa; sono stati fatti conoscere a ciascuno dei due interrogati quello che diceva l'altro, inoltre prima dell'interrogatorio erano stati a colloquio con il M.llo Finocchiaro che, essendo della scientifica, aveva fatto i rilievi fotografici subito dopo la strage: ancora, i due dichiaranti hanno preso visione delle foto della scena del crimine.

Su queste osservazioni dell'impugnante, osserva la Corte:

che il colloquio avuto dai m.lli dei CC con i due imputati è durato al più per Olindo due ore, dalle 10 alle 12, quando viene avvertito il magistrato e non quattro, come riportato in appello: i due ufficiali di P.G. Finocchiaro e Cappelletti erano entrati in carcere per prendere ai due imputati le impronte digitali, vi era stata autorizzazione del PM e a nulla rileva che l'autorizzazione fosse stata data al nome di Cappelletti, dato che le impronte dovevano essere prelevate ad entrambi i coniugi: quindi non si è verificata nessuna nullità dell'atto successivo, l'interrogatorio. Se nel corso dell'incontro Olindo ha parlato del più e del meno con il M.llo Finocchiaro, anche al fine di scambiare qualche parola con persona diversa dall'agente di custodia, non vi è nulla di illecito, o di vietato dalla legge, tanto più che Romano ha manifestato quasi subito l'intenzione di rendere dichiarazioni al magistrato circa il suo coinvolgimento, avendo poi parole di ringraziamento per come si era svolto quest'incontro, tanto è vero che il 18.06.07 annota sulla Bibbia : "ringrazio il Maresciallo Antonino ha detto le cose come sono successe e l'aiuto che mi ha dato con lui parlavo del camper dei canarini col suo collega verità al 30%" – seguito da "tutti sapevano nessuno fece nulla x impedire la tragedia":

Antonino è Finocchiaro, nell'appunto, quasi uno sfogo, diretto a se stesso e non certo ai CC, esprime gratitudine al carabiniere che effettivamente al dibattimento ha riferito negli stessi termini il tenore della conversazione (v. ud.18.2.2008 fg.162 e sgg.): l'ufficiale di p.g. descrive il detenuto come molto teso, tanto che lo aveva

invitato a calmarsi fumando una sigaretta, e desideroso comunque di parlare con il magistrato, a condizione di avere un colloquio con la moglie.

Quanto alla durata del colloquio ufficiale di p.g. / Olindo, la difesa lo dilata dalle ore 10 alle ore 14, ma dalla deposizione di Finocchiaro emerge che il tutto è durato molto meno, poiché dall'orario di entrata del Maresciallo – 10,30 circa - vi è stata l'attesa per la chiamata e l'arrivo dell' imputato in sala colloqui, poi la telefonata al magistrato, e quindi ripresa dell'incontro fino alle 12 -12,40.

Era stato l'imputato a portare il discorso su quanto avvenuto, mentre Finocchiaro, che non aveva seguito le indagini, non sarebbe stato neppure in grado di suggerire particolari. Che poi la presenza del maresciallo fosse un elemento di tranquillità, lo si ricava, oltre al fatto che era stato lo stesso Romano a chiedere che fosse presente nel corso dell'interrogatorio (fg.169) anche da quanto scritto sulla Bibbia con gratitudine ad "Antonino".

Olindo, sempre dominato dalla preoccupazione per la moglie e dal desiderio di incontrarsi con lei, certamente fa presente al PM questo suo pressante desiderio, ma questo non inficia la attendibilità della sua spontanea volontà di rendere dichiarazioni in ordine a quanto successo.

L'amore per Rosa lo induce ad attribuirsi la responsabilità esclusiva del delitto, come del resto fa Rosa nei suoi confronti, in quell'atteggiamento di reciproca protezione che li contraddistingue, ma poi di fronte alla logica contestazione che una persona sola non avrebbe potuto portare a termine la strage, si induce a riferire, con qualche imprecisione e "non ricordo", tutti gli accadimenti.

La difesa si è molto battuta, con una minuziosa analisi delle due deposizioni, sulla ripetizione dei "non ricordo" o sulle imprecisioni del racconto, ma va rilevato che il fatto è avvenuto in una estrema concitazione, con suddivisione dei compiti tra i due autori, così che non era possibile per ciascuno, intento ad infliggere lesioni alle vittime, sapere e ricostruire quanto faceva l'altro.

E' peraltro del tutto comprensibile – sia per un naturale fatto di autocensura rispetto a gesti tanto efferati – sia per il sovrapporsi di ricordi temporalmente vicini, ma relativi a fatti che si sono succeduti in un breve lasso di tempo (si è detto circa 20') che i due imputati non siano in grado di ripercorrere esattamente i movimenti compiuti.

Ed infatti è significativo che i ricordi più precisi riguardano non tanto le singole aggressioni quanto le circostanze che hanno preceduto l'11.12.2006 e la condotta successiva al fatto.

E' poi da non trascurare il fatto che Olindo, sempre nella Bibbia, in quell'appunto che si è riportato sopra ed anche dopo, parli di una verità al 30% (e la verità può

riferirsi solo a quello che egli ha confessato) ed anche dopo in data 31.10.2007 (fg. 765) annota: "Dopo un lungo silenzio una voce si leva, tra le tante, la nostra. Non vi è uomo che possieda tutta la verità, ciascuno ne conosce una parte. Di quella sera che mai alcuni di noi dimenticheranno. ....A voi non importa la verità, altri sono i vostri scopi, neppure un cagnolino scodinzola per nulla. Noi con la nostra parte di verità e bugie, e i nostri errori, abbiamo dato loro corda, tanta corda. Noi perfetti capri espiatori stiamo già pagando, portati e indotti dalle circostanze e dagli eventi, non per quello che una parte di voi pensa: Ma non pagheremo per ciò che non abbiamo mai commesso.... 29.10.2007";

Quindi riconosce espressamente – e già in epoca in cui è avvenuta la ritrattazione – che essi hanno detto "verità e bugie", nell'evidente tentativo di lasciare pur sempre la strada aperta a creare quella confusione che può giovare processualmente.

E' poi da ribadire che, pur confessando, Olindo non si è mai assunto la responsabilità totale morale di quanto commesso, ributtando sempre la maggior parte della responsabilità stessa sui Castagna, sui CC, cioè su coloro che non avevano voluto intervenire per rimediare alla situazione di conflitto di vicinato che si era creata tra loro stessi e gli occupanti l'alloggio.

Rosa non ha mai accennato a proprie responsabilità morali, limitandosi a descrivere frammentariamente quanto successo, ma è doveroso rimarcare che essa non è stata la prima a voler decidere la confessione, ma si è allineata alla decisione presa dal marito.

Nell'atto di appello si dice che Rosa, subito dopo l'arresto, aveva protestato con forza la propria innocenza, ribadendo la sua estraneità anche nel colloquio con il marito: sarebbe inesatto quanto dice la Corte, e cioè che non ha avuto contatti con i Carabinieri perché un ufficiale di p.g. si è recato anche da lei per prendere le impronte digitali; infine, essa è rimasta nella sala colloqui.

Quindi, la confessione di Rosa sarebbe viziata da quanto l'ha preceduta, in particolare dai colloqui con gli ufficiali di p.g., dalla "promesse" che le sarebbero state fatte dagli inquirenti, dal fatto che unico è il difensore, anche se gli interrogatori dei due avvengono contemporaneamente.

Inoltre la donna racconta particolari inverosimili o contraddetti dai riscontri obiettivi, come la luce presente nell'appartamento (invece era stata staccata la corrente), parla di un coltello da cucina (il coltello usato aveva invece dimensioni contenute); non sa riferire come i coniugi Frigerio si siano avvicinati alla porta e chi dei due precedeva nello scendere, dice che la Cherubini non urlava (mentre sono stati uditi i lamenti della predetta), non sa indicare in che punti è stato appiccato l'incendio.

La sua confessione quindi non deve essere ritenuta attendibile, perchè la confessione deve essere un atto volontario, non oggetto di pressioni o sollecitazioni illecite, ma

frutto di una libera determinazione, con la conseguenza che essa ha valore di prova solo se è stata rilasciata in piena libertà e consapevolezza.

Le suddette osservazioni dell'appellante devono essere disattese, sia per quanto già riportato in ordine alla impossibilità per i due marescialli di conoscere i particolari da suggerire a Rosa, sia per la difficoltà, da lei stessa enunciata nella prima fase della confessione, di ricordare i singoli punti.

Quanto al fatto che essa anche nel colloquio con il marito in carcere assuma di essere estranea al fatto, va ancora rimarcato che la donna non intendeva confessare, se non dopo che ha saputo che Olindo rendeva dichiarazioni in senso ammissorio, e che essa per natura è molto sospettosa e quindi temeva – cosa poi rivelatasi esatta – che la conversazione fosse intercettata.

Le numerose inesattezze si spiegano dunque con l'incapacità di ricordare in successione logico - temporale le varie fasi dell'azione, ma più ancora con la volontà di mescolare verità e bugie: scelta comunque consapevole e certamente non scevra di una certa accortezza.

Concludendo sulle confessioni, ribadisce la Corte che il giudice di primo grado correttamente ha valutato attendibili e riscontrate le confessioni stesse, oltre che confermate da rilevanti altre prove.

Quale riscontro, la sentenza indica sei particolari che potevano essere conosciuti solo da coloro che avevano commesso il fatto ed in ordine ai quali l'appellante osserva:

il fatto che Raffaella quella sera fosse arrivata con la macchina del padre: i media avevano parlato della circostanza ed era divenuto un fatto notorio perché sui giornali si era visto il carro attrezzi che portava via la Lancia; la stessa notte del fatto i due Romano erano stati interrogati proprio sul tipo di vettura;
la stessa Daniela Messina aveva dichiarato che le Castagna la sera del fatto erano arrivate con la vettura del padre e non con la solita Panda;

il fatto che gli estranei non potevano sapere la posizione dei corpi delle vittime; ai due indagati era stato consegnato il verbale di fermo ove era scritto che l'aggressione era avvenuta al loro rientro nell'abitazione; inoltre nello stesso verbale era scritto che i due Frigerio avevano sentito provenire delle urla dalla casa Castagna;

la presenza di cuscini presso i corpi e non sul divano; nel colloquio tra gli ufficiali di p.g. e nelle foto mostrate agli indagati i cuscini figuravano non sul divano; del resto i cuscini non presentano tracce ematiche e quindi essi non sono stati usati come descritto da Rosa nella confessione;

i punti di innesco dell'incendio; anche questo elemento era ricavabile dal verbale di fermo e si tratta di circostanze divulgate; i due indagati avevano riferito di avere

appiccato l'incendio con l'accendino, ma la perizia chimica dell'ing. Bardazza ha concluso che era stato usato un liquido indicato come "accendifuoco liquido", identificato poi dal RIS con alcool etilico profumato; la perizia Bardazza indica un secondo punto di incendio nella camera del bambino in un porta giocattoli sito sotto la libreria; di questo punto di innesco i due coniugi non hanno mai parlato;

le fasi dell'aggressione a Frigerio e la dinamica dell'aggressione alla Cherubini: anche questa fase è precisamente descritta nel verbale di fermo, con la descrizione della porta che si chiude e poi si riapre, come narrato dal Frigerio; per l'aggressione alla Cherubini di nuovo Rosa, per la descrizione della ferita alla coscia, si avvale di quanto contenuto nel verbale di fermo che parla espressamente di ferite alla coscia; la donna poi ha riportato otto violenti colpi al capo che ne hanno fratturato la teca cranica e Olindo non ha mai detto di aver colpito la donna con spranghe, ma di averla solo ferita con il coltellino.

Sui particolari di cui sopra, osserva la Corte:

in merito alla conoscenza da parte degli imputati che Raffaella era arrivata con la vettura del padre, che certamente essi avevano seguito le notizia dei vari telegiornali Rai e delle TV locali (è da ritenere con notevole attenzione per la loro implicazione nel fatto), ma che il particolare di cui sopra è stato riferito da entrambi all'inizio della loro confessione, così attribuendo allo stesso un certo rilievo, che ben difficilmente avrebbero ritenuto meritevole di un cenno ove non avessero avuto alcuna parte nel fatto;
invece, il particolare è rilevante in relazione a quanto dovevano compiere, perché essi erano a conoscenza che Raffaella quella sera era in compagnia della madre e del bambino: quindi sapevano che nessuna altra persona era presente (a loro dire, talvolta Raffaella arrivava a casa accompagnata da un uomo che poi se ne andava); che in casa avrebbero trovato tre persone, destinate tutte a morire sia a seguito delle sprangate e coltellate, sia a seguito dell'incendio; che anche Youssef non sarebbe comunque scampato all'eccidio perché soffocato dal fumo dell'incendio;

in ordine all'esatta posizione dei corpi delle vittime, quanto sostenuto dalla difesa non è esatto e pertinente, perché, se è vero che nel verbale di fermo è riportato – per la verità solo nel capo di imputazione sub A), relativo all'omicidio dei tre membri della famiglia Castagna, e non nella motivazione dell'atto – che l'aggressione era avvenuta "al rientro nell'abitazione della prima (Raffaella), sita in Erba via Diaz 25/A" non è precisato dove sono state colpite le vittime, che potevano essere state aggredite e finite sulle scale;
i due imputati hanno riferito con precisione ove avevano ferito a sprangate e coltellate la nonna, la madre ed il piccolo Youssef, mentre le notizie apparse sui media indicavano che quanto meno Raffaella era stata colpita sul pianerottolo, ove si trovava il suo corpo (spostato dal soccorritore Bartesaghi per sottrarla all'incendio in corso);

la sentenza impugnata sul punto riferisce le precise testimonianze di Bartesaghi e Gallorini al dibattimento circa lo spostamento del corpo.

quanto alla presenza dei cuscini in terra e non sul divano in casa di Raffaella, sempre nella motivazione della sentenza di primo grado (fg.90 e 91) si dà atto che il dettaglio non era stato divulgato dai media e che il M.llo Cappelletti aveva confermato che i cuscini si trovavano, all'atto del suo primo intervento, nella posizione riprodotta nelle fotografie, uno vicino alla testa di Paola Galli ed uno vicino alla porta del locale bagno;
Rosa ha dichiarato, senza che nessuno glielo chiedesse (interr. 12.01.2007 al GIP, fg.20), che era stata lei ad "appoggiare" ed anche a premere leggermente i cuscini sul viso delle due donne uccise; ora, un cuscino era infatti posto vicino alla testa della Galli e l'altro in posizione vicina a dove era stata colpita Raffaella (nell'antibagno);
il particolare, che ha ovviamente scarsa importanza nella ricostruzione della vicenda, indica però che Rosa ricordava lo spostamento dei cuscini dal divano vicino al viso delle vittime, perché era stata lei a metterli là ove li hanno rinvenuti gli operanti;
la difesa rileva che sulle fotografie mostrate dall'ufficiale di P.G. a Rosa durante il colloquio i cuscini non figuravano sul divano, ma certamente si trattava di un fatto irrilevante che certamente un soggetto estraneo non avrebbe neppur notato, tanto più di fronte allo spettacolo del sangue sparso per tutta la casa e ovviamente riprodotto nelle foto;
quanto alla osservazione che i cuscini non presentano tracce ematiche e quindi non sono stati usati come descritto dall'imputata, va ribadito che, come si è rilevato sopra, sono numerose le imprecisioni, volute o meno, nel racconto della Bazzi, e che i cuscini possono essere stati appoggiati sulla parte anteriore del viso, che non presentava ferite;

sui punti di innesco dell'incendio, riferisce l'appellante che i due imputati hanno ripetutamente negato di aver usato acceleranti per favorire il divampare delle fiamme (Olindo per la verità ha detto che poteva anche darsi che Rosa l'avesse portato da casa o l'avesse trovato in casa Castagna), il CTU Bardazza ha escluso la presenza di acceleranti, che invece è stata individuata dal RIS : su questo particolare va detto che Olindo ha dato sulla presenza di acceleranti una risposta possibilista, e che Rosa, sostenendo di aver voluto solo dare una lezione a Raffaella, tenta di dare l'impressione di uno svolgimento dei fatti non programmato; invece, proprio il portare con sé l'accendino da casa e il cercare di innescare l'incendio sui piumini o su tessuti sintetici nonché sui libri indica che la volontà era di fare terra bruciata dei Castagna e della loro casa;
era stato obiettato dal PM che in tal modo i Romano mettevano in pericolo anche la loro casa, ma è vero che l'incendio sarebbe stato scoperto subito e che i Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti prontamente, con risparmio degli altri alloggi dello stabile e quindi anche di quello dei Romano, cosa che di fatto è avvenuta;
Rosa poi dice (interr. 12.1.2007 al GIP, fg.19) che ha appiccato il fuoco alla gonna di Paola Galli, all'angolo del piumino nella camera da letto matrimoniale e infine al piumino della cameretta di Youssef: è inesatto quindi quanto sostenuto

dall'appellante e cioè che gli imputati non hanno mai parlato di questo punto di innesco;
va poi ricordato quanto scritto in sentenza (pag.93) e cioè che il deposito degli accertamenti tecnici sull'incendio era avvenuto il giorno prima delle confessioni e l'esito non era stato divulgato, così che i due fermati non potevano averne avuto conoscenza;
a pag. 126 la Corte di Assise elenca i risultati di detti accertamenti che hanno individuato i focolai nella camera da letto, nella cameretta del bambino con tentativi di innesco uno nel lettino ed uno nel probabile cesto di giochi, e poi sui corpi della Castagna e della Galli: non era stata trovata traccia di acceleranti nei reperti prelevati nell'appartamento né nei reperti prelevati dagli indumenti delle vittime, anche se l'uso dell'acqua poteva avere disperso le tracce di eventuali acceleranti;
in conclusione, gli imputati, all'oscuro di quanto accertato perché nessuno degli elementi sopraindicati è menzionato nei capi di imputazione o nella motivazione del "fermo", hanno dato una descrizione precisa e coincidente con quanto poi accertato;

infine, circa la descrizione dell'aggressione a Valeria Cherubini, è vero che nel provvedimento di fermo era riassunta la dichiarazione di Frigerio con l'indicazione della porta dei Castagna che si apre lentamente e lascia scorgere un uomo, porta che poi viene richiusa e riaperta velocemente con lo stesso uomo che poi aveva afferrato il Frigerio, gettandolo con la faccia a terra;
peraltro, in questa sintesi e nel prosieguo della motivazione, nulla si dice sulla Cherubini, soltanto nel capo di imputazione sub E) si legge che la donna era stata colpita da varie coltellate al volto, alla gola, al fianco sinistro ed alla coscia sinistra, ed era stata inseguita sino all'interno del suo appartamento in cui aveva tentato di rifugiarsi;
nelle dichiarazioni dei due imputati non è mai detto che uno di loro è salito fin nell'alloggio Frigerio, mentre si riferisce che la donna strisciava sui gradini;
si vedrà poi che tutti gli argomenti che vengono portati per dimostrare che Valeria Cherubini fu inseguita fin nel suo alloggio sono destituiti di ogni fondamento, per cui le versioni degli imputati, assolutamente spontanee, hanno una indubbia attendibilità, sia circa le numerose coltellate inferte con scarsa forza (e quindi da parte della Bazzi) ed anche da Olindo, sia circa la possibilità che la donna, in grado ancora di lamentarsi, sia riuscita a salire la scala per raggiungere il suo appartamento;
del resto, i tempi dell'azione si stavano allungando oltre quanto programmato a seguito dell'inopinata presenza dei coniugi Frigerio, con pericolo di venire scoperti, e quindi anche il fatto di non avere inseguito la Cherubini per finirla si spiega con la premura di lasciare la scena del delitto.

Sul punto **1.h**, dell'atto di appello, relativa alla via di fuga degli autori della strage, fuga che sarebbe avvenuta non dal portoncino di ingresso a casa Castagna e poi dal cortile, nessuna rilevanza hanno i seguenti particolari;

il fatto che il portone talvolta non fosse chiuso, posto che Romano ha dichiarato di essere in possesso delle chiavi (non si comprende in base a quali elementi l'appellante definisca questa circostanza "non corrispondente alla realtà");

la circostanza che l'abitante del piano di sotto, Abdulkarim, non avesse avvertito quella sera l'arrivo di Raffaella potendo in quel momento il predetto essere assorbito da altra occupazione o il rumore attutito da contemporanei rumori nella sua abitazione;

la presenza di tracce sul terrazzo di casa Castagna, rilevate dai RIS, non prova alcunché circa il passaggio di persone estranee in quel luogo, ~~sia~~ perché la stessa Rosa ha detto di essere uscita sul terrazzo per sottrarsi al fumo che la soffocava (e quindi le tracce potevano essere state lasciate dalla predetta);

che nessuno sia passato dal terrazzino per calarsi sulla pubblica via è provato dalla constatazione che le piante poste sul terrazzino stesso sarebbero state certamente "lesionate" da qualcuno in fuga, ed invece non presentano tracce di danneggiamento nelle fronde, senza contare che appare irragionevole che più persone, sporche di sangue, abbiano rischiato di essere viste da persone transitanti sulla strada e che le stesse non abbiano lasciato alcuna traccia sulla ringhiera o sul muro da cui sarebbero scese.

Sui tempi dell'azione e sull'alibi dei Romano (punto **1.i**), nonché sul rilievo che Olindo e Rosa, quando si sarebbero allontanati dalla Corte Diaz, alle ore 20,24 – 20,25 avrebbero dovuto essere visti dalle numerose persone accorse per sedare l'incendio o affacciate alle finestre, cosa che invece nessun teste ha riferito - la Corte osserva che il camper dei Romano era parcheggiato vicino all'ingresso della loro casa, come risulta dalle numerose fotografie in atti, e che i circa 30 passi, calcolati dai CC tra il portoncino di casa Castagna e quella dei Romano, ben potevano essere stati compiuti velocemente e parte al riparo dalla vista dei vicini proprio per la presenza del camper.

Il loro allontanamento dalla lavanderia, dopo essersi velocemente cambiati con i vestiti già predisposti in precedenza, proprio in vista della "fuga" a Como, può essere avvenuto senza che gli altri vicini, preoccupati per l'incendio, ponessero attenzione al passaggio dei coniugi, che potevano avere aspettato l'attimo propizio per allontanarsi senza che gli altri vi facessero caso.

Va ricordato che sul posto erano intervenuti Bartesaghi e Ballabio e che i Vigili del Fuoco arrivarono solo successivamente, e che i primi soccorritori, appunto i sunnominati, erano saliti nell'appartamento Castagna per vedere cosa era successo e cosa potevano fare, e quindi non potevano scorgere chi si allontanava velocemente dal cortile, essendo intenti a tutt'altre occupazioni.

La osservazione (di cui al punto **1.d**) che la ritrattazione degli indagati all'udienza preliminare è avvenuta quando essi non conoscevano i risultati degli accertamenti del RIS, che nulla avevano accertato di positivo a loro carico, non è probante, dato che tutte le prove sono state messe in discussione, anche quelle più decisive, ed era probabile che, dopo i vari accessi dei CTU del PM, nessun elemento eclatante a carico dei due imputati era emerso, tanto che il PM non li aveva contestati.

In merito a quanto esposto nella memoria 15.4.2010 (punto **1.m**) riferentesi al fatto che i due coniugi tra di loro e con i vicini parlano della strage, si obietta che essi dovevano dare l'impressione di vicini "normali" che si interessano dello stato di salute di Frigerio, che accettano senza protestare la presenza continua dei CC, e questo non implica affatto che essi fossero estranei agli omicidi; anzi, questa tattica rientra in un opportuno disegno di comportarsi normalmente.

Infine, quanto all'osservazione che a carico di Rosa sono stati ritenute elementi di prova ai sensi dell'art. 192 c.3 c.p.p. le dichiarazioni di Olindo, che non sarebbero confermate da "altri elementi di prova", si osserva che le prove poste a base della condanna della Bazzi non sono solo le dichiarazioni del marito, che peraltro hanno trovato precisi riscontri, ma anche le convergenti ammissioni della stessa.

Numerosi e rilevanti sono peraltro i riscontri intrinseci ed estrinseci del coinvolgimento di Rosa operato da Olindo nelle sue dichiarazioni (oltre ovviamente alla confessione della coimputata), individualizzanti: il fatto che i coniugi hanno sempre operato insieme, le scelte e le azioni, per il rapporto di simbiosi che li unisce, la necessaria presenza sulla scena del delitto di due persone e l'impossibilità che Olindo abbia potuto accompagnarsi a persona diversa da Rosa (ipotesi mai affacciata neppure dalla difesa), la comune fuga a Como dopo la strage per crearsi un alibi, lo stesso voler consultarsi prima di decidere la confessione, cosa che sarebbe stata singolare ove la donna fosse stata estranea alla commissione del fatto.

2. LA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE DEGLI IMPUTATI

Come detto sopra, gli appellanti hanno chiesto che venisse disposta nei confronti di entrambi gli imputati perizia psichiatrica al fine di accertare la loro capacità di intendere e di volere al momento del fatto; veniva poi prodotta una relazione datata 22.2.2010 dei proff. Filippo Bogetto, Paola Rocca e Silvio Bellino contenente "Considerazioni psichiatrico-forensi sulle motivazioni della sentenza impugnata".

Si censurava che la Corte di assise avesse negato al CT di parte la facoltà di esaminare direttamente gli imputati, al fine di salvaguardare la spontaneità e la genuinità degli stessi per una eventuale perizia, che non era mai stata disposta.

Si osservava poi che il convincimento del giudice in ordine alla esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe

dimostrare (nella specie l'incapacità di intendere e di volere), per essere insindacabile, deve essere sorretto da adeguata motivazione.

Si affermava che la notissima sentenza delle S.U. Raso (Cass. N.9163/2005) ritiene rilevanti quei disturbi della personalità che sono di "consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa per effetto del quale il reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale" , ma che detto accertamento non può essere effettuato se non nel rispetto dei protocolli metodologici di una vera e propria perizia psichiatrica (v. motivi aggiunti fg. 4-5).

L'ambito di rilevanza dei citati disturbi di personalità di cui parlano le Sezioni Unite manifesta la inadeguatezza di una valutazione operata dal giudice sulla scorta di mere osservazioni condotte da soggetti non precipuamente competenti in materia, aggiungendo " che ciò che emerge dalla attività istruttoria è l'esistenza di un quadro delle condizioni mentali dei due imputati della cui dimensione *non patologica* è quantomeno lecito dubitare" (fg. 11), tanto più che la stessa sentenza rimarca il carattere quasi patologico dell' amore che lega i due coniugi, elemento che doveva apparire al giudice meritevole di un approfondimento, per capire se il delitto era nato e maturato nell'ambito di questo rapporto.

Era quindi necessaria una valutazione psichiatrica, operata da un tecnico, per poter respingere come irrilevanti i rilievi formulati dalla dott. Chieppa, CT della difesa, e dalla stessa dott. Mercanti, psicologa del carcere, nella sua deposizione testimoniale: la prima aveva segnalato in entrambi gli imputati una psicosi reattiva, che poteva dar luogo a quei disturbi della personalità tali da costituire la causa di un vizio totale o parziale di mente, mentre la seconda aveva ritenuto meritevole un approfondimento diagnostico.

Si contesta che il giudice di primo grado, con scarna motivazione, abbia rigettato la istanza di perizia psichiatrica, motivando senza avere le necessarie competenze tecniche. Si ritiene invece dalle difese assolutamente necessario un approfondimento psichiatrico, dato che dallo psichiatra del carcere, dott. Mercanti, detto approfondimento diagnostico era stato ritenuto meritevole.

Ritiene la Corte di <u>non dover procedere alla richiesta perizia psichiatrica</u>, innanzitutto condividendo le affermazioni non certo scarne sul punto contenute nella decisione di primo grado.

Non solo perché il problema è stato affrontato sotto tutti i profili (pagg.261-271), ma anche perché le attentissime difese, pur allegando vari argomenti teorici sulla necessità della perizia, non hanno dedotto alcun elemento che ricolleghi il preteso disturbo della personalità, che sarebbe comune ai due imputati, alla mancanza di autodeterminazione e di autocontrollo nell'agire.

In particolare, non è stato indicato alcun elemento, di fatto o caratteriale, che colleghi il tipo di rapporto esistente tra i due coniugi ed ovviamente la natura patologica di esso, alla commissione di un delitto tanto efferato, che invece si spiega con l'accumulo di odio e rancore che i Romano avevano maturato non tanto contro Marzouk, quanto contro i Castagna, e Raffaella in particolare.

Una traccia rilevante di quest'odio la si ritrova nella difficoltà, espressa più volte da Olindo negli appunti sulla Bibbia e nella lettera a Padre Bassano, di accettare il perdono di Carlo Castagna, manifestato fin dal periodo successivo al fatto (Rosa non si è mai espressa né a voce né per iscritto).

Ora, certamente alla base di una "vendetta", come la chiama Olindo, attuata con tale spietatezza, con il coinvolgimento di un innocente quale Youssef e di due persone estranee alla vicenda delle liti di cortile, come i coniugi Frigerio (a cui Romano non "addebita" nulla, se non il fatto di "non aver fatto i fatti loro" e di avere familiari implicati in fatti illeciti), vi è un sentimento amplificato di risentimento, di frustrazione, anche di impotenza rispetto a quello che essi vivono come uno strapotere della potente famiglia Castagna; ora, in ogni delitto di sangue, soprattutto nei delitti premeditati, vi è sempre un accumulo di questo tipo, ma non necessariamente in esso è riscontrabile una anomalia di carattere psichico, tale da alterare in maniera rilevante la capacità di intendere e di volere.

Nel comune sentire, vi è senz'altro la tendenza a riconoscere che un fatto efferato come quello di Erba è possibile metterlo in atto solo se vi è una forma di anomalia psichica rilevante, ma ciò è frutto della tendenza a difendere la propria "normalità" con l'attribuire solo a soggetti infermi di mente la capacità di commettere gesti di tale ferocia.

La CT della difesa dott. Chieppa si diffonde ad esaminare i disturbi della personalità in linea del tutto teorica, parlando, tra l'altro, del Disturbo Psicotico Condiviso (fg. 8), che è una forma di delirio che si sviluppa in un soggetto che ha una relazione molto stretta con un'altra persona, e allegando per Rosa e Olindo la sussistenza di un basso quoziente intellettivo dei due coniugi, deducendo che per i soggetti affetti da questo basso quoziente la deficienza intellettiva si associa spesso a marcata suggestionabilità e ad alterazioni della sfera affettiva.

Non si contraddicono certo queste valutazioni riportate in linea teorica, ma si rimarca la mancanza di ancoraggio di queste affermazioni a manifestazioni concrete da parte di uno o di entrambi gli imputati.

E' anche singolare che sia il CT sia i difensori indichino i due imputati come una sola persona, mentre i coniugi, pur legati da un fortissimo vincolo affettivo, non sono affatto identici.

Rileva la Corte innanzitutto che non risulta che Romano e Bazzi abbiano un basso quoziente di intelligenza, anche se certamente Olindo appare avere una maggiore cultura e facoltà di esprimersi rispetto alla moglie, ma, come è ovvio, la intelligenza è cosa diversa dalla cultura: sia nella organizzazione del delitto sia nelle varie fasi processuali entrambi hanno manifestato piena capacità di valutare le conseguenze delle loro condotte.

Non va dimenticato che essi hanno preordinato ogni singola fase dell'aggressione e del dopo-aggressione, in modo da procurarsi l'impunità, anche se la non preventivata comparsa dei Frigerio li ha "costretti" a proseguire nell'aggressione, determinando, a seguito della sopravvivenza di Frigerio, il sorgere di elementi di prova, il riconoscimento, che essi non avevano previsto.

Anche il recarsi a Como, in modo da essere assenti giustificati dalla corte di via Diaz al sopraggiungere dei soccorritori e delle forze dell'ordine, costituiva un accorgimento non privo di astuzia e credibilità.

Infine, il contenuto delle loro dichiarazioni sia nella fase confessoria sia nella fase ritrattatoria indica una loro lucidità nella condotta processuale, che mai rivela ingenuità o, ancor meno, intelligenza limitata.

Le conclusioni a cui perviene la dott. Chieppa, che peraltro ha proceduto non in base all'esame diretto dei due imputati e che omette di vagliare le loro dichiarazioni, ma parte da apodittiche affermazioni sul tipo di rapporto che li unisce, sul tipo di ideazione delirante e persecutoria che sarebbe loro propria, sullo stato di dissociazione dalla realtà con il rinchiudersi in un microcosmo di vita, non possono essere condivise, proprio perché non offrono spunti precisi e concreti sulla asserita incapacità di intendere e di volere: nessuna differenziazione tra le due personalità e sui loro pretesi disturbi psichici, nessun collegamento del fatto da loro commesso con un disturbo della personalità, che tra l'altro non viene descritto.

Il fatto che la Corte di Como non abbia autorizzato la CT ad accedere al carcere per esaminare direttamente i due periziandi, forse in vista della eventualità di una perizia d'ufficio, non ha impedito al giudice di primo grado e non impedisce ora al giudice di appello di censurare a propria volta le valutazioni compiute dalla dott. Chieppa che ben poteva esaminare attentamente il tipo di dichiarazioni rese dagli imputati prima al PM con assunzione di responsabilità e poi alla Corte di Assise con completa e non motivata ritrattazione: da parte della predetta consulente non è stata offerta al giudice alcun valido e personalizzato collegamento tra aspetto della personalità di Olindo e Rosa e delitto commesso.

Si ritiene di procedere a vagliare gli elementi a conoscenza della Corte precedenti al fatto, quelli contestuali alla commissione del delitto, infine quelli susseguenti al fatto ed alla carcerazione, per poter valutare se comunque le osservazioni della difesa sono tali da giustificare una perizia psichiatrica.

Si osserva inoltre che una perizia psichiatrica a distanza di oltre tre anni dal fatto non potrebbe basarsi che su quanto emerge dagli atti processuali, dato che appare difficile giudicare ora della capacità di due soggetti che hanno vissuto tre anni di carcerazione e i traumi di due gradi di processo.

La Suprema Corte a Sezioni unite nella nota sentenza 25.1.2005 n.9163, in proc. Raso, ha esteso il concetto di infermità, rilevante ai fini della sussistenza del vizio di mente, totale o parziale, ai disturbi della personalità non sempre inquadrabili nel novero delle malattie mentali, precisando però che essi devono essere " di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, a condizione che sussista un nesso eziologico con la tipica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati".

Proprio nella motivazione di questa sentenza la S.C. segnala la necessità (fg.51) di effettuare l'esame e l'accertamento del nesso eziologico tra disturbo mentale ed il fatto - reato, che consenta di ritenere il secondo, cioè il fatto, causalmente determinato dal predetto disturbo mentale, specificando che "l'esame e l'accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi, necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed invidualizzato, in specifico riferimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato medesimo si addebita e si rimprovera".

Nella specie, nella <u>vita precedente al fatto</u> dei due coniugi non si ravvisano elementi che indichino un disequilibrio, un'alterazione patologica dei rapporti tra di loro e con l'esterno perché:
entrambi lavoravano in ambienti esterni, lui come netturbino e lei come donna delle pulizie, senza che siano emersi (e la difesa, pur così attenta, non ne ha dedotti) fatti o condotte degne di attenzione sotto questo profilo;
la stessa Rosa Bazzi nel diario clinico nega pregressi disturbi psichiatrici;
le liti con i vicini, purtroppo frequenti nei condomini, non sono dissimili da molti altri casi;
anche la querelomania, qui, non è particolarmente accentuata ed è comunque giustificata dalle forti tensioni, sfociate da entrambe le parti anche in aggressioni non solo verbali, ed è tra l'altro comune anche alla parte Castagna;
nelle deposizioni davanti ai CC per le liti condominiali i due querelanti esprimono certo profonda avversione sia per Raffaella Castagna che per i genitori, ma la cosa, nella loro ottica, aveva ragion d'essere perché avendo mezzi, influenza sulla figlia,

Carlo Castagna e la moglie non avevano fatto nulla per ovviare agli inconvenienti di rumore lamentati;
i due coniugi conducevano una vita socialmente chiusa, ma non in maniera patologica, a quanto emerge dalle loro stesse dichiarazioni.

In relazione al momento del fatto ed alla sua preparazione:
gli indagati hanno a lungo meditato e preparato la soluzione finale del loro problema, predisponendo il piano nei minimi particolari: tipo di armi, a loro disposizione ma anche a disposizione di un numero indeterminato di persone, così da allontanare i sospetti il più possibile; manomissione del contatore per far sì che i Castagna, dopo essere entrati in casa, riaprissero la porta, evitando l'inconveniente del precedente tentativo, andato a vuoto proprio perché, come racconta Romano, la porta dell'appartamento si è subito richiusa; possibilità di agire con velocità, per la forza fisica di Olindo e la "capace" collaborazione di Rosa con il coltello; occultamento delle tracce con conoscenza di quanto poteva essere eventualmente rilevato con le nuove tecniche, tipo il *"luminol"*; lavaggio in luogo appartato e occultamento dei vestiti e delle armi in cassonetti non immediatamente prossimi al luogo del delitto; creazione di un alibi credibile, con lo scontrino del McDonald's; rientro a casa a fatto ormai scoperto, con tono tranquillo;
al ritorno, essi apparivano calmi e tranquilli ai vicini ed alle persone accorse nella corte;
ugualmente tranquilli, sicuri nel rendere coincidenti giustificazioni sulla giornata trascorsa, sono apparsi anche ai CC che li hanno sentiti la notte stessa;
hanno mostrato tranquillità in occasione di esami e perquisizioni.

La predisposizione del piano, che avrebbe avuto un esito positivo ove non vi fosse stato l'inaspettato arrivo sulle scale dei Frigerio, indica non solo una capacità di prevedere risposte convincenti agli inquirenti, cancellazione di eventuali tracce, ma anche una notevole lucidità, comune ai due autori del fatto, che non si rivelano affatto semplici, ingenui, come la difesa vorrebbe accreditarli.

Ed allora, esaminando la loro condotta fino alla conclusione della serata dell'11 dicembre, non è emersa alcuna manifestazione di un disturbo mentale che avrebbe cagionato nell'unitissima coppia una capacità di intendere e di volere totalmente o grandemente scemata a seguito proprio di una anomalia psichica.

Non sotto il profilo della capacità di intendere, cioè di conoscere la realtà esterna, ma anche di rendersi conto e di dare un significato agli accadimenti: si è detto che prima, durante e subito dopo il fatto non si scorge alcuna alterazione significativa della capacità di Rosa e Olindo di rendersi conto di quanto si preparavano a commettere, soluzione a loro giudizio in un certo senso necessitata dalla inerzia dei genitori di Raffaella e dei Carabinieri nell'intervenire per risolvere la situazione di conflitto nella corte Diaz.

Tanto meno sotto il profilo della capacità di volere, cioè della attitudine ad autodeterminarsi, adeguando la propria condotta alle scelte fatte, o sotto il profilo dell'autocontrollo, presente fin dal loro rientro in Corte Diaz e poi in caserma.

Per il periodo successivo all'11.12.2006 ed all'arresto:

i due arrestati, conformemente a quanto sostenuto a partire dalla notte del fatto, si dichiarano estranei all'accaduto, con calma e senza invenzioni fantasiose;
Olindo si induce alla confessione dopo aver compreso, anche parlando con il maresciallo, che la loro posizione è gravemente compromessa e che il minor male è il confessare, da subito, inducendo anche Rosa, molto più riottosa ad ammettere il fatto e forse anche più sospettosa circa possibili microspie anche in carcere;
nel prosieguo sarà sempre Olindo a rendere dichiarazioni più complete, manifestando poi anche la sua colpevolezza, ed una forma di autodifesa e di rimorso insieme, negli appunti della Bibbia;
gli appunti sono del tutto compatibili con le scelte difensive fatte, prima ammettendo il fatto anche in vista di possibili vantaggi di pena e carcerari, poi ritrattando con una certa soddisfazione per la semplicità del gesto, a suo giudizio portatore di importanti conseguenze per sé e la moglie;
vi è sempre lucidità, capacità di rendersi conto dell'accaduto, delle vicende processuali che si sono succedute, dell'importanza di un certo tipo di difesa.

In carcere, nessuno ha rilevato forme di alterazione o dissociazione idonee a giustificare per Olindo o per Rosa l'applicazione di una misura di sicurezza, ma neppure di una precisa diagnosi psichiatrica, essendo solo annotate forme di insofferenza per il regime carcerario, duro perché entrambi sorvegliati a vista, forme di ansia e di reattività nei confronti degli agenti, minacce di misure suicidiarie, fortunatamente mai attuate, ma anche immaginate in forma poco credibile (Rosa si provoca leggere ecchimosi alle mani battendo i polsi contro il tavolo, Olindo parla di lasciarsi morire per fame, forma di suicidio difficile da attuarsi in un carcere, tanto più quando si è noti e sorvegliati come lo sono i due imputati).

La dott. Mercanti, che li ha monitorati per tutto il 2007 e fino al marzo 2008 (quando depone in udienza) non deduce alcuno di quei disturbi della personalità rientranti in quella categoria indicata nella massima delle Sezioni Unite, disturbi che comunque nulla hanno a che fare con una psicosi indotta o una psicosi reattiva, transeunte, che però dovrebbe avere una durata almeno di qualche ora.

Nessun elemento che indichi che i coniugi Romano abbiano avuto una assenza o una menomazione della capacità di intendere (lo prova la "capacità" nel predisporre ed attuare il delitto e nel riuscire a predisporre con buone probabilità di successo la via di fuga, che sarebbe certamente riuscita ove Valeria Cherubini fosse uscita poco prima per portare a spasso il cane), e/o di volere (non si comprende in quale modo l'odio abbia a tal punto compromesso la loro capacità di autodeterminarsi e di comprendere le conseguenze del loro gesto).

Quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, non va disposta la richiesta perizia; si aggiunge poi che nel lunghissimo dibattimento, a cui gli imputati hanno sempre presenziato, ed anche attivamente, il giudice ha potuto valutare direttamente se, anche in sede processuale, gli imputati potevano essere affetti da significativi disturbi della personalità, concludendo implicitamente per un'assenza di essi.

Una corte di assise, così attenta ad esplorare tutti i risvolti del fatto, tecnici, psicologici, quale emerge dai verbali del dibattimento, certamente avrebbe disposto una perizia psichiatrica ove ne avesse rilevato la necessità sulla base di indizi concreti.

3. IL RICONOSCIMENTO DI MARIO FRIGERIO

3. Si riassume qui brevemente quale è il motivo di appello di cui al n. 3: uno dei punti più rilevanti in senso accusatorio è la deposizione di Mario Frigerio, che da teste a carico ritenuto fondamentale dalla Corte di assise di Como in realtà dovrebbe essere considerato "teste a discarico" (fg.48 e sgg. motivi di appello).

Si afferma, infatti, che il riconoscimento di Romano fatto dal teste nella fase delle indagini preliminari e poi al dibattimento non è spontaneo, ma è stato indotto dall'esterno e recepito in buona fede dal teste. Non si sostiene che il teste sia consapevolmente falso, ma che lo sia perché suggestionato da coloro che lo interrogavano, fino al punto di ricordare una cosa mai vista.

Rileva l'appellante che le fattezze dell'aggressore descritte nel primo esame dal Frigerio non corrispondono affatto a quelle di Olindo: dal colore degli occhi, che il teste indica neri ed invece sono verdi, al colore della pelle, che viene descritta come olivastra, mentre quella di Olindo è chiara; dai tanti capelli neri, che invece sono castani.

Nel colloquio con il suo difensore del 16.12.2006 il teste dichiara di non conoscere l'autore del fatto, e la stessa cosa riferisce ai figli tra il 16 ed il 20.12.2006; infine il 20.12 nell'esame condotto dal Lgt.te Gallorini, che richiama la sua attenzione su Olindo, Frigerio non fa il nome dell'attuale imputato (il colloquio è registrato, ma le parole pronunciate dal teste non sono percepibili).

A questo proposito gli appellanti hanno chiesto di sentire quale teste l'avv.Gabrielli, difensore ora ed allora di Frigerio, istanza che era stata già rivolta alla Corte di assise e da questa rigettata.

Ritiene questa Corte di non accogliere la richiesta perché già esiste agli atti il fax dell' avv.Gabrielli che riferisce il contenuto di quel colloquio: manca quindi il requisito della necessità di disporre la prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

In detto fax (fg. 4026) l'avv. Gabrielli scrive al P.M. che il suo assistito in data 16.12. ha reso una descrizione del suo aggressore: più alto di circa cm.6; molti capelli neri corti, quasi rasato; aveva una mascella grossa, non aveva cicatrici, molto robusto "forte come un toro", aggiungendo "mi ha precisato di iniziare a ricordarsi il viso".

Si osserva che la descrizione corrisponde *in toto* alle caratteristiche fisiche di Romano, quale risulta anche dalle foto in atti, anche se per lo stato di concitazione in cui è avvenuta l'aggressione, il fatto che Frigerio sia stato posto faccia a terra, era difficile per lui descrivere minutamente il viso dell'uomo che lo feriva.

E' evidente che Frigerio, dopo lo spiegabile shock dovuto a quanto era successo e di cui non sapeva darsi una ragione, aveva iniziato a ricordare meglio: dalla deposizione fatta ai CC (tra cui il Lgt. Gallorini) in data 20.12.2006 (fg.4027), risulta:

che effettivamente gli era stato chiesto se conoscesse Romano Olindo, domanda a cui egli aveva risposto affermativamente;
che dopo la descrizione dell'aggressione, al termine del colloquio, era stato il teste a chiedere agli operanti perché gli avessero domandato di Olindo: avendogli detto che vi era la necessità di sapere se egli lo conoscesse, così come gli veniva chiesto se conosceva i membri della famiglia Castagna, l'esaminato si era messo a piangere, riferendo che il suo assassino poteva essere Olindo.

Quindi non è esatto che sia stato Gallorini a "suggerire" il nome dell'aggressore, inducendo quindi nel teste un falso ricordo: quando Frigerio ha compreso che gli inquirenti avevano fatto quel nome, ha cominciato a superare l'esitazione nel fare il nome di colui che egli aveva visto e riconosciuto, esitazione dovuta alla incredulità della cosa.

Infatti, nel successivo colloquio con il PM del 20.12.2006 (fg.4031 e 4032) precisa che la persona che ha visto in faccia "era a me nota: si tratta del mio vicino di casa di nome Olindo. Io l'ho riconosciuto ma poi ho rimosso la cosa perché non ci volevo credere e volevo cancellare tutto. La persona che ho visto mi ha guardato in faccia e mi sono rimasti impressi gli occhi con cui mi guardava. Se non avessi riconosciuto l'Olindo non mi sarei avvicinato alla porta. Ricordo di essermi chiesto cosa ci faceva l'Olindo in quel casino", e più sotto "Ho visto la persona che ho riconosciuto come il mio vicino di casa Olindo per pochi secondi ma da vicino, un metro o poco più. Aveva la testa grossa, i capelli corti e con l'attaccatura bassa, carnagione olivastra. L'altezza, in posizione eretta, era circa come la mia." E poco dopo "Non ho detto subito di aver riconosciuto l'Olindo non perché volessi coprirlo ma perché stentavo a credere che potesse aver fatto una cosa del genere"

Nell'esame del 27.12.2006 avanti ai PM (fg.4035) ribadisce di aver riconosciuto Olindo, ripetendo al figlio Alberto che era presente e che gli aveva chiesto se era proprio sicuro (fg.4048) "non volevo dirlo" e oltre (fg.4051) "volevo nascondere la cosa, mi sembrava una cosa assurda" e poi "sì lo conosco così… il vicino di casa … è

lui è…", ribadendo ancora una volta in data 2.1.2007 ai Sostituti Procuratori sia che si trattava del suo vicino "ribadisco di essere sicuro che si trattasse della persona che ho indicato sopra. Il fumo non mi impediva di vedere bene la faccia tant'è che mi è rimasto impresso il suo sguardo. Mi sono chiesto cosa facesse lì. Se si fosse trattato di una persona sconosciuta non mi sarei avvicinato così tanto alla porta, cioè a un metro di distanza. Non volevo crederci, avrei voluto dimenticare".

Ancora un'altra volta, in data 3.1.2007, riferiva che era sicuro di aver visto il suo vicino, di cui ricordava male il nome, Ottolino, ma che individuava perfettamente per il luogo ove abitava e per le caratteristiche fisiche (che erano poi quelle che aveva indicato anche nei precedenti esami), che aveva riconosciuto subito: aveva aspettato a farne il nome perché gli sembrava una brava persona e voleva essere proprio sicuro fg.4066) "sì me lo ricordavo, poi certe volte (inc.) Ripeto, io pensavo che fosse una cosa tra loro, siccome so che c'era sempre su un sacco di gente e anche delle facce poco raccomandabili, perché… anche un po' scassati. Però io proprio pensavo che fosse una cosa di loro… mi volevo convincere che non era lui – però lo devo dire, era lui, non c'è niente da fare".

Al dibattimento, Frigerio spiegava nuovamente perché all'inizio non aveva indicato il suo aggressore, che però egli è sicuro di aver riconosciuto, in quanto non voleva credere che un vicino di casa, con il quale non erano mai intervenuti screzi, fosse arrivato al punto di uccidere sua moglie e di ferire lui così gravemente.

Osserva questa Corte che la difesa ha sostenuto, anche con una corposa perizia, che la famosa frase che Frigerio avrebbe pronunciato nel colloquio del 15.12.2006 con il PM Pizzotti, "è stato Olindo", andava letta "è stato uscendo" con confusione tra le parole "Olindo" e "uscendo".

La Corte di Como aveva provveduto a sentire in camera di consiglio con le cuffie il nastro del colloquio Frigerio/dott.Pizzotti, giungendo alla conclusione che si udiva distintamente il nome "Olindo" (v. pag. 196 della sentenza), alzando con una apparecchiatura portata dagli stessi giudici il volume del file che riportava la registrazione.

Alla stessa conclusione, cioè che si udiva il nome Olindo, erano giunti peraltro il CT del PM ed il perito nominato dalla Corte.

Non è certo vietato al giudice sentire direttamente la registrazione, così come esaminare un corpo di reato o visionare le fotografie, facendo ciò in camera di consiglio, senza che sia necessario disporre l'atto con autonoma ordinanza. Tanto più che poi la stessa registrazione, con lo stesso tipo di amplificazione usato in camera di consiglio, era stata fatta ascoltare in aula.

Quello che la Corte osserva è che effettivamente i giudici hanno sentito un "file" che era stato digitalizzato, e amplificato dalla Corte con il programma Cool Edit 2000 al

fine di renderne il contenuto più intelligibile, peraltro apportando al "file" originario una specie di modificazione, non valutata da un perito del settore, in grado di precisare se i suoni in tal modo potevano essere in qualche modo alterati, ovviamente senza alcuna intenzione di falsificare scientemente il risultato auditivo.

Ed allora si deve procedere, anche alla luce della perizia di parte Pisani, che ha concluso per la pronuncia di altra parola "uscendo", a verificare se detto elemento è rilevante rispetto alla complessiva deposizione di Frigerio al dibattimento, che è la prova su cui si deve basare il giudice.

Si sono sopra ripercorse le fasi delle deposizioni della parte lesa da cui emerge, con estrema chiarezza, che Frigerio era lucido dopo il ferimento (tanto è vero che aveva indicato la moglie ferita), e che - a mano a mano che il tempo passava - i suoi ricordi diventavano più netti, ricollegando quel viso che aveva riconosciuto al suo vicino e chiedendosi il perché di tanta violenza nei confronti suoi e della moglie.

Essendo una persona coscienziosa, aveva voluto essere sicuro di non sbagliarsi: questa ragione, ripetuta più volte durante la fase delle indagini preliminari e ancora nella audizione al dibattimento ha una sua logica, alla luce anche della sua estrema onestà, essendo timoroso di accusare una persona, da lui stesso definita "per bene", di un crimine all'apparenza tanto inspiegabile: la sua cautela nell'accusare altri è provata anche dal fatto che al dibattimento parla di un'ombra che ha visto sgusciare dietro Olindo che lo teneva a terra e riferisce che potrebbe essere Rosa, ma non può giurarlo, ed il particolare corrisponde a quanto riferisce l'imputato dicendo che dietro di lui dalla porta dei Castagna è uscita Rosa che gli è passata accanto dirigendosi contro Valeria.

E' significativo anche quanto asserisce Frigerio e cioè che si era avvicinato alla porta dell'alloggio Castagna, frequentato talvolta da soggetti giudicati poco raccomandabili, rassicurato dalla presenza del Romano, che ragionevolmente poteva essere accorso a seguito del fumo che si stava sprigionando dall'appartamento.

Ed allora la famosa frase "è stato Olindo" o " è stato uscendo" perde di quell'importanza che la difesa vuole attribuirle: invero, appare forse più credibile che il 15.12, quando ancora non aveva maturato la decisione di fare il nome dell'aggressore, tanto è vero che non lo fa neppure nel colloquio con il suo legale avv. Gabrielli il 16.12.2006, abbia pronunciato " è stato uscendo", frase che rientra più logicamente nel contesto del periodo, come ritenuto dal CT di parte Romano.

Ma quello che rileva non è tanto questa prima indicazione, non seguita da altre precisazioni nel corso di quell'esame, ma tutte le altre affermazioni che indicano che Frigerio non ha alcun dubbio su chi ha aperto la porta lentamente, l'ha richiusa e poi subito l'ha riaperta saltandogli addosso e mettendosi sopra, a cavalcioni.

Ha spiegato e rispiegato, fin dall'inizio, il perché delle iniziali esitazioni, senza mai modificare alcunché di questo suo atteggiamento.

Per quanto si è detto ora non si ritiene di dover disporre tramite il RIS di Roma (o altra struttura idonea) un'ulteriore perizia per stabilire la esatta parola.

Il CT della difesa Balossino ha proceduto a redigere un identikit sulla base della descrizione fatta da Frigerio nelle prime incerte dichiarazioni e ha concluso che l'elaborato così ottenuto non corrisponde a Olindo. Invece rileva la Corte che l'attaccatura dei capelli, che sembrano scuri, non certo castano chiari, la mascella grossa, la corporatura massiccia, l'immagine di una persona molto forte, corrispondono proprio a Romano.

Concludendo su questo punto: nonostante il pressante controesame, in giudizio Frigerio è rimasto fermo nell'affermazione dei riconoscimento di Olindo, mentre un soggetto leale ed onesto quale egli è avrebbe avuto, in caso di dubbio, dei ripensamenti sapendo che persone innocenti potevano essere accusate della strage.

Inoltre, solo ove autori del fatto siano i due coniugi, si spiega la ferocia usata contro persone estranee alla vicenda all'origine dell'odio: Frigerio e Valeria erano in grado di riconoscere i vicini, mentre altre persone estranee potevano approfittare della scarsa luce per allontanarsi senza bisogno di infierire in maniera tanto violenta sui due involontari testimoni. Per i Romano, non era sufficiente neutralizzare un eventuale tentativo dei Frigerio di fermare gli autori degli omicidi, ma era necessario evitare che potessero riconoscerli ed indicarli quali colpevoli.

Lo stesso Romano, quando nei suoi appunti parla dei Frigerio, non li "accusa" di fatti specifici, ma solo di non essersi "fatti i fatti loro", spiegando implicitamente il perché dell'aggressione ai loro danni.

Questo riconoscimento, assolutamente valido e credibile, costituisce una prova inconfutabile della partecipazione al fatto di Romano (e di riflesso della Bazzi) che si salda alla confessione resa dagli imputati.

4.LA TRACCIA EMATICA SUL BATTITACCO DELLA SEAT AROSA

4. Si deduce nell'appello innanzitutto che all' atto del rilevamento della traccia ematica in data 26.12 non era stato dato avviso a Romano che poteva farsi assistere da un difensore: va rilevato che a quella data non esistevano ancora indagati noti, si stava procedendo alla raccolta delle prove con atti urgenti. Olindo del resto era presente e quindi nulla è stato fatto all'insaputa del proprietario della vettura.

Dopo il prelievo, il CT del PM dott. Previdere' aveva avvisato il PM che l'accertamento tecnico poteva essere irripetibile e correttamente l'organo dell'accusa ha disposto che si procedesse ex art. 360 c.p.p., quindi con avviso al difensore e

possibilità per gli indagati di nominare propri CT, e di chiedere l'incidente probatorio, quindi con pienezza di contraddittorio.
L'eccezione sulla nullità del prelievo e degli atti susseguenti va quindi respinta

Secondo la difesa, è ragionevole dedurre che la traccia sia stata portata non da soggetto che sale in macchina, ma da chi vi appoggia il piede per verificare l'interno della vettura; l'osservazione, di per sé condivisibile, non ha però il pregio di essere supportata da elementi di prova, mentre è pacifico che Romano è salito sulla vettura, facilmente appoggiando la scarpa sul battitacco, ad esempio per buttare il sacco con i vestiti sporchi e le armi usate sul sedile posteriore.

La sentenza (da fg.166 a fg.184) ha trattato esaurientemente questo punto, motivando puntualmente su come sono stati fatti i rilievi e sulle conclusioni a cui era pervenuto il perito dott. Previdere': l'appellante non contesta che il DNA rilevato sia riconducibile alla Cherubini, ma in sostanza assume che non vi è prova che la traccia sia stata portata da Romano, potendo essere stata trasferita da uno dei tanti operanti che erano intervenuti nell'alloggio o sulle scale o avevano effettuato un passaggio nel cortile ove l'acqua sparsa dai Vigili del Fuoco aveva diluito anche grumi di sangue.

Peraltro, motiva il Giudice di primo grado sul fatto che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali al dibattimento, nessuno degli ufficiali di P.G. che avevano proceduto all'ispezione della vettura (Nesti, Cardogna , Rizzello) era stato sul luogo della strage, così come il C.re Moschella che aveva proceduto alla perquisizione.

Nessuno dei carabinieri era salito sulla Seat Arosa lato guida, su cui quindi era salito solo Olindo (Rosa non è in possesso di patente di guida); inoltre la traccia era sufficientemente pura, cosa che non sarebbe possibile ove essa fosse stata portata da qualcuno che aveva calpestato il suolo del cortile, dilavato dall'acqua e contaminato dal passaggio di molti individui.

E' stato ipotizzato dal Consulente della difesa prof. Torre che la traccia poteva essere stata portata dagli stessi imputati, pur essendo essi estranei all'omicidio, in quanto anch'essi avevano calpestato l'impiantito della corte.

Per questa ipotesi, vale quanto detto sopra e cioè che essa è incompatibile con la diluizione del sangue in una quantità notevole d'acqua quale si era prodotta dopo l'intervento dei pompieri.

Dalla difesa si è anche ritenuto fantasioso quanto detto da Olindo, e cioè che- secondo lui – la goccia sul battitacco poteva essergli caduta dai capelli: invero la cosa non appare molto attendibile mentre è più logico ritenere che egli si fosse sporcato il piede e con quello avesse strisciato o sporcato la parte della carrozzeria, anche perché è lo stesso Olindo che dice di aver scoperto delle macchie di sangue sotto il piede, che aveva provveduto a pulire a Como (v.fg.179 sent.).

La purezza della traccia – secondo la sentenza con osservazione che si condivide - indica che chi l'ha portata era stato sulla scena del crimine, prima che l'incendio prima e l'acqua poi la alterassero: quindi anche questo elemento porta senza dubbio ad attribuire la responsabilità del fatto agli attuali imputati.

5. LE CAUSE DELLA MORTE DELLE VITTIME

A fg. 133 (e fino a fg.165) della decisione della Corte di Assise vengono esaminate le cause della morte di ciascuna delle vittime, specificando che dalle ferite riscontrate sul corpo emergeva che il piccolo Youssef aveva tentato di difendersi prima di essere colpito a morte sul divano dl soggiorno: presentava inoltre sul braccio destro segni di afferramento al terzo medio e segni di pressione al volto: ipotizzava il CT dott. Scola che il bambino avesse cercato di sottrarsi all'aggressione, tanto che la prima ferita al collo non era penetrata in profondità; la seconda invece aveva sortito l'effetto voluto, quando il volto era stato tenuto fermo con la mano destra .

Rosa Bazzi aveva addirittura mimato il gesto da lei compiuto nel corso della confessione al P.M.: mentre con la destra teneva fermo il viso, con la sinistra (l'imputata pacificamente è mancina) aveva inferto la ferita al collo con un gesto che andava da sinistra verso destra .

La donna (ed anche questo costituisce un rilevantissimo riscontro alla attendibilità della confessione, resa quando certo l'indagata con poteva conoscere le risultanze della consulenza tecnica) ha quindi ricostruito non tanto a voce (anche per la difficoltà di esposizione di cui si è detto) ma con i gesti il fatto con particolari riscontrati dal consulente .

Le osservazioni degli appellanti, secondo le quali le escoriazioni al volto non potevano essere state causate dalla pressione esercitata con la mano destra, mentre risultava che proprio con la mano destra fosse stata inferta la coltellata mortale, non possono essere seguite, tanto più che non sono conformi a quanto ha riferito in dibattimento lo stesso Torre (ud.31.3.2008 fg. 11): "mi pareva ragionevole (rispondendo ad una domanda del PM che si riportava ad una conclusione della sua consulenza e cioè che la sezione di un vaso del collo fosse causata da una ferita portata da mano sinistra) vedendo l'atteggiamento in cui è stato ferito", asserendo inoltre che vi era stato un afferramento sul braccio ed una immobilizzazione del bambino con la faccia sulla seduta del divano eventualmente preceduta da un "imbavagliamento" con la mano per impedire che gridasse.

Quindi anche le conclusioni del prof. Torre sono conformi a quanto ha riferito Rosa ed anche agli accertamenti del CT Scola.

Per quanto riguarda Raffaella, lo stesso CT Torre, dal fatto che aveva rilevato delle macchie all'interno della porta d'ingresso, argomentava che, se dette macchie erano di sangue e se esso apparteneva a Raffaella Castagna, ciò stava ad indicare la

presenza dell'aggressore all'interno della casa, con la porta chiusa e l'aggressore stesso interposto tra la porta e la vittima.

Ora, Olindo ha dichiarato che appena entrato aveva colpito – con la spranga dato che egli non aveva dato coltellate alle due donne Castagna - Raffaella e quindi le macchie potevano essere state causate dal colpo in testa dato che la sprangata aveva causato lo sfondamento del cranio.

Va poi detto che non è certo che dette macchie siano di sangue e che il sangue sia di Raffaella, così che tutte le ipotesi fatte dai CT Torre e Vasino sulla posizione dell'aggressore di Raffaella sito all'interno dell'appartamento all'arrivo della vittima restano – appunto - ipotesi, non suffragate da alcun elemento certo.

A ulteriore conferma che la Cherubini è riuscita da sola a risalire la rampa di scale fino al suo appartamento, senza essere inseguita da nessuno, è da rilevare che Frigerio, estremamente preoccupato per quanto era successo a Valeria, non ha mai detto di aver visto qualcuno che la inseguiva, mentre Rosa riferisce di aver visto la donna che strisciava sui gradini, fatto molto più rispondente a quanto successo.

6. LE PROVE SCIENTIFICHE

Le doglianze su questo punto riguardano principalmente l'aggressione a Valeria Cherubini che, secondo la tesi alternativa sostenuta dalla difesa, sarebbe stata colpita sul pianerottolo o sulla scala e sarebbe stata inseguita mentre risaliva la rampa fino al suo alloggio e qui finita.

Rileva questa Corte in via preliminare la illogicità di un comportamento quale descritto nell'atto di impugnazione: il massacro dei Castagna è terminato quando scendono inopinatamente i coniugi Frigerio e sussiste l'estrema urgenza di allontanarsi dalla scena del crimine perché il fumo dell'incendio sta rivelando che qualcosa è successo e arriveranno presto i Vigili del Fuoco, ma ciononostante l'aggressore o uno di essi si attarda a seguire la Cherubini, già seriamente ferita e che quindi sale i gradini lentamente, fino all'interno della casa e la finisce, quando basterebbe infliggerle colpi mortali mentre sta salendo.

L'aggressore ignoto, collegato, secondo la tesi difensiva, all'ambiente di Marzouk, è persona certamente sconosciuta alla Cherubini e quindi anche il lasciarla viva non costituisce un pericolo per l'eventuale riconoscimento. Invece chi deve temere la eventuale testimonianza della donna sono i vicini di casa, la cui fisionomia le è notissima.

Ma sono soprattutto i riscontri obiettivi che escludono che la Cherubini sia stata inseguita fino in casa.

Osservava la difesa che il CT del PM dott. Scola, prima della confessione dei due imputati, aveva concluso che Valeria era stata colpita sul pianerottolo e poi all'interno di casa sua con colpi al capo a mezzo di un corpo contundente a spigolo acuto e coltellate in varie parti del corpo, mentre successivamente si era allineato al racconto di Rosa e Olindo parlando di aggressione sul pianerottolo e sulle scale.

Invece, i CT della difesa avevano sempre ritenuto che la Cherubini fosse stata inseguita a casa sua perché erano state trovate tracce di sangue vicino al cadavere, vi era poco sangue nello stomaco e nei polmoni; inoltre vi era poco sangue sulle scale ed anche sui vestiti, in particolare il giaccone indossato dalla donna aveva segni di ferite da coltello in sedi diverse da quelle rinvenute sul corpo, segno che erano state inferte quando l'indumento non era più indossato.

Elemento poi determinante, secondo i CT Torre e Vasino, era il segno di una coltellata sulla tenda di casa Frigerio, suffragando l'ipotesi che la donna si fosse nascosta dietro la tenda stessa, venendo poi ferita attraverso la tenda stessa, che presentava macchie da schizzo.

Si osserva da parte della Corte:

che è pacifico e non contestato da alcun CT che Valeria è stata colpita sul pianerottolo dell'alloggio Castagna o sui primi gradini della rampa di scale che porta al suo alloggio, come è provato dalla dentiera rinvenuta appunto sul pianerottolo (si valuta come fantasiosa l'ipotesi avanzata dal CT della difesa che la protesi potrebbe essere finita sul pianerottolo a seguito del calcio dato da qualche soccorritore);

che è altrettanto pacifico che la donna non era morta subito, tanto è vero che appoggiandosi al muro con le mani, lasciando traccia, è riuscita a salire i gradini della scala;

che la stessa per un certo periodo aveva avuto la forza di chiedere aiuto, invocazione che era stata udita dal marito (che addirittura, impossibilitato a parlare, aveva cercato di indicare con un segno delle dita che al piano terzo vi era qualcuno da soccorrere) e dagli stessi primi soccorritori che peraltro non potevano salire per il fumo che aveva invaso le scale.

Ora, il racconto dell'aggressione a Valeria fatto da Rosa e Olindo appare riscontrato dagli accertamenti scientifici: la donna è stata accoltellata sul pianerottolo o mentre si trovava sugli ultimi gradini della rampa che dalla scala portava al suo alloggio.

Quanto al giaccone che, secondo la sentenza, si è tolto la stessa Cherubini forse per meglio respirare, secondo il CT Torre (ud.31.3.2008 trasc. fg. 21), sarebbe stato sfilato alla donna a seguito di un afferramento di chi insegue un soggetto e lo aggrappa per il detto indumento, restando poi dietro la schiena della vittima che dopo

le ultimae ferite si inginocchia faccia a terra si porta le mani al viso in un utimo tentativo di difesa.

Ogni ipotesi può essere valida, purchè però sia supportata o da testimonianze o almeno dalla logica: non si vede perché l'inseguitore, che sfila il giubbotto, si preoccupi poi di portarlo su in casa Frigerio e lo metta vicino al corpo della Cherubini. E' molto più ragionevole ritenere che sia stata la stessa Cherubini a toglierselo per cercare di respirare, mentre disperatamente invocava aiuto, e che si sia afferrata alla tenda, strappandola, nel tentativo di rialzarsi o di appoggiarsi a qualcosa prima di raccogliersi in quella posizione genuflessa nella quale è stata trovata.

Se la vittima fosse stata accoltellata nel suo soggiorno, vi sarebbero più indizi di passaggi di persone (vi è solo la traccia della scarpa sul cuscino, spiegabile con il successivo intervento dei soccorritori) e molti più schizzi: a questo proposito, le macchie, ritenute da schizzo e quindi rilevanti dal CT Torre al fine di provare il ferimento in casa Frigerio, dal RIS sono state ritenute da imbrattamento.

Lo stesso CT Torre esclude che sull'asciugamano posto su una delle sedie e sulle sedie stesse in casa Frigerio vi siano schizzi di sangue e questo particolare, unitamente agli altri, esclude che la Cherubini sia stata accoltellata o sprangata quando era già in casa sua.

Vicino al corpo è poi stato trovato un fazzoletto di carta imbrattato di sangue di Valeria, evidentemente usato dalla donna per tamponare le ferite, probabilmente quelle al capo, che sono quelle più importanti. La presenza di una ciocca di capelli nei pressi del luogo ove essa è inginocchiata si spiega quindi con il fatto che essa si sia toccato il capo, dopo aver subito le sprangate, cosa molto più convincente di quanto ipotizzato dalla difesa e cioè che la ciocca sia caduta a seguito di colpi di spranga inferti in quel locale.

Torre ha rilevato un'altra ciocca appiccicata alla tenda e da questo deduce che proprio presso la tenda sia stato inferto un colpo di spranga: in merito peraltro si può osservare che se la Cherubini si è avvicinata alla tenda aggrappandosi, tanto da determinarne lo strappo, può aver strisciato con il capo, già attinto dai colpi del corpo contundente, contro il telo, o aver sporcato la tenda con la mano che aveva toccato il capo.

Una violenta colluttazione nel soggiorno Frigerio avrebbe dovuto lasciare molte più tracce di disordine, mentre tutte le macchie rinvenute, il taglio della tenda, il cuscino presso il corpo, il fazzoletto, lo stesso giaccone (che poteva essere indossato aperto quando Valeria ha ricevuto le numerose coltellate e quindi con tagli non del tutto corrispondenti alle ferite sul corpo) si spiegano con il tentativo disperato della vittima di salvarsi salendo a casa sua e cercando di tamponare il sangue che sgorgava dalle varie ferite, aggrappandosi alla tenda per rialzarsi.

Infatti è stata trovata inginocchiata e con il corpo raccolto, in posizione che lascia intendere che volesse risollevarsi o che, dalla posizione in piedi, si sia accasciata per il venir meno delle forze.

Altri elementi che provano che la Cherubini è stata ferita sulle scale, e all'inizio ad opera di Rosa, come riferito dallo stesso Olindo, sono le numerose ferite che ella ha sulla schiena, quindi ad opera di qualcuno che le si pone dietro mentre lei sta salendo, attingendola con colpi non particolarmente violenti e le altre numerose ferite qualificate da difesa: tutte le lesioni sono compatibili con la minor forza di Rosa e con la posizione scomoda di chi insegue un soggetto che sta salendo e che però è stata attinta in maniera non mortale.

Il medico legale ha accertato che Valeria è morta per due concause, il trauma cranico ed il soffocamento da fumo: la circostanza ha significato per affermare che essa, quando è entrata a casa sua, era ancora con qualche energia vitale e che però, per il fumo che stava invadendo i locali, aveva l'urgenza di aprire la finestra (anche il cagnolino, rimasto nell'alloggio, è morto per soffocamento). In questa operazione, si è aggrappata alla tenda lasciando le tracce di cui sopra, che non provano affatto la presenza dell'aggressore nel soggiorno Frigerio

Quanto allo strappo sulla tenda, proprio il confronto fra le fotografie della tenda dell'appartamento e quella oggetto dell'esperimento Torre/Vasino evidenziano la differenza fra uno strappo ed un taglio, senza contare la incredibile ipotesi di una donna ferita ed inseguita dagli aggressori che si nasconde dietro una tenda trasparente, riceve la coltellata attraverso il telo, per poi risollevare la tenda ed accasciarsi subito dopo nella posizione nella quale è stata trovata.

Infine, va rilevato che è lo stesso CT Torre a rilevare la presenza di una coltellata alla teca cranica, riscontrando la dichiarazione di Olindo che ha detto di aver dato una coltellata in testa a Valeria per "aiutare" la moglie che si era occupata della Cherubini mentre lui si stava occupando di Frigerio.

In conclusione, per quanto si è detto, non si ritiene di disporre la perizia sulla tenda.

Di nessuna rilevanza appare poi l'esame della teste Avv. Giuliani, che avrebbe incontrato Valeria in strada mentre portava a spasso il cane: sull'orario dell'uscita della donna ha deposto il marito e la successione temporale è stata ricostruita sufficientemente.

7.LE RICHIESTE ISTRUTTORIE

In merito alle richieste elencate sub **7.a**, si precisa che la Corte non ritiene di accoglierle, non rientrando esse in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p.: infatti, nessuna di esse è sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado (eccetto che la lettera di Cemil Yasa) e nessuna si appalesa necessaria per pervenire alla decisione.

In particolare:

per 7.a n.1, n.3 e n.9, tutti attinenti la deposizione di Frigerio, si è detto sopra nell'apposito paragrafo.

per 7.a n.2 (consulenza sullo strappo della tenda in casa Frigerio) si è detto nel paragrafo relativo alla aggressione a Valeria Cherubini.

per 7.a n. 4 (confronto dei CT di parte PM Previdere' e Scola con quelli della difesa Torre e Vasino) si osserva che i CT delle parti sono stati esaurientemente sentiti in primo grado, sono state acquisite e dibattute le rispettive conclusioni e quindi non è necessario sentirli a confronto.

per 7° n.5 (esperimento circa la provenienza nell'appartamento sottostante del rumore dei passi da casa Castagna) : si dirà nel paragrafo relativo alla pista alternativa.

per 7.a n.6, 7, 8, 10 e 11 (audizione di testi relativi a possibili piste alternative) si tratterà nel relativo paragrafo.

per 7.a n.12 (audizione del consulente genetista, teste ammesso e poi revocato): si veda il paragrafo relativo alla traccia ematica;.

per 7.a n.13 (esame del teste avv.Giuliani): vedasi il paragrafo relativo a Valeria Cherubini.

I punti sub **7.b** sono stati trattati nel paragrafo relativo alle confessioni,ad eccezione della richiesta di <u>acquisizione di tutti gli atti di indagine del fascicolo del P.M.</u>

E' pacifico che devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento gli atti irripetibili o quelli che vengono acquisiti su accordo delle parti e che, comunque, la formazione del fascicolo dibattimentale costituisce una questione preliminare, da trattarsi all'apertura del dibattimento di primo grado.

La suddetta richiesta, di cui peraltro non è stata specificata la rilevanza, è quindi irricevibile.

I punti **7.d** riguardano la declaratoria di inutilizzabilità di alcuni atti: per le tracce ematiche sulla Seat Arosa, si è detto al par.4, per il video Picozzi si è detto nel par. delle "Confessioni".

Per la doglianza di cui al punto **7.e** ci si riporta a quanto scritto in merito alla capacità di intendere e di volere.

Il punto **7.f** riguarda richieste di testi già avanzate ed elencate sub 7.a.

Al punto **7.g** sono indicati, ancora una volta, mezzi istruttori che o erano già stati indicati nei successivi atti di appello e memorie o non presentavano rilevanza, come la circostanza del guanto di lattice rinvenuto in casa Castagna vicino a Youssef, essendo stato sentito su queste circostanze il teste Carlo Castagna che aveva chiarito di aver dato lui stesso al nipotino il guanto per farlo giocare.

In merito alle suindicate richieste di rinnovazione del dibattimento, ci si deve attenere alla puntuale sentenza della S.C. n.320 del 17.12.1991 in proc. Sacco ed altri, secondo la quale " la facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione... Deve pertanto ritenersi impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto... giacchè, in tal caso, si finirebbe con lo smentire quello che è il principio guida dell'istituto, vale a dire la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio".

Nel caso di specie, la sussistenza di piste alternative, con puntuale motivazione della sentenza di primo grado che qui si condivide, è stata esclusa, né- come detto – nelle deposizioni dei testi di cui si chiede l'esame in appello emergono precisi elementi di contraddittorietà rispetto alle prove acquisite con ben maggiore precisione e individuazione di particolari.

8.LA PISTA ALTERNATIVA

Gli appellanti hanno cercato in tutti i modi di accreditare, accanto alla nullità ed inattendibilità delle confessioni degli imputati e degli altri elementi di prova ritenuti decisivi dal giudice di primo grado, l'esistenza di una pista alternativa, adducendo vari indizi, già esaminati e respinti dalla Corte di Como (fg.231-240).

Non si ritiene utile qui ripercorrere quegli argomenti che si condividono integralmente, non avendo portato le difese negli atti di impugnazione argomenti nuovi che possano inficiare le motivazioni del giudice di primo grado.

Peraltro, poiché in merito ad essa sono state avanzate numerose richieste di rinnovazione del dibattimento, si procederà ad una breve disamina delle stesse.

E' del resto evidente che compito di questa Corte non è certo quella di ampliare il campo di investigazioni, cosa doverosa ed esperibile nella fase delle indagini preliminari, ma da escludere nella fase di appello, ma di verificare se le prove poste a fondamento della decisione sussistono o meno e se sono sufficienti per sostenere la condanna inflitta.

Dalla istruzione dibattimentale emerge che i CC avevano, fin dall'inizio, e nonostante i sospetti che si accentravano sui due coniugi, esplorato altre piste, in particolare quelle collegate a Marzouk ed alla sua famiglia, per i precedenti di polizia e le carcerazioni subite dal predetto, senza che però emergesse nulla di concreto ricollegabile alla strage.

Ed allora, il teste Manzeni non ha detto nulla di rilevante, anche se bene hanno fatto i CC, nel corso delle prime indagini, a verificare qualsiasi altra ipotesi diversa da quella che indicava i Romano quali autori della strage: Manzeni riferisce delle tre persone ferme davanti alla sua casa di Via Diaz 28 intorno alle ore 20,20, ma evidentemente a quell'ora certamente qualsiasi autore della strage, che doveva essere ancora sulla scena del delitto, non si sarebbe attardato a parlare sulla pubblica via.
L'esame di detto teste è quindi inutile.

Anche il teste Chemcoun appare non rivestire alcuna rilevanza, ponendosi sulla stessa linea del Manzeni, dato che, poco dopo la strage ha visto tre extracomunitari nella strada adiacente corte Diaz: anche qui vale la stessa osservazione in ordine alla genericità di quanto riferito ed alla impossibilità logica di ricondurre le persone viste dal predetto alla commissione degli omicidi: non ha riferito di nessuna fuga, ma anzi di un atteggiamento normale di persone che parlano e addirittura salutano; non ha parlato di soggetti sporchi di sangue.

Un altro elemento che la difesa ritiene basilare per sostenere la colpevolezza di autori diversi da Rosa e Olindo sono i passi in casa Castagna che gli abitanti dell'appartamento sottostante, Abdulkarim e Baddouka, avrebbero sentito alle 18,30: a quell'ora nell'appartamento sarebbero già entrati gli ignoti che avrebbero aspettato il rientro di Raffaella e dei suoi.

A parte la ovvia osservazione che questi soggetti avrebbero dovuto avere le chiavi dell'alloggio, non essendo stata rilevata alcuna manomissione della serratura, si osserva che essi avrebbero dovuto conoscere ove erano i contatori della luce, onde spegnere la luce nell'appartamento.

Ma, se per i Romano lo spegnere la luce faceva seguito ad un precedente identico "dispetto" fatto ai Castagna, e – per l'agguato – era funzionale al fatto che Raffaella e la madre entrando avrebbero poi dovuto subito riuscire per riattivare la corrente, non aveva senso per altri soggetti restare al buio e nell'oscurità aspettare, in locali ad essi ignoti, le vittime.

Già la sentenza impugnata aveva puntualmente motivato in ordine all'esito di quella specie di esperimento fatto dai CC, su delega del Procuratore, in casa di Abdulkarim: il predetto, sentito quale teste, aveva chiarito che non sapeva precisare la provenienza del rumore dei passi da lui sentiti. E' quindi da condividere la conclusione del giudice di primo grado secondo cui quei passi dovevano corrispondere a quelli di Lidio

Ramon, figlio dei vicini di casa dei Castagna, che a quell'ora era andato a trovare l'anziano padre.

A proposito dei Ramon, va poi osservato che certamente i Romano erano a conoscenza che il vicino di casa dei Castagna era sordo e quindi da non temere quale teste; che essi sapevano che il figlio Ramon era solito allontanarsi dall'alloggio del padre poco dopo le 19 (e dalla loro casa ne potevano constatare l'uscita) e quindi non dovevano preoccuparsi di intrusioni da parte di costoro. Gli estranei, al contrario, non potevano essere informati di questi particolari.

A sostegno della tesi che l'aggressore fosse già nella casa ed abbia colpito Raffaella quando questa si era chiusa la porta alle spalle, si segnalava dai difensori che vi erano schizzi di sangue sulla parete interna della porta.

Ma non è stato possibile ricostruire come Raffaella è stata attinta la prima volta e se vi è stata una specie di colluttazione con Rosa, come costei ha dichiarato, il che potrebbe spiegare gli schizzi, anche se, ove Raffaella fosse stata colpita vicino alla porta, avrebbero dovuto esserci ben più macchie di quel tipo.

I CT della difesa Torre e Vasino si dichiararono poi non in grado di dire se quegli schizzi fossero ematici e, in tal caso, appartenessero al sangue di Raffaella,

Un altro elemento molto coltivato dagli appellanti era l'ipotesi che si fosse trattato di una vendetta trasversale attuata da avversari di Marzouk : si citano vari episodi da cui emergono dissensi tra il predetto ed altri soggetti durante il periodo della sua carcerazione nel carcere di Como, oltre a minacce che Raffaella avrebbe ricevuto da ignoti che l'avrebbero affiancata in macchina, ed infine alcune voci riferite da vari soggetti circa possibili nemici di Marzouk in relazione alla sua attività collegata a spaccio di stupefacente.

In linea generale, si nota che in fattispecie del genere non si verificano facilmente casi di vendetta trasversale, che in questo caso si sarebbe abbattuta non solo sulla moglie, ma anche sulla suocera e sul figlio, senza che Marzouk abbia mai subito minacce o attentati. La cronaca insegna che la vendetta trasversale si attua quando è impossibile raggiungere l'oggetto principale della vendetta, ma nel caso di Marzouk non si tratta di un "pentito", o di soggetto uscito da un clan mafioso, bensì di persona che tranquillamente frequentava il suo alloggio, si allontanava da Erba senza subire alcuna forma di minaccia, viaggiava senza problemi tra Italia e Tunisia.

La reazione di Marzouk in carcere quando aveva chiesto di essere spostato di cella era dovuta ad altra causa; anche le minacce che avrebbe ricevuto Raffaella non dovevano essere particolarmente temibili se essa non aveva ritenuto di farne oggetto di denuncia, mentre maggiore preoccupazione le aveva indotto quella specie di

ostentato pedinamento fatto dai Romano con la macchina, seguendo il treno delle ferrovie Nord su cui ella viaggiava, mostrandosi ad ogni stazione.

Ed infatti di questo pedinamento ne aveva fatto denuncia, come è risultato nell'istruttoria dibattimentale.

Quanto al contrasto che si sarebbe verificato in carcere tra Marzouk e grossi personaggi della malavita, sono stati svolti accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Como che non hanno portato a nulla di ricollegabile alla morte di Raffaela e di Youssef: ne emergevano contrasti tra il predetto e altri personaggi del contesto criminoso da lui frequentato, ma Marzouk stesso, pur manifestando nel fax di cui al punto **8.e** dubbi sulla ricostruzione dei fatto operata dagli inquirenti, sentito in udienza, non aveva riferito nulla di concreto, anche in relazione ad avvertimenti che sarebbero pervenuti ai suoi genitori in Tunisia.

E' naturale che un fatto di cronaca che ha avuto tanta eco mediatica abbia scatenato il desiderio di protagonismo di vari personaggi, dando avvio a fantasiose ipotesi o retroscena, come è avvenuto per la lettera di Cemil Yasa (punto **8.f),** ma nessuna di esse si è rivelata supportata da elementi concreti, tali da giustificare un approfondimento.

Pertanto, vanno respinte le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, in quanto la Corte le ritiene assolutamente irrilevanti rispetto all'oggetto della decisione.

Così' vanno respinte :

la richiesta di esame dei genitori di Marzouk, non avendo il loro figlio, certamente interessato al disvelamento dei veri responsabili del massacro della sua famiglia, portato alcun elemento di chiarezza sulle voci di cui egli stesso si era fatto portatore;

la richiesta di sentire i Comandanti della Guardia di Finanza e dei CC di Como, perché dalle indagini su Marzouk non erano emersi elementi collegati alla strage;

la richiesta di esame di Ayari Ben Mongi, che aveva detto agli inquirenti che la strage poteva essere collegata agli affari di Marzouk, in quanto si tratta sempre di affermazioni generiche.

Quanto alla lettera inviata da Cemil Yasa al Procuratore Generale di Milano e di cui al punto **8.f,** di nuovo si tratta di quella forma di desiderio di notorietà scatenata in casi amplificati dai *media,* dato che si limita a riferire una sua convinzione in ordine alla ragione degli omicidi, da ricercarsi nel periodo di detenzione di Marzouk a Como.

L'unico riscontro a quanto da lui asserito è costituito dal fatto che il tunisino era stato ristretto a Como in contemporanea con lui, ma nessun elemento concreto aveva addotto a sostegno della sua convinzione.

Si sottolinea da parte della difesa che Cemil Yasa è meritevole di essere preso in considerazione in quanto la sua scelta è meditata e sofferta, dato che esprime timore per la sua incolumità, ma questo – sia che si tratti o meno di un espediente per essere preso sul serio – non aggiunge nulla in ordine ad un'esigenza di approfondimento di una "prova" che non viene definita in alcun modo, neppure per accenni.

Quindi anche la richiesta di sentire detto teste va rigettata.

La via di fuga degli aggressori è tema dedotto in più punti delle memorie difensive, in quanto sarebbe stato impossibile per i Romano non essere visti sia quando uscivano dal portoncino Castagna per entrare nella loro lavanderia, sia quando, dopo essersi cambiati, si sono allontanati con il sacco contenente i vestiti sporchi e le armi usate.

Si è già detto che dal portoncino Castagna all'ingresso nella loro lavanderia vi sono 30 passi, che l'ingresso nella lavanderia era corrispondente al posteggio del loro camper, così che per parte del percorso essi erano coperti dal veicolo, senza contare che nella Corte verso le ore 20, 20 non risultavano esserci persone presenti.

Quanto all'uscita dalla Corte, per raggiungere la Seat Arosa parcheggiata fuori del cortile e utilizzata per la fuga, vi era un breve passaggio, che i due coniugi ovviamente ben conoscevano: inoltre, essi, preparatisi con i vestiti puliti, ben potevano approfittare del momento "buono" per non essere visti o non suscitare sospetto.

Nessuno ha riferito di averli visti, però – per converso - nessuno ha detto di essersi soffermato o di essere passato nella corte in quei momenti che hanno preceduto l'arrivo di Ballabio e Bartesaghi e quindi dei Vigili del Fuoco, ed allora non vi sono elementi certi per dire che i Romano non sono passati di lì. I soccorritori poi erano entrati e saliti sulle scale di casa Castagna, intenti a verificare ove era sorto l'incendio ed a portare aiuto a persone presenti, e non si preoccupavano certo di prestare attenzione a due inquilini della Corte che potevano passare senza destare sospetti perché ivi abitavano.

Poiché dal cortile – secondo gli appellanti – non sono usciti né i Romano né gli altri possibili autori del fatto, si ipotizza che gli ignoti aggressori abbiano potuto eclissarsi dal terrazzino di casa Castagna, sito al primo piano, dato che si era constatato essere impossibile uscire dalle finestre di casa Frigerio. Si aggiunge nell'appello che il Lgt.Gallorini dice che sul terrazzino Castagna non vi erano segni di passaggio, o tracce di sangue, che invece vengono rinvenute dal RIS; anche il CT Torre dice che sul terrazzino vi erano altre tracce da calpestio, senza poter dedurre il DNA.

A queste osservazioni si replica che Rosa ha detto, senza che nessuno glielo chiedesse o potesse suggerirle il particolare, di essere uscita sul terrazzo perché all'interno c'era fumo; la traccia è stata quindi lasciata da lei.

Non vi è invece traccia di un soggetto che scavalca la ringhiera o si cala dal terrazzino stesso: a parte il forte rischio di essere visto, di cadere e di farsi male, e quindi di rivelarsi autore della strage, dato che doveva avere su di sé e sui vestiti evidenti segni di sangue, il che rende assai improbabile l'avere preordinato una tale via di fuga da parte di soggetti che avevano premeditato l'agguato appostandosi in casa ed attendendo l'arrivo di Raffaella, manca qualsiasi prova di detto passaggio. Tracce dovevano necessariamente essere manifeste se persona (o più persone) sporche di sangue, appunto, avesse scavalcato la ringhiera e si fosse calata in qualche modo dal primo piano.

Carabinieri e periti hanno verificato questa possibile via di fuga senza trovare nulla e gli stessi periti della difesa non hanno evidenziato nulla di rilevante. Si vedano anche le foto in atti che ritraggono le piante a cespuglio sul terrazzino: esse non presentano alcun segno di rami spezzati, anche se le fronde occupano quasi tutto lo spazio che si affaccia sulla pubblica via.

Neppure la difesa ipotizza che gli ignoti autori se ne siano andati passando dalla scala e dal portone Castagna, con il rischio di essere visti, ma lo stesso rischio lo correvano scendendo dal terrazzino su una pubblica via, a cui pervenivano in condizioni precarie.

Quindi appare fuori da ogni logica pensare ad una vendetta trasversale su familiari innocenti di colui che si vuole colpire, nella specie Marzouk. Tra l'altro detta vendetta sarebbe opera di ambienti criminali che dispongono di armi ben diverse da una spranga e da coltelli, armi da fuoco che consentono anche un esito molto più efficace e veloce.

In conclusione, vanno interamente condivise le argomentazioni del giudice di prime cure che puntualmente ha ritenuto assolutamente infondate le ipotesi prospettate dalla difesa.

9. MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 19.4.2010

Certamente la richiesta avanzata con atto depositato fuori udienza, come si è detto in data 19.4.2010, terminata la discussione, costituisce un motivo aggiunto, pervenuto fuori termine e quindi inammissibile.

Ma va comunque osservato che è errato l'assunto da cui parte l'impugnante, giacché a norma dell'art. 269 c.p.p. i verbali e le registrazioni delle comunicazioni vanno conservate integralmente presso il Pubblico Ministero e non acquisite agli atti del procedimento. Ciò non pregiudica affatto le facoltà spettanti alla difesa che in qualsiasi momento, dopo l'avviso di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p., può esaminare gli atti relativi alle intercettazioni, ascoltare le registrazioni nonché, a norma del comma 8 stesso articolo, estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico.

La registrazione dei colloqui tra Frigerio e altri soggetti nell'Ospedale Sant'Anna, così come le intercettazioni delle conversazioni telefoniche eseguite a carico dei membri della famiglia Castagna e dei famigliari di Marzouk potevano quindi essere esaminate dalla difesa fin dal deposito degli avvisi e comunque nel corso delle indagini preliminari.

L'eventuale ritardo nella conoscenza del contenuto di essi da parte della difesa non è certamente imputabile alla autorità giudiziaria e non integra alcuna violazione del diritto di difesa.

E' poi singolare che la difesa non abbia precisato in qual modo non abbia potuto prendere visione tempestivamente del fascicolo del pubblico ministero e degli atti ivi contenuti e delle registrazioni depositate presso quell'ufficio; né che abbia ora indicato la rilevanza delle conversazioni di cui peraltro ha avuto conoscenza.

Anche nel merito, quindi, il motivo di cui sopra va rigettato.

CONCLUSIONI

Ed allora si ritiene di riassumere qui i principali elementi di prova che hanno portato alla riconferma della decisione impugnata.

Fondamentali per ritenere la colpevolezza degli imputati sono state le confessioni, spontanee, coerenti, e non indotte da suggerimenti o altro, ritrattate senza alcuna ragione o prova convincente, se non una scelta difensiva diversa che ha ingenerato nei Romano la speranza di potersela cavare .

Le confessioni suddette sono poi state riscontrate, oltre che dalla loro intrinseca credibilità, dagli appunti di Romano sulla Bibbia, dalla condotta tenuta dagli indagati durante la prima fase delle indagini preliminari quando fra di loro si rassicurano dopo l'accesso alla Caserma di Como del 26.12.2006 e si chiedono se "hanno avuto paura come quella sera a Como", con ovvio riferimento alla sera dell'11.12.

Gli elementi di riscontro in ordine alla loro credibilità sono poi costituiti dai particolari da loro indicati e che mai avrebbero potuto riferire in una versione "costruita" da loro stessi e da altri in un tempo brevissimo, senza che i dettagli potessero essere concordati fra di loro.

La difesa ha elencato una serie di differenze tra le due versioni, peraltro marginali, ma a questo proposito va osservato che, nel caso i due coniugi fossero stati "imbeccati" dai Carabinieri, avrebbero reso dichiarazioni molto più coincidenti.

Il più rilevante riscontro e prova ad un tempo è costituito dal riconoscimento di Olindo fatto da Frigerio: non a caso la generosa difesa ha cercato in tutti i modi di

attaccare detto elemento di prova fondamentale, senza tener conto dell'atteggiamento sempre lineare di questo teste al dibattimento, nonostante l'intensità di un ferreo controesame.

Non viene poi spiegato perché Frigerio, persona della cui onestà nessuno dubita, dovesse insistere sul riconoscimento di un vicino verso il quale non nutriva, prima del fatto, alcun risentimento: proprio la sua esitazione nel dire quel nome deriva, come si è detto nell'apposito paragrafo, dalla difficoltà ad accettare che, senza ragione, una persona "normale" quale era Olindo Romano avesse voluto fargli tanto male con l'uccidere sua moglie e con l'accanirsi in quel modo contro lui stesso, ferito ed a terra.

A questi due elementi fondamentali vanno poi aggiunte le altre prove, costituite dalla traccia ematica sulla Seat Arosa, la complessiva ricostruzione del fatto che assume una sua logica solo se si ritiene che autori del fatto siano i Romano, mentre tutte le altre fantasiose ricostruzioni e moventi non hanno trovato alcun supporto probatorio.

Ed innanzitutto il movente, forte, insistito tanto da Rosa che da Olindo (e da questi così ripetuto ai suoi interlocutori, negli appunti della Bibbia, nella lettera a padre Bassani, tanto da costituire una specie di ossessione) che trova origine nell'odio sorto da anni e a mano a mano cresciuto ed accumulatosi fino a rendere invivibile l'esistenza dei due coniugi e finalmente realizzare il desiderio di voler dimostrare a se stessi che loro, due, deboli, ad un certo momento potevano umiliare i potenti Castagna.

La difesa ha dedotto elementi di dubbio su quasi tutte le risultanze istruttorie, senza mai riuscire a scalfire in maniera convincente gli elementi di prova di cui sopra, né sotto il profilo di una logica ricostruzione del fatto né sotto il profilo della presunta contraddittorietà delle prove scientifiche.

Da ultimo, si è insistito per la perizia psichiatrica, su cui non si era avanzata specifica richiesta in primo grado, forse a causa degli infruttuosi tentativi di acquisire una convincente consulenza di parte, dato che erano stati indicati più CT, in numero di dieci, che poi non avevano redatto alcuna consulenza, producendo infine la sola relazione Chieppa, forse per la difficoltà di sostenere un'incapacità di intendere e di volere relativamente a imputati innocenti (per argomentare in ordine ad una eventuale forma patologica, è necessario infatti collegare eventuali disturbi della personalità al fatto commesso).

A queste prove, di certa e inequivocabile valenza, vanno poi aggiunte quelle che la sentenza (da fg. 202 a fg.221) e che qui brevemente si elencano, condividendo in pieno le argomentazioni della sentenza impugnata:

la accessibilità all'appartamento Castagna attraverso il portoncino che dà sulla Corte, che talvolta era aperto e altre volte no: chi si accingeva ad aspettare Raffaella e la madre doveva essere sicuro di poter entrare; risulta che la chiave del portoncino fosse in possesso di Olindo, come da lui stesso ammesso (int.10.1.2007 fg.15);

la via di fuga è avvenuta a mezzo delle scale, non essendo possibile:
a) uscire dalle finestre di casa Castagna, tutte chiuse dall'interno e tali trovate dagli operanti, senza alcuna traccia sui tetti a cui si poteva accedere solo dagli abbaini di casa Frigerio, il cui non utilizzo è stato dimostrato dai CC;
b) calarsi dal terrazzino dei Castagna, su cui non sono state trovate tracce di passaggio;
i coniugi ~~Castagna~~ Romano dovevano invece usare quel tipo di uscita perché dovevano raggiungere la lavanderia (la cui porta , come si è detto, dista 30 passi dal portoncino Castagna) per cambiarsi e poi allontanarsi con i vestiti e quanto usato per il crimine;

l'omicidio dei Frigerio, come già osservato, si è reso obbligatorio solo per autori degli omicidi Castagna noti ai predetti coniugi, e non per sconosciuti che, al loro arrivo, potevano velocemente eclissarsi;

sulla maniglia del portoncino e sull'ultima rampa di scale verso l'uscita sono state rinvenute tracce del sangue di Valeria Cherubini, il che prova che gli assassini sono usciti dalle scale; nessuna altra traccia è stata trovata nella parte della corte non invasa dall'acqua e quindi vi è altro elemento di conforto alla ricostruzione che vede i coniugi Romano cambiarsi e pulirsi in lavanderia e poi allontanarsi senza seminare altri elementi del loro passaggio;

la descrizione dell'aggressore fatta da Frigerio che lo indica priva di giaccone o piumino, nonostante il freddo intenso della giornata,

Questi elementi vanno inseriti nella ricostruzione logica del fatto operata dalla Corte di Como, come puntualmente esposto nelle pagine a ciò dedicate , e costituiscono una validissima conferma di essa.

A fronte di questi inequivocabili, concordanti elementi di prova non è emerso dalle impugnazioni alcuna prova contraria che seriamente li intacchi e giustifichi quegli approfondimenti istruttori ripetutamente richiesti, inammissibili ed irrilevanti in questa sede.

In particolare, appare ingiusta l'accusa alla Corte di primo grado di aver voluto in un certo senso ostacolare la difesa nello svolgere appieno il proprio compito, avendo quel Giudice sentito i testi della difesa che presentavano qualche rilevanza, i vari Consulenti tecnici, avendo consentito i vari accessi alla scena del crimine richiesti dagli stessi CT: nella motivazione poi si è dato atto di tutte le osservazioni sollevate dai difensori, argomentando in merito a ciascuna di esse.

IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA

Stante i gravosi impegni della componente togata della Corte, impegnata in altri procedimenti, di cui uno molto complesso, ex art. 544 c.3 c.p.p. si determina in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione, con sospensione dei termini di custodia cautelare per lo stesso periodo.

IL DISPOSITIVO

PQM

Visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen.

conferma

la sentenza in data 26.11.2008 della Corte d'Assise di Como e

condanna

gli appellanti Romano Olindo e Bazzi Rosa al pagamento delle spese processuali del grado nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa che liquida in euro 3.000,00 per onorario complessivamente per Frigerio Mario, Elena ed Andrea, nonché la stessa somma per Castagna Carlo, Pietro e Giuseppe e per Marzouk Azouz e Sadok, Ferchichi Souad, oltre il 12,50 % per spese forfettarie e IVA e CPA per le parti dovute.

Stabilisce

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza

Milano, 20 aprile 2010

Il presidente estensore

Depositata nella Cancelleria della
CORTE ASSISE APPELLO DI MILANO oggi
Milano, 13 LUG. 2010
IL CANCELLIERE C1
Maddalena Santino

INDICE

Premessa pag. 1

La sentenza di primo grado 1

L'appello 17

Confessioni e ritrattazioni 17
La capacità di intendere e di volere 25
Il riconoscimento di Mario Frigerio 27
La traccia ematica sul battitacco della Seat Arosa 29
Le cause della morte delle quattro vittime 30
Le prove scientifiche 31
Le richieste istruttorie 32
La pista alternativa 35
Motivi aggiunti depositati il 19.4.2010 37

Motivi della decisione 38

Confessioni e ritrattazioni 39
La capacito di intendere e di volere 66
Il riconoscimento di Mario Frigerio 73
La traccia ematica sul battitacco della Seat Arosa 77
Le cause della morte delle vittime 79
Le prove scientifiche 80
Le richieste istruttorie 83
La pista alternativa 85
Motivi aggiunti depositati il 19.4.2010 90

Conclusioni 91

Il termine per il deposito della sentenza 94

Il dispositivo 95

Addì 16.10.10 proposto ricorso per cassazione da AVV. BORDEAUX e SCHERBI per entrambi gli imputati più motivi contestuali.

Addì 18.10.10 proposto ricorso per cassazione da AVV. D'ASCOLA per entrambi gli imputati più motivi contestuali.

La Corte di Cassazione con sentenza del 3.5.2011 ha rigettato i ricorsi ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di € 5600,00 (cinquemilaseicento) a favore di Costagna e nella somma complessiva di € 5600,00 (cinquemilaseicento) a favore di Frignio, oltre per ambedue le parti civili spese generali, IVA e CPA come per legge. Pertanto, la sentenza è divenuta irrevocabile, mi comporti di ROMANO OLINDO e ROSA BAZZI il 3.5.2011.

Milano 23 MAG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena SANTI

CORTE D'APPELLO DI MILANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prenotato a debito (n. 936/13 mod. 2/A/SG),
ai sensi dell'art. 12, 2° comma D.P.R. 115/2002,
contributo unificato pari a € 1466,00
nei confronti dell'imputato ROMANO O. - BAZZI R. A.
condannato al risarcimento del danno alla parte
civile MARZOUK AZOUZ - SADOK - SOUAD - FRIGERIO ELENA E ANDREA
Milano, 18.3.2013

IL CANCELLIERE